IRIS AperTO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Il canonista torinese Innocenzo Maurizio Baudisson dal giurisdizionalismo al giacobinismo

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available http://hdl.handle.net/2318/119711 since

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

12 October 2024

ALBERTO LUPANO

IL CANONISTA TORINESE INNOCENZO MAURIZIO BAUDISSON DAL GIURISDIZIONALISMO AL GIACOBINISMO

ESTRATTO DA:
RIVISTA DI STORIA DEL DIRITTO ITALIANO
ANNO LXVI - 1993 - VOL. LXVI

FONDAZIONE SERGIO MOCHI ONORY
PER LA STORIA DEL DIRITTO ITALIANO
ROMA

ALBERTO LUPANO

IL CANONISTA TORINESE INNOCENZO MAURIZIO BAUDISSON DAL GIURISDIZIONALISMO AL GIACOBINISMO

SOMMARIO: Premessa – I. IL PROFESSORE - 1. La famiglia e gli studi - 2. La cattedra di istituzioni del diritto canonico nell'Università di Torino – II. LO STUDIOSO - 1. L'opera canonistica del Baudisson: le *Iuris ecclesiastici institutiones* - 2. La Chiesa, le fonti, il papa e i vescovi, i concili, i regolari, la sovranità - 3. Il matrimonio e gli altri sacramenti - 4. Giansenismo nel Baudisson? – III. IL POLITICO - 1. La carriera pubblica nel Piemonte repubblicano e francese - 2. L'esperienza del carcere nel 1799, il nuovo governo filofrancese e le ultime vicende – IV. CONCLUSIONE.

Premessa.

Luigi Cibrario, trentadue anni dopo la scomparsa di Innocenzo Maurizio Baudisson, lo definì « assai competente maestro di ragion canonica » [1].

Il giudizio è onorevole. Tuttavia il canonista Baudisson in vita fu oggetto di valutazioni ben diverse e non sempre serene, dirette a censurare ora il suo insegnamento nell'Università di Torino, ora il suo impegno politico non del tutto coerente. Infatti, dopo essere stato un acclamato professore regio (anche per l'adesione totale al sistema giurisdizionalista), il Baudisson fu perseguitato dal curialismo di Carlo Emanuele IV; accettò entusiasta di partecipare al Governo Provvisorio del Piemonte nei giorni dell'invasione francese; patì il carcere sotto gli Austro-Russi ed infine tornò in auge con Napoleone.

Di un così singolare protagonista della storia culturale e pubblica piemontese del periodo che va « dal trono all'albero della libertà » [2]

[1] L. CIBRARIO, *Notizie biografiche del conte Prospero Balbo*, Torino 1837, p. 2.

[2] Tale è il titolo di un congresso svoltosi in Torino dall'11 al 13 settembre 1989 che ha offerto aperture di rilievo nello studio dei cambiamenti istituzionali avvenuti durante il passaggio dall'antico regime all'età rivoluzionaria nel territorio piemontese. Anche la figura del Baudisson è stata più volte rievocata, seppur limitatamente al suo rilievo politico.

si è sinora parlato poco. Non è forse inutile riesaminarne la biografia e cercare di analizzarne il pensiero canonistico espresso nelle *Iuris ecclesiastici institutiones* [3], significativa testimonianza dell'insegnamento universitario torinese nell'ultimo quarto del Settecento.

I.
IL PROFESSORE

1. *La famiglia e gli studi.*

Innocenzo Maurizio Baudisson vide la luce in Torino il 20 novembre 1737 [4], figlio dell'avvocato Francesco Bernardino e di Rosa Bogino. Fu il sesto di sette fratelli [5], nati, come segnalano i libri parrocchiali di San Dalmazzo, dal 1732 al 1738. La famiglia Baudisson sembra originaria di Racconigi; così almeno riferisce Gaspare Morardo in un libello del 1804 ferocemente critico verso la persona di Innocenzo Maurizio e perfino verso i suoi congiunti:

> « vi fu, non ha molto, un pedissequo del prete Baudissone, il quale per impaurirmi di costui, mi raccontò essersi renduta così famosa in Racconigi per lo spirito d'ira e di vendetta la famiglia Baudissone, che colà è in bocca di tutti, e andò in proverbio questa sentenza in lingua Piemontese: Dio te guardi dalla losna, e dal tron, e da casa Baudisson » [6].

[3] Il testo è inedito. Sui manoscritti in proposito, cfr. *infra*, pp. 329-333.

[4] Archivio Parrocchiale di S. Dalmazzo di Torino, *Liber baptizatorum ab anno 1727 ad annum 1756*, c. 87 r., 1737, *20 novembris*: « Innocentius Mauritius filius perillustrium dominorum iugalium advocati Francisci et Rosae Bogino Baudissoni natus die dicta baptizatus est. Tenentes fuere perillustris dominus Innocentius Rabagliano et illustris domina Maria Ioanna Mauritia de Rossi ». Riguardo alla data di nascita del Baudisson il registro battesimale è più che attendibile. Tuttavia altri autori riportano il 19 novembre 1737 quale giorno natale di Baudisson; cfr. *Biographie universelle et portative des contemporains*, I, Parigi 1836, p. 270 alla voce *Baudisson Innocent Maurice* e G. Locorotondo, *Baudisson Innocenzo Maurizio*, in *Dizionario biografico degli italiani* (d'ora in poi citato come *D.B.I.*), VII, Roma 1965, pp. 288-289.

[5] Il citato *Liber baptizatorum* di S. Dalmazzo attesta la nascita dei fratelli del Baudisson nel seguente ordine: c. 35 r., 1732, *13 martii*: Giulia Teresa; c. 45 r., 1733, *11 iunii*: Angela Teresa; c. 53 r., 1734, *28 iulii*: Anna Petronilla; c. 62 v., 1735, *13 iulii*: Giovanni Battista; c. 72 v., 1736, *3 augusti*: Angelo Andrea; c. 98 v., 1738, *17 decembris*: Giovanna Maria.

[6] G. Morardo, *Memoria ragionata di fatti memorandi relativi all'Ateneo di Torino e catalogo storico di tutte le opere dell'autore, con molte interessanti notizie di storia patria*, Torino anno XII [1804], p. 41. Gaspare Morardo (1743-1819), onegliese, appartenne all'Ordine delle Scuole Pie; dal 1773 fu a Praga per reggervi la Facoltà di teologia e si professò francamente giuseppinista. Giunto in Torino dopo il 1780, insegnò

Sorgono sospetti, visto lo spirito acceso e fazioso dell'autore, sulla rispondenza a verità di una fama tanto ingrata da sfiorare, se autentica, l'*odium plebis* [7]. Si può comunque senza dubbio tenere per fondata la derivazione racconigese dei Baudisson: anche l'atto di morte di Innocenzo Maurizio reca, dopo il nome, la precisazione « di Rac-

filosofia e scrisse *L'uomo guidato dalla ragione etica dimostrativa* (Torino 1781), opera apologetica della religione cattolica e del sommo pontefice. Nel 1787 stampò *La damigella istruita* dove dimostra la sua contrarietà per il celibato ecclesiastico con tesi ripetute anche in altri scritti pure pubblicati. Nel 1790 compose un trattato *De' testamenti* in cui, seguendo un suo metodo matematico-deduttivo che vuol essere assolutamente logico, perviene a conclusioni discordanti ed irragionevoli. Asserisce che la facoltà di testare è solo conferita dall'autorità civile la quale può disporre del patrimonio dei defunti a suo arbitrio. Il principe ha perciò il potere di usare i beni successori per l'utilità pubblica e privata, specie se si tratta di beni destinati a chiese o ad istituti pii. La diffusione del testo fu proibita perché lesiva dei diritti della Sede Apostolica e della sua potestà temporale. Il Morardo scrisse molto e disordinatamente. I contemporanei temettero la sua lingua velenosa. Abbracciò per tempo i principi giacobini proclamandosi « il primo apostolo della rivoluzione in Piemonte » e palesò in alcuni libelli il suo astio verso gli antichi sovrani sabaudi e contro i giansenisti torinesi che definiva « casisti ». L'Università di Torino gli assegnò una pensione come storiografo dell'Ateneo e professore emerito di filosofia; la violenza espressa contro il Baudisson è dovuta proprio ai tentativi di questi di allontanare dalla vita accademica (e dal vitalizio) lo sconclusionato scolopio. Cfr. G. Morardo, *Memoria ragionata* cit., *passim*. Nel 1821 tutti i testi del Morardo furono posti all'Indice. Francesco Ruffini usa parole di fuoco per inquadrare la persona e l'opera del Morardo. Cfr. F. Ruffini, *I giansenisti piemontesi e la conversione della madre di Cavour*, Torino 1929, pp. 54-55. Sul Morardo si veda pure P. Stella, *Giurisdizionalismo e giansenismo all'Università di Torino nel sec. XVIII*, Torino 1958 (Biblioteca del « Salesianum », 52), pp. 35-41. Il Morardo è una delle rare fonti biografiche sul Baudisson. Si è dunque costretti a citarlo, anche se le sue informazioni e i suoi giudizi, dettati da rabbiosa avversione verso il docente torinese, sono quasi sempre smentiti da altri documenti degni di maggior fede. Del resto l'esemplare della *Memoria ragionata* custodito presso la Biblioteca Patetta dell'Istituto di Storia del diritto italiano dell'Università di Torino reca al foglio iniziale di guardia un curioso giudizio tracciato da mano ignota, ma coeva che la dice lunga sulla fama di cui erano circondati il libello ed il suo autore. « Questo libro cominciò a vendersi pubblicamente in Torino lunedì 13 febbraio 1804. Sarebbe stato pubblicato alcuni giorni prima, se non era la proibizione intimata dal general Menou all'autore ». Ancora si ricorda che in occasione dell'uscita del volume qualche bello spirito compose un'ode che termina con queste icastiche parole rivolte all'Università di Torino: « A qual penna venal empia e mordace / La sublime tua storia è mai fidata! / Di Mevio e di Vopisco ad un seguace. / Ben mi sembra veder Palla irritata, / Che torce il viso dal volume audace, / E il vile autor con torvo ciglio guata ». Il critico conclude: « la impostura ne dettò il titolo: la malignità ne macchia i due terzi eccetto qualche elogio astutamente intrecciato ».

[7] Tra l'altro « sentenze » come quella riportata dal Morardo erano molto diffuse in Piemonte e generalmente poco attendibili se attribuite ad una specifica casata. Ad esempio si può menzionare una iscrizione in dialetto monferrino murata nella parrocchiale di Ricaldone la quale, riguardo ai signori feudali del luogo, dice: « Signùr uardèmi da la losna, du tron, e da cui d'la raça Ricaldon ». Cfr. G. A. di Ricaldone, *Annali del Monferrato (951-1708)*, II, Torino 1972, p. 1161. Nel vernacolo piemontese « losna » e « tron » significano fulmine e tuono. Cfr. V. di Sant'Albino, *Gran Dizionario piemontese-italiano*, Torino 1859, *ad vocem*.

conigi » [8]. Il padre di Innocenzo Maurizio Baudisson fu avvocato e vice-uditore generale di guerra [9]; la madre, Rosa Bogino, ebbe il merito d'essere... sorella di Giovanni Battista Bogino [10], il ministro più autorevole nel regno di Carlo Emanuele III.

Questa circostanza di parentela riuscì di non poco rilievo per la vita e l'avvenire di Innocenzo Maurizio; si ha quasi l'impressione, nello scorrere le poche, scarse notizie documentarie reperibili in merito, che l'ombra autorevolmente protettrice del Bogino si sia proiettata in maniera decisiva e condizionante su questo nipote.

La *Biographie universelle et portative des contemporains* definisce il Baudisson « neveu et élève du célèbre Bogino » [11]. Se il legame di parentela è incontrovertibile, non si riesce però a comprendere come Baudisson, verisimilmente avviato alla carriera ecclesiastica fin dalla giovane età, sia stato un « élève » del ministro.

Probabilmente la *Biographie* allude a qualche premura usata dal Bogino nell'educazione e nel mantenimento agli studi del nipote. Del resto tale interpretazione non è infondata: una prova dell'intervento, almeno finanziario, di Bogino, si trova tra le *Admissiones patrimoniorum* dei chierici torinesi nell'anno 1762 [12]. Il registro contiene gli atti di presentazione all'autorità vescovile dei "patrimoni" che, una

[8] Archivio Parrocchiale della Metropolitana di S. Giovanni Battista di Torino, *Liber mortuorum ab anno 1795 usque ad annum 1807*, c. 176 v.. In proposito si può ancora ricordare la *Descrizione del Piemonte* di monsignor Agostino Della Chiesa che menziona dei nobili Baudissoni dimoranti in Cuneo (un esemplare in Biblioteca Reale di Torino, d'ora in poi citata B.R.T., ms. III, I, p. 197), estinti secondo A. Manno, *Il patriziato subalpino*, II, Firenze 1895, p. 203. Nessun elemento permette però di collegare questi con i Baudisson di Racconigi e di Torino e, in definitiva, con il Nostro.

[9] Cfr. Archivio di Stato di Torino (in seguito citato A.S.T.), Camerale, *Controllo Finanze*, Patenti, vol. 17, *Patente* del 25 marzo 1742, c. 27 r..

[10] Giovanni Battista Lorenzo Bogino nacque a Torino nel 1701 nella parrocchia di S. Dalmazzo e morì nel 1784 in quella di S. Giovanni (curiosamente proprio come il Baudisson). Laureato in "leggi", intraprese una brillante carriera amministrativa sotto il re Vittorio Amedeo II e la concluse gloriosamente con Carlo Emanuele III. Nel 1749 fu creato conte di Vinadio e di Migliandolo. Per la biografia del Bogino si veda A. Manno, *Il patriziato subalpino* cit., II, p. 343 e G. Quazza, *Bogino Giovanni Battista*, in *D.B.I.*, IX, Roma 1969, pp. 183-189. Sul ruolo politico del Bogino, funzionario e ministro interprete delle esigenze del pubblico benessere compatibili con l'assolutismo illuminato, ha scritto G. Ricuperati, *I volti della pubblica felicità. Storiografia e politica nel Piemonte settecentesco*, Torino 1989 (Gli archetipi di una regione di frontiera: il Piemonte moderno, II), p. 174 ss..

[11] *Op. cit.*, I, p. 270.

[12] Archivio Arcivescovile di Torino, *Admissiones patrimoniorum ab anno 1754 ad 1765*, alla data predetta poiché le carte sono senza numerazione.

volta riconosciuti idonei, consentivano di conferire gli ordini maggiori [13]. Per il giovane abate Baudisson, già tonsurato e munito dei quattro ordini minori, « cupiens ad sacros ordines promoveri » si applicò la consueta procedura; il 4 giugno 1762 l'arcivescovo procedette alla ricognizione del patrimonio ecclesiastico, del "titolo" esibito personalmente dal Bogino. Il conte assegnò al nipote « loca sexdecim [...] montium sancti Ioannis Baptistae [...] civitatis » [14], vale a dire, com'è noto, sedici « luoghi » (titoli di credito) emessi dal Monte di San Giovanni Battista della città di Torino [15]. Essi garantivano un interesse di duecento lire di Piemonte, rivalutato periodicamente secondo percentuali fissate dalle ordinanze monetarie [16]. La famiglia del Baudisson doveva essere di civile condizione ma scarsa di beni di fortuna; diversamente al rampollo sarebbe stata assegnata parte del patrimonio del casato. Dunque si intende la sollecitudine del Bogino [17].

[13] Nel diritto canonico come « titulus patrimonii ecclesiastici » o « titolo della sacra ordinazione » si intendeva una cauzione economica prestata per il sostentamento dell'iniziato al sacerdozio affinché non fosse costretto ad esercitare professioni profane. Cfr. A. Ledwolokz, *Titolo della sacra ordinazione*, in *Dizionario di Teologia morale*, Roma 1954, pp. 1388-1389. Baudisson nelle sue *Iuris ecclesiastici institutiones* traccia la disciplina dell'istituto affermando: « vocabulum tituli ordinationis modo usurpatur pro adiectioni clericorum certae ecclesiae, certoque ministerio, cui bonorum portio sit adiuncta ». Dopo averne ricostruita la storia, menzionando i concili calcedonense e tridentino, che fissarono le norme principali in materia, ricorda pure i gravi abusi occorsi in merito, citando Roberto Bellarmino, teologo di sicura ortodossia; il Baudisson rammenta anche Prospero Fagnano per la regolamentazione dell'istituto: « Fagnanus ad capitulum 4 de praebendis numerus 24 ait hodie solum beneficium esse titulum legitimum ad sacros ordines: patrimonium vero dispensatione » (Cfr. P. Fagnano, *Commentaria in quinque libros Decretalium*, II, Venezia 1697, p. 70). I. M. Baudisson, *Iuris ecclesiastici institutiones* (d'ora in avanti citato Baudisson, *Institutiones*), *pars altera*, lib. II, tit. I, cap. VI, § 4, n. CCIII, p. 385, in Biblioteca Apostolica Vaticana di Roma (in seguito citata B.A.V.), Fondo Patetta, ms. 159. Per la descrizione di questo manoscritto vaticano si rimanda alla nota 2, p. 330 del presente lavoro. Poiché il ms. 159 ha una paginatura coeva, si è preferito rispettarla, e le citazioni saranno dunque fatte riportando il numero di pagina dell'originale.

[14] Archivio Arcivescovile di Torino, *Admissiones patrimoniorum* cit., cfr. *supra* nota 12.

[15] Per l'atto costitutivo dell'ente e il suo regime giuridico si vedano *Ordini e Capitoli di S.A.R. per l'erezione del Monte sotto l'invocazione di San Giovanni Battista fatta dall'illustrissima Città di Torino*, Torino 1681, in particolare pp. 14-15.

[16] M. Abrate, *L'Istituto Bancario San Paolo di Torino*, Torino 1963, pp. 78, 80-81.

[17] Il conte nel suo testamento ebbe ancora un ricordo particolare per Innocenzo Maurizio. Infatti il Bogino lasciò legati ai propri nipoti sacerdoti: cento lire al padre Agostino Bozano agostiniano; e dispose: « al padre regente Baudisson servita lego lire cento annue vitalizie, ed all'avvocato professore nella regia Università suo fratello lire trecento annue pendente la vita della mia erede universale [la contessa Teresa Cristina

È verisimile attribuire ancora al suo appoggio l'ingresso di Innocenzo Maurizio nel collegio delle Province [18]. Questa istituzione, già suggerita da Francesco d'Aguirre e da Scipione Maffei [19], venne fondata da Vittorio Amedeo II nel 1723 per consentire la frequenza gratuita dell'Università a quei giovani « ingegnosi e vogliosi di studiare ma privi delle corrispondenti facoltà » per dotarli « d'un mezzo sufficiente per rendersi senza spesa capaci di servire utilmente non meno Sua Maestà che le loro patrie » [20].

In sostanza gli allievi erano borsisti governativi selezionati in base ad un criterio che teneva conto sia del privilegio sia dei meriti personali [21]. Il Baudisson, scelto sulla base di questi requisiti, divenne convittore e mai frequentò il seminario dell'arcidiocesi.

Marina Roggero in un recente saggio sostiene che lo scopo principale dell'attività del collegio è consistito nella preparazione di nuovi funzionari e di un nuovo ceto accademico idoneo a sostituire i docenti stranieri assunti da Vittorio Amedeo II per la rinnovata Università torinese [22].

La Roggero evidenzia come attraverso questo orientamento l'autorità regia volesse fare dell'Ateneo « un baluardo della lotta giurisdizionalista » [23] e ricorda che Francesco Antonio Chionio, Carlo Sebastiano Berardi, Agostino Bono e lo stesso Baudisson, insegnanti di si-

Beraudo di Pralormo, seconda moglie] ». Cfr. B.R.T., Misc. 118, 2, *Testamento di Giovanni Battista Bogino*, copia coeva.

18 Il frontespizio della tesi di laurea in giurisprudenza del Baudisson, stampata dalla tipografia Mairesse nel 1764, lo indica come « Regii Provinciarum Collegii convictor ».

19 G. Quazza, *Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento*, II, Cavallermaggiore 1993 (rist. anast.), p. 407.

20 *Lettera circolare ai sindaci dei comuni della provincia di Torino per la nomina di giovani da ammettersi nei collegi delle Province* del 19 settembre 1729, in F. A. Duboin, *Raccolta per ordine di materie delle leggi cioè editti, patenti, manifesti ecc. emanate negli Stati di Terraferma sino all'8 dicembre 1798 dai sovrani della Real Casa di Savoia*, XIV, Torino 1847, lib. VIII, tit. XIV, p. 956.

21 M. Roggero, *Il sapere e la virtù. Stato Università e professioni nel Piemonte tra Settecento ed Ottocento*, Torino 1987 (Miscellanea di Storia italiana, Serie V, Studi e fonti per la storia dell'Università di Torino, I), p. IX ss.. Invero a giudizio del Quazza il collegio sarebbe nato sì per favorire i giovani intellettualmente meritevoli ma anche per farne « fedeli e diretti strumenti della volontà sovrana ». G. Quazza, *op. cit.*, II, p. 407. Comunque sia, è certo, come traspare dalle parole dell'atto di fondazione, che si intendeva favorire la formazione di buoni funzionari e di professionisti nell'intento di migliorare la classe dirigente piemontese.

22 M. Roggero, *op. cit.*, p. 155.

23 M. Roggero, *op. cit.*, p. 157.

cura matrice regalista, furono tutti convittori nel collegio delle Province [24].

Il Baudisson conseguì la laurea in teologia il 14 agosto 1761 [25]; nell'anno successivo fu ordinato sacerdote [26]. Infine, il 25 aprile 1764, si laureò in "leggi" [27]. È ragionevole supporre che lo stesso Bogino abbia suggerito al nipote il compimento di questi ulteriori studi, in vista di un impiego pubblico. È noto che nel Piemonte settecentesco la laurea in giurisprudenza, più autorevole delle altre, costituiva la chiave d'accesso alle maggiori cariche pubbliche e, comunque, al servizio del re [28]; non a caso il Bogino insistette nell'indirizzare alla scienza giuridica anche Prospero Balbo, suo protetto e figliolo adottivo [29].

24 M. Roggero, *op. cit.*, p. 158.

25 G. Locorotondo, *op. cit.*, p. 288.

26 Non si sono potute rintracciare nell'Archivio Arcivescovile di Torino memorie al riguardo, poiché i registri delle ordinazioni sacerdotali iniziano col 1786. È ragionevole collocare nel 1762 il conferimento del presbiterato al Baudisson, risalendo ad allora la costituzione del suo titolo di ordinazione, nel pieno rispetto dei canoni del Tridentino che fissavano a 24 anni l'età minima per essere sacerdoti.

27 Lo Stella (*Giurisdizionalismo e giansenismo* cit., p. 30) trascrive il frontespizio delle tesi discusse dal Baudisson in occasione della laurea: « Sacerdos Innocentius Mauritius Baudisson taurinensis sacrae facultatis doctor. Regii Provinciarum collegii convictor a. i. u. lauream. Anno a nativitate Domini MDCCLXIV die XXV aprilis. Hora X matutina cum dimidio. Aug. Taur. ex typ. Mairesse. Ex iure ecclesiastico ad titulum de sponsalibus et matrimonio. De sententia antiquiorum canonum, praesertim editorum a Gratiano in dist. 34, seu de veterum concubinatu [*Dec. Grat.*, D. 34, 2] ».

Il Baudisson, essendo già dottore in teologia, aveva certamente goduto della dispensa integrale dalla frequenza ai corsi di giurisprudenza, che, nel complesso, prevedevano cinque anni di lezioni. Tuttavia egli dovette sostenere due esami, uno privato e l'altro pubblico, i quali, come per la laurea ordinaria, riguardarono il programma dei cinque anni. Questa era la prassi corrente: cfr. D. Balani - D. Carpanetto - F. Turletti, *La popolazione studentesca dell'Università di Torino nel Settecento*, in « Bollettino Storico Bibliografico Subalpino », LXXVI, fasc. I (1978), pp. 102-103; e D. Balani, *Studi giuridici e professioni nel Piemonte del Settecento*, *ibidem*, p. 85 e ss..

28 M. Roggero, *op. cit.*, p. 64.

29 L. Cibrario, *op. cit.*, p. 4: « dal Bogino fu avviato allo studio della giurisprudenza, studio importante in tutti i paesi, ma più nel nostro, dov'è scala ai gradi più eccelsi ». Su questo aspetto della formazione del Balbo cfr. G. P. Romagnani, *Prospero Balbo intellettuale e uomo di Stato (1762-1837). I. Il tramonto dell'antico regime in Piemonte (1762-1800)*, Torino 1988 (Miscellanea di Storia italiana, Serie V, Studi e fonti per la storia dell'Università di Torino, II), p. 5.

Tra i « gradi più eccelsi » accennati dal Cibrario è doveroso ricordare i Senati, le supreme magistrature degli Stati sabaudi. La carica di senatore, la più importante e prestigiosa, era assegnata soltanto a chi aveva conseguito il dottorato in "leggi", esclusi quindi i semplici licenziati. Sull'argomento si veda il lavoro di E. Genta, *Senato e senatori di Piemonte nel secolo XVIII*, Torino 1983 (Biblioteca di Storia italiana recente, Nuova serie, XIX), p. 68.

2. *La cattedra di istituzioni del diritto canonico nell'Università di Torino.*

Il Baudisson, intrapresa la carriera accademica (nel 1766 fu accolto nel collegio dei dottori di giurisprudenza [30]), ebbe come maestro e patrono Carlo Sebastiano Berardi [31], principe dei canonisti piemontesi. Dal 26 settembre 1754 il Berardi diede lustro all'Ateneo torinese

[30] Le tesi presentate per l'ammissione al collegio sono consultabili nella BIBLIOTECA NAZIONALE di Torino (in seguito indicata come B.N.T.), sotto la segnatura D. AN. 281 bis. Il frontespizio recita « Innocentius Mauritius Baudissonus sacerdos taurinensis sacrae facultatis, et iuris utriusque doctor, ut in amplissimum iurisconsultorum collegium cooptetur in regio taurinensi athenaeo anno aerae vulgaris MDCCLXXVI, die VIII augusti, hora X matutina, Taurini ex typographoeo Mairesse ».

Le tesi sono le seguenti: "Ex iure civili: de iure, et ordine publicorum iudiciorum; de tutela et cura; de donationibus. Ex iure ecclesiastico: de quibusdam criminibus directo adversum Deum admissis; ad titulos de iudaeis et saracenis, de apostatis, de haereticis, de schismaticis, de blasphemis et sortilegis; de rescriptis et constitutionibus; de peculio clericorum".

[31] Il Berardi nacque ad Oneglia nel 1719. Avviato alla carriera ecclesiastica, studiò teologia e nel 1745 si laureò in giurisprudenza a Torino. Acquistò grande fama con la revisione critica del *Decretum* di Graziano il cui primo volume, *Gratiani canones genuini ab apocryphis discreti, corrupti ad emendatiorum codicum fidem exacti, difficiliores commoda interpretatione illustrati opera et studio Caroli Sebastiani Berardi presbyteri uneliensis, in Regio Athenaeo iuris consultorum collegio adscripti, et iurisprudentiae studiis in Regia Academia praefecti*, uscì a Torino nel 1752. Carlo Emanuele III nel 1754 lo chiamò alla cattedra di diritto canonico e lo volle consultore regio « de rebus ad canonum scientiam pertinentibus ». Nella docenza usò un latino assai elegante esprimendo giudizi acuti e argomentazioni molto valide e fondate. Compose i *Commentaria in ius ecclesiasticum universum* stampati per la prima volta a Torino nel 1764, che non solo furono adottati dagli studenti, ma ebbero grande diffusione nella pratica forense. Il Berardi preparò anche un corso di *Institutiones* pubblicato postumo nel 1769 a cura del Baudisson. Riscosse stima, oltre che per l'impegno scientifico, soprattutto per la sua virtù e la sua sensibilità morale. Cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, *Berardi Carlo Sebastiano*, in *D.B.I.*, VIII, Roma 1979, pp. 750-755. Lo Stella afferma che le opere del maestro onegliese « brillavano per la più leale ed aperta ortodossia » (P. STELLA, *Giurisdizionalismo e giansenismo* cit., p. 16). Secondo l'autore, il Berardi non "peccava" di giurisdizionalismo, in quanto riconosceva alla Chiesa un potere distinto da quello civile e superiore ad esso; la giurisdizione ecclesiastica comprendeva il foro esterno e quello interno per una potestà originariamente acquisita. In questo modo, osserva Stella, il Berardi ribaltava l'insegnamento di Chionio, che negava alla Chiesa (attribuendolo allo Stato) il potere indipendente in foro esterno. Stella parla anche di « esplicita romanità » a proposito delle dottrine di Berardi sulla supremazia del sommo pontefice sui vescovi e sul concilio. Di parere opposto è il Bersano che segue lo Jemolo sulla scorta di un'opera manoscritta di Berardi, *Idea del governo ecclesiastico*, imbevuta di un antipapalismo tale da non lasciare dubbi sull'effettivo animo dell'autore: cfr. A. BERSANO, *L'abate Francesco Bonardi e i suoi tempi*, Torino 1957 (Biblioteca di Storia italiana recente, Nuova serie, I), pp. 304-305; A. C. JEMOLO, *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del Seicento e del Settecento*, Torino 1914 (Biblioteca di scienze moderne, 69), p. 3, p. 161. Nella breve opera, pubblicata ventisette anni fa – C. S. BERARDI, *Idea del governo ecclesiastico*, a cura di A. BERTOLA e L. FIRPO, Torino 1963 (Istituto Giuridico dell'Università di Torino, Testi inediti o rari, VI) –, il Berardi si scaglia contro l'assolutismo del

insegnando prima istituzioni e poi diritto canonico. La sua morte improvvisa, avvenuta in Mondovì il 31 agosto 1768, lasciò scoperta la cattedra di diritto canonico per l'anno accademico ormai prossimo. In questa occasione Giovanni Battista Agostino Bono [32], il professore di

pontefice sia all'interno della Chiesa sia in rapporto ai principi da cui si esigeva un'obbedienza disciplinata anche nelle cose temporali. Il principe è difensore della fede e dei canoni (spunta lo « ius protegendi Ecclesiae ») e perciò deve tutelare i diritti dei vescovi e dei pastori. Al vescovo di Roma come a tutti i vescovi l'autorità deriva da Dio: l'ordine episcopale è divinamente costituito e i suoi originari diritti discendono da Cristo stesso; quindi la Curia romana non deve offendere i diritti delle Chiese locali. Berardi sottolinea la differenza tra la Chiesa propriamente detta e la Corte romana, che, come entità temporale, non può sfruttare la religione per la ragion di Stato ed il governo dei territori pontifici (per es. fulminando le scomuniche); contesta la legittimità delle ben pagate dispense e di certi usi della Curia romana. Nega l'infallibilità pontificia.

Il Bertola vede il giurisdizionalismo del Berardi come naturalmente inserito nella tradizione regalista della politica piemontese (A. BERTOLA, *Introduzione*, in C. S. BERARDI, *Idea del governo ecclesiastico* cit., p. 35). Alphons Van Hove segnala come autori italiani "infetti" di gallicanismo Paolo Sarpi, Marco Antonio De Dominis e Carlo Sebastiano Berardi, commentando « traditionem gallicanam ianseniani prosecuti sunt » (A. VAN HOVE, *Prolegomena*, Malines-Roma 1945, p. 549). L. CARRET (alla voce *Berardi Charles Sebastien*, in *Dictionnaire de droit canonique*, II, Parigi 1937, p. 766), esprime una censura più prudente affermando: « esprit profond et hardi, tres critique, Berardi doit être consulté avec precaution ».

Si avverte che nel tracciare sommariamente i profili del Berardi e dei canonisti successivamente citati in questo articolo, si sono utilizzate, di massima, le seguenti opere istituzionali: J. F. VON SCHULTE, *Die Geschichte der Quellen und Literatur des Canonischen Rechts von Gratian bis auf die gegenwart*, III voll., Stoccarda 1875-1880; *Enciclopedia Italiana*, XXXV voll., Roma 1929-1937; *Dictionnaire de droit canonique*, VII voll., Parigi 1935-1965; *Enciclopedia Cattolica*, XII voll., Roma 1949-1954.

[32] Il Bono nacque a Verzuolo il 26 gennaio 1738. Frequentò l'Università di Torino conseguendo, nel 1756, la laurea *in utroque iure*. Ebbe come maestri Francesco Antonio Chionio ed il Berardi. Nel 1767 il Bono fu chiamato alla cattedra di istituzioni del diritto canonico e, nel 1768, sostituì il Berardi nell'insegnamento di "decretali". Fu in relazione con intellettuali come il diplomatico inglese Louis Dutens ed i giansenisti Bentivoglio e l'abate Francesco Berta. Il Vallauri lo definì « ingegnoso e dotto professore, stimato anche fuori dal Piemonte, ma uomo di voglie alquanto accese » (T. VALLAURI, *Storia delle Università degli Studi del Piemonte*, III, Torino 1845, p. 219). Lo spirito acuto e brillante del Bono ebbe modo di mettersi in luce quando applicò la filosofia allo studio del diritto e contribuì (per la parte giuridica) all'edizione delle opere di Leibniz. In proposito Gaspare Morardo mantenne sempre alta la stima per il Bono, e ne ricordò la figura e l'opera con entusiasmo insolito: « in quel medesimo tempo e per opera dello stesso ministro [il Bogino] salì alla cattedra del dritto canonico il celebre sig. abate Bono e fu questi il primo che portò in Piemonte lo spirito filosofico nella scienza delle leggi, e segnatamente nella giurisprudenza ecclesiastica. Quella strana infallibilità che insieme ad un illuminato stravagante potere sovra i re, sovra i popoli, sovra i concili, e in cielo e in terra, e in ogni luogo pretendevano avesse il papa e i venali giureconsulti romani, sparve ben tosto ai primi lampi di luce che vibrarono dalle loro cattedre il Fassoni e il Bono; e sparve pure quell'immensità di giurisdizioni che sovra tutte le altre chiese [...] usurpò la sede di Roma » (G. MORARDO, *Elogio storico del teologo Ludovico Pagano*, Torino 1808, p. 41).

La fama del Bono è confermata da Carlo Denina che del canonista torinese fu sincero ammiratore definendolo « homme d'un esprit brillant et profond, qui a mis de la

istituzioni, pure allievo del Berardi, fu designato a tenere il corso del maestro [33].

In conseguenza di tale trasferimento il Baudisson ricevette il 12 settembre 1768 dal re Carlo Emanuele III la nomina a professore di

philosophie dans une science qui ne paroissait si peu susceptible » (C. DENINA, *Prusse littéraire sous Frédéric II*, I, Berlino 1790, p. 398). Il Bono scrisse quasi esclusivamente per la scuola e di questa produzione restano molti brevi trattati, vere e proprie dispense *ad usum studentium*. Sono per lo più senza data e si possono così elencare: *Ex iure ecclesiastico ad titulum de summa Trinitate, et de fide catholica* (sono 48 tesi); *Ex iure ecclesiastico ad titulum de sponsalibus et matrimonio* (68 tesi stampate a Torino nel 1784 e ristampate nel 1788); *Tractatio de coniugiorum iuribus* (ristampate col titolo *De coniugiorum iuribus*); *Ex iure ecclesiastico ad titulum de praebendis et dignitatibus* (58 tesi uscite a Torino nel 1787 e 1788); *Ex iure ecclesiastico ad titulum de concessione praebendae* (29 tesi edite nel 1789); *Ex iure ecclesiastico ad titulum de renuntiationibus* (44 tesi); *Ex iure ecclesiastico ad titulum de iure patronatus* (17 tesi); *Tractatio de criminibus* (52 tesi) seguite da *Appendix de usuris* (7 tesi) stampate in Torino nel 1790. Nel 1787 il Bono compose anche un trattato *De potestate Ecclesiae* rimasto inedito, che oggi è conservato nella B.A.V., Fondo Patetta, ms. 142.

L'insegnamento del Bono contrastò in particolare l'autorità pontificia e riassunse gli elementi della cultura giurisdizionalista e anticurialista che in Torino avevano diffuso i suoi predecessori. Il Bono si distinse per la minuziosa ed eterodossa interpretazione della materia matrimoniale esposta, in forma definitiva, nel trattato *De coniugiorum iuribus* (edito nel 1788 senza *imprimatur*). Secondo il Bono nel matrimonio occorre distinguere il contratto dal sacramento; la sacramentalità si aggiunge al contratto civile come un elemento accessorio che non ne cambia la natura; dunque, date queste premesse, il Bono può dichiarare che il matrimonio, considerato quale negozio civile, fa parte delle materie sottoposte alla legge dei sovrani. Il potere di regolare il vincolo nuziale, appartenuto ai principi pagani, è rimasto intatto, anche dopo l'instaurazione della legge di Cristo, in tutti i sovrani: i Longobardi in Italia ed i Goti in Spagna, per esempio, usarono di questa potestà per proibire certi matrimoni (G. B. BONO, *De coniugiorum iuribus*, tesi VII, *de iure principis circa matrimonium*, pp. 3, 4, 5). Quando il principe vieta le nozze oppure le rende nulle non esercita la sua potestà sul sacramento, ma sul contratto; non si ingerisce nella sfera spirituale più di colui che, inquinando l'acqua del battesimo, impedisce l'esistenza del sacramento per mancanza della materia valida (G. B. BONO, *op. cit.*, p. 7). Il Bono ripete insistentemente che mai i sovrani hanno rinunciato all'esercizio delle loro prerogative sul patto nuziale; è vero che dal X secolo circa presero ad usarle meno frequentemente e poi cessarono; ma nello stesso periodo « tacito principum consensu » la Chiesa subentrò in quelle funzioni sostituendo i governanti che non persero la titolarità dei loro legittimi poteri. Il Bono cita i casi del duca Emanuele Filiberto di Savoia il quale proibì ai sudditi di contrarre matrimonio con stranieri senza il suo consenso; e della Francia, dove l'assenza del consenso sovrano rende nulle le nozze celebrate da principi del sangue (G. B. BONO, *op. cit.*, pp. 8-9).

A maggior sostegno delle sue dottrine e per dimostrare la propria ortodossia, il Bono contesta Lutero perché, dice il canonista torinese, Lutero negando alla Chiesa il potere di stabilire impedimenti, tolse la stessa facoltà pure ai principi ed in conseguenza di ciò è stato bollato come eretico (G. B. BONO, *op. cit.*, tesi VIII, *de potestate Ecclesiae in matrimonia*, pp. 7-8). Cfr. l'analisi riservata alla dottrina matrimoniale del Bono dallo STELLA (*Giurisdizionalismo e giansenismo* cit., pp. 24-28) e dallo JEMOLO (*Stato e Chiesa* cit., p. 264 ss.). Né l'Università, né l'arcivescovo di Torino mons. Costa sollevarono proteste per l'insegnamento del Bono. Così si mosse il camaldolese Claudio Romualdo Biagi che sotto lo pseudonimo di Pietro Romualdo Nicopolitano pubblicò una *Epistola ad anonymum antecessorem taurinensem, qua illustrantur eius editae ex typographia Soffietti*

istituzioni del diritto canonico. Il re nella *Patente* emanata per la circostanza riconosce i meriti dell'appena trentunenne abate e dichiara:

« le informazioni avute della dottrina, applicazione, prudenza, ed altre

anno 1788 propositiones de potestate Ecclesiae in matrimonio. Dopo questa pronuncia l'Università fece scendere in campo il professore di teologia Giuseppe Bruno, definito dal Vallauri « inclinato per natura alle dispute e assai bramoso di fare mostra di sé ». Il Bruno, nemico personale del Bono, difese l'ortodossia in modo da richiamare l'attenzione del ministro della Santa Sede a Torino, mons. Ziucci, il quale così ne descrisse l'intervento: « dopo il lasso di dieci anni, da che l'avvocato Bon, professore di canonica in questa regia Università, detta la massima, che gl'impedimenti matrimoniali spettino alla podestà de' principi, un certo teologo Brun, professore di teologia alla stessa Università ed uomo di soda massima, sostenne in una tesi la proposizione contraria, adducendo il canone 4° della sessione 24 del Concilio di Trento ». Lettera del 12 agosto 1789 al cardinale Segretario di Stato conservata nell'ARCHIVIO VATICANO in Roma (Nunziatura Savoia, sm., reg.), pubblicata in P. SAVIO, *Devozione di Mgr. Adeodato Turchi alla Santa Sede. Testo e DCLXXVII documenti sul giansenismo italiano ed estero*, Roma 1938, p. 401, doc. CLXVIII.

Ma le lezioni del Bono destarono nuovamente l'attenzione dello Ziucci quando nel 1790 il canonista pubblicò sette tesi *De usuris* come appendice al trattato *De criminibus*. Il Bono si sforzava di stravolgere il significato della enciclica *Vix pervenit* del 1 novembre 1745 con la quale Benedetto XIV aveva condannato la pratica usuraria. Per il Bono dal documento pontificio sarebbe emersa invece la liceità dell'usura praticata nei tempi antichi, approvata dai sovrani, giustificata (se accompagnata da equi interessi monetari) anche da alcuni passi delle sacre scritture.

Stavolta il cardinale Costa si lamentò con il conte Corte che nella veste di Gran Cancelliere e di membro del Magistrato della Riforma avrebbe dovuto maggiormente vigilare sulla diffusione di simili teorie nell'Università. Nel 1790 il Bono suscitò ancora polemiche per l'accusa di aver aderito al sistema politico teorizzato da Rousseau. Per contrastare quella che ritenne una pura malignità propalata per screditarlo, il canonista redasse la *Memoria nella quale il professor Bon giustifica l'opinione intorno l'origine del potere sovrano*, conservata in B.R.T. (Varia 247).

Il Bono continuò le lezioni di diritto canonico fino al 24 ottobre 1797, quando, su consiglio della Giunta ecclesiastica, venne giubilato insieme al Baudisson. Prese parte al Governo Provvisorio del Piemonte in seno al quale ricoprì la carica di presidente. Morì il 14 marzo 1799. La sua memoria fu dichiarata « cara alla patria »: cfr. *Nuova legislazione del Piemonte*, I, Torino anno XIII (1805), *Elogio alla memoria del cittadino Bono*, p. 62. L'arcivescovo di Torino, Buronzo del Signore, non volle che il nome del Bono fosse inserito nell'elenco dei sacerdoti defunti della diocesi. Il Morardo rimprovera al Baudisson di non aver pubblicato i manoscritti che il « troppo buono abate Bono » gli aveva lasciato (G. MORARDO, *Memoria ragionata* cit., p. 110). Si veda anche G. MORARDO, *Elogio dell'abate Agostino Bono professore di diritto canonico nella regia università degli studi rendutosi defunto nell'anno VII essendo membro del governo provvisorio, passim*. Per la biografia del Bono si veda G. RICUPERATI, *Bono Giovanni Battista Agostino*, in *D.B.I.*, XII, Roma 1970, pp. 282-285.

[33] « Nella circostanza d'essere rimasta vacante, per la morte del professore sacerdote Berardi nostro consultore canonista, la cattedra del ius canonico nella nostra Università degli studi, sendoci stati fatti presenti i saggi di dottrina, attenzione e perspicacia dati dal sacerdote Giovanni Battista Agostino Bono nel sostenere quella di professore di Istituzioni canoniche nella medema Università, ed essendo noi accertati, che egli sia assai versato in queste materie per essersi longamente applicato, ci siamo di buon grado mossi di destinarlo alla suddetta cattedra del ius canonico ». A.S.T., Camerale, *Controllo Finanze*, Patenti, vol. 41, *Patente* del 13 settembre 1768, cc. 159 v.-160 r..

virtuose qualità del sacerdote teologo, ed avvocato collegiato Innocenzo Maurizio Baudisson di Torino, stato particolarmente istruito, ed istradato per le cose canoniche dall'or defunto professore Berardi, alla di cui catedra del ius canonico ha egli lodevolmente supplito nel decorso del passato anno scolastico, ci hanno invitati ad eleggerlo per professore delle istituzioni canoniche nella nostra Università degli studi, stante la promozione del professore Bono alla suddetta catedra de' canoni, e ci rendono persuasi, che sarà per compierne le incombenze con nostro gradimento » [34].

Di ben diverso parere è il nemico giurato di Baudisson, lo scolopio Gaspare Morardo che nel suo già citato *pamphlet*, intinta la penna nel veleno, racconta a modo suo, come « essendo egli cotanto ignorante fu creato professore dell'Università ». Prosegue infatti:

« il fu conte delle Mallare Ignazio Donaudi uomo se altro mai limpido schietto, e d'ottimo cuore [...] che un'infinità di aneddoti di storia patria sapea e antichi e recenti, e con mirabile amena facondia li narrava, raccontò pure l'intrigo che portò prete Baudissone alla cattedra, e che fedelmente io qui rapporto. Era costui legato in parentela col conte Bogino a cagione di donne: (e già si sa che le donne a diritto e a rovescio creano ad ogn'istante parentele infinite). Questo suo parente però tuttoché onnipotente in que' tempi, siccome ne conosceva appieno l'ignoranza e l'indole non avrebbe osato giammai di proporlo al re non solo in qualità di professore, ma neppur di segretario anzi neppur di bidello nell'Università: ma con tuttocciò la parentela con quel grand'uomo fu molto propizia a' suoi voti a' suoi disegni, alle sue brighe. Essendo agli estremi del viver suo in Mondovì il ch. Berardi professore di diritto canonico, si finse una lettera commendatizia di quest'insigne professore diretta al Gran Cancelliere Caissotti, il quale avendo un'alta stima verso il Berardi, e anche lusingandosi di obbligare in questo modo il Bogino, la presentò al re Carlo Emanuele III; e così con quest'inganno riuscì al prete Baudissone d'essere nominato professore d'instituzioni canoniche » [35].

Si può osservare che il Berardi morì appena cinquantenne mentre da Oneglia, dove aveva trascorso una lunga convalescenza a seguito di grave malattia, si riportava a Torino. Nell'anno accademico precedente, in cui gli era stato impossibile tenere lezione, il Baudisson, secondo le parole della *Patente* del 12 settembre 1768, lo aveva « lo-

[34] A.S.T., Camerale, *Controllo Finanze*, Patenti, vol. 41, *Patente* del 12 settembre 1768, cc. 157 r. e 157 v..

[35] G. Morardo, *Memoria ragionata* cit., pp. 122-123.

devolmente supplito ». Alla luce di questi dati sembra incredibile il racconto del Morardo, sia perché attribuito ad un personaggio già defunto, il conte Donaudi delle Mallare, sia perché pretende di svelare una fraudolenta raccomandazione di cui il Baudisson non aveva necessità.

Gaspare Morardo in un'altra sua operetta attribuisce all'intervento del Bogino la nomina dell'abate Bono a docente di « ragion canonica » [36]. Certo è verisimile che tanto il Baudisson quanto il Bono abbiano raggiunto la loro posizione anche grazie al prestigio di cui godeva il Bogino.

Durante il regno di Carlo Emanuele III si accentuò la difesa dei diritti regi contro il clero ad opera di tutta la Corte sabauda. L'insegnamento impartito nell'Università di Torino dalle due cattedre canonistiche doveva riuscire vantaggioso ad una politica ecclesiastica decisamente anticuriale. In tale situazione collocare professori ligi alla monarchia significava per il ministro Bogino rendere più salda la tutela degli interessi statali in quella sede privilegiata di formazione dottrinale ed etica che era l'Ateneo. Ecco che nell'ingiuriosa narrazione svolta dal Morardo [37] per Baudisson, si intravvede, camuffata dalla calunnia, una verità più che plausibile: l'insediamento del Baudisson, contemporaneamente a quello del Bono, cioè di due canonisti non proprio ortodossi, ma ben fidi allo Stato, attesta l'attuazione di un unico disegno voluto e realizzato dal Bogino.

È significativo che nel 1773, quando il Bogino fu bruscamente licenziato da Vittorio Amedeo III non appena salito al trono [38], il profes-

[36] G. Morardo, *Elogio del teologo Ludovico Pagano* cit., p. 41.

[37] Il Morardo si chiede (nel solito stile ignobile) « con quali opere di cotest'uomo singolare si potrà ornare la biblioteca? Senza dubbio si possono descrivere tutte con la cifra zero. Ma ... e le istituzioni canoniche che dettava e spiegava, tuttoché stentatamente, nell'Università? ... i professori più ragguardevoli e tutti i veri conoscitori di cotesto prete asseriscono che quelle instituzioni non sono di suo marte e non solamente il dicono, ma ne adducono le prove. Poiché al par di me si offrono pronti a giuocare cento contro uno, che se prete Baudissone si chiuda in una camera, e gli si fissi un tema, su cui componga un brieve ragionamento e anche una sola lettera, non è capace a comporla senza un'infinità di spropositi madornali in senso in lingua in ortografia » (G. Morardo, *Memoria ragionata* cit., p. 121).

[38] Il congedo del Bogino, secondo la maggioranza degli storici, segnò l'arresto della politica riformistica intrapresa da Carlo Emanuele III; di contrario avviso è il Ferrone, che scorge nel clamoroso gesto di Vittorio Amedeo III verso il primo ministro del padre il rovesciamento di antiche alleanze tra il potere regio e il ceto degli avvocati-burocrati, cui apparteneva il Bogino e l'inizio di una nuova, positiva evoluzione nel governo

sore di istituzioni canoniche sia rimasto al suo posto. Se davvero fosse stato l'inetto dipinto dal Morardo, il Baudisson, quale satellite del Bogino, sarebbe precipitato assieme al suo protettore. Invece resse la cattedra fino al 1797.

Il Baudisson, docente per quasi un trentennio, dovette influenzare assai più di altri la formazione intellettuale degli studenti dei corsi di giurisprudenza; tra i suoi discepoli si distinse il conte Prospero Balbo, che, per vivacità d'ingegno e soprattutto per essere pupillo del Bogino, fu oggetto di singolare riguardo da parte del Baudisson, legato, seppure quale "parente povero", al ministro sabaudo.

Per la laurea in "leggi" del Balbo, il Baudisson compose due orazioni accademiche lette nell'Università il 25 aprile 1780 [39]. Il primo di questi discorsi d'occasione presenta un certo interesse per comprendere il pensiero dell'autore sull'educazione e sugli studi a cui indirizzare la gioventù. In elegante latino il Baudisson sottolinea innanzi tutto l'importanza della cultura e di una buona istruzione affinché gli animi inesperti dei giovani possano distinguere il vero dal falso, ciò che giova al bene pubblico e ciò che gli è contrario [40].

piemontese. Secondo l'autore si creò un nuovo patto tra aristocrazia illuminata e sovrano che impegnò figure come il Morozzo, il Saluzzo, il Brezzè, il Perrone, il Nicolis di Robilant e altri in un rinnovamento culturale basato sullo spirito scientifico. A simili programmi di riformismo sarebbero da ascrivere la fondazione dell'Accademia delle Scienze, il rinnovamento dell'esercito e un tentativo di riforma fiscale. Di fronte al riformismo moderato dei Mellarède, Ormea e Bogino, i riformatori piemontesi dell'ultimo scorcio del Settecento avrebbero dato vita ad una nuova importante esperienza per la vita sociale, culturale e politica del Piemonte. I tecnocrati, gli scienziati, in accordo con il sovrano, sarebbero stati gli animatori di questo presunto processo evolutivo all'interno della società sabauda: V. Ferrone, *Tecnocrati militari e scienziati nel Piemonte dell'antico regime. Alle origini della Reale Accademia delle Scienze di Torino*, in « Rivista Storica italiana », XCVI, fasc. II (1984), riedito in *La nuova Atlantide e i Lumi. Scienza e politica nel Piemonte di Vittorio Amedeo II*, Torino 1988 (Gli archetipi di una regione di frontiera: il Piemonte moderno, I), p. 24 ss..

[39] I. M. Baudisson, *Orationes pro comite Prospero Balbo cheriensi*, Torino 1780. Del Baudisson restano inoltre le seguenti orazioni: *Oratio habita IV non. iulii anni MDCCLXXXI in solemni inauguratione clarissimi prolytae Danielis Platzaert taurinensis comitis a Saxiis*, Torino 1781; *Ne' funerali di sua eccellenza il balio fr. d. Giovanni Secondo Canalis di Cumiana gran croce del Sacro Ordine gerosolimitano generale di fanteria nelle armate di Sua Sacra Reale Maestà*, Torino 1783; *Orationes pro clarissimo Iosepho Friderico Milliet*, Torino 1786; *Orationes pro nobilissimo comite Carolo Victorio Ferrerio a Marmora taurinensi*, s.l. e s.d..

[40] I. M. Baudisson, *Orationes pro comite Prospero Balbo* cit., p. 6. Il Baudisson critica gli scienziati che studiano senza regole solo ciò che appare nuovo e meraviglioso, anche se è argomento privo di senso comune; uomini di questo genere usano la mente senza un corretto discernimento, affrontano gli argomenti alla cieca e li studiano superficialmente. Così nascono le superstizioni, come il considerare le comete non semplici

Ma, si chiede il Baudisson, quale è la migliore pedagogia? Scarta subito l'educazione privata, comunque avara di buoni risultati. Infatti se gli stessi genitori impartiscono un insegnamento a parole, fanno disimparare con l'esempio, giacché i figli prestano più fede a quanto vedono che a quel che sentono [41]. Ancora più deleterio è l'uso di assoldare dei precettori che risultano incapaci al compito loro assegnato e di conseguenza si fanno disprezzare e odiare dai loro allievi; essi badano soltanto all'eleganza esteriore del giovane, non gli insegnano nulla se non ad essere aggraziato ed a ricordare arguti proverbi e qualche paroletta ricercata da ripetere in famiglia. Abituano i ragazzi a usare sottigliezze verbali e li spingono ad esercitarsi in infruttuose dissertazioni. Da una scuola simile gli allievi escono, conclude il Baudisson, come un mosaico, pieni di nozioni inutili e non coordinate; o piuttosto somigliano a quei vasi cinesi che ci arrivano belli ed eleganti all'apparenza, ma ripieni di polvere e di ragnatele [42]. Il Baudisson prosegue citando l'ottimo sistema di studio elaborato da Francesco Bacone e fondato sull'osservazione diretta della natura [43]. Invece i « mercenarii institutores » fanno proprio il contrario e non favoriscono alcun progresso nella vera conoscenza.

Dopo avere rivolto tante critiche ai sistemi didattici del suo tempo, il Baudisson arriva infine a lodare Prospero Balbo per gli studi felicemente conclusi nella regia Università. Paragona il giovane conte ad un novello Telemaco, seguito e protetto da un degno Mentore che non può essere che il Bogino [44].

Come nota il Romagnani, l'elogio era indirettamente rivolto al Bogino « il ministro riformatore che aveva scelto per il suo pupillo il canale dell'istruzione pubblica, distinguendosi in questo da gran parte degli uomini del suo rango che preferivano servirsi di istitutori privati per la educazione dei figli » [45].

fenomeni naturali, ma presagi di lutto e di devastazione (*op. cit.*, p. 7). Oggi, prosegue l'oratore, grazie alla nuova luce gettata dal progresso delle cognizioni scientifiche, si possono evitare simili errori. Tutti i popoli cercano gloria dalla filosofia e dalla scienza e persino nelle estreme regioni del nord Europa si stampano volumi sui metodi con cui educare, a scuola o in famiglia, la gioventù (*op. cit.*, p. 8).

[41] *Op. cit.*, p. 8.

[42] *Op. cit.*, p. 9.

[43] *L. cit.*.

[44] *Op. cit.*, p. 10.

[45] G. P. Romagnani, *op. cit.*, I, p. 9.

Il tono amaro delle parole del Baudisson è caratteristico per un altro aspetto che dimostra una preparazione culturale piuttosto ricca e aggiornata ai tempi. Infatti dal linguaggio adoperato (pervaso di immagini come la « luce delle lettere », la vita degli ignoranti paragonata ad un sonno), e dal disprezzo per le superstizioni e per le sottigliezze dialettiche, dall'importanza data all'educazione realistica, fondata sull'osservazione diretta delle cose, rispetto all'educazione tradizionale, si percepisce un pensiero decisamente illuministico forse derivato dalla lettura dell'*Émile* di Rousseau. Tale sensazione è confermata dal passo dell'orazione in cui il canonista ricorda le virtù della casata dei Balbo e dei Benso, quelle virtù che sono doni della sola natura: « a natura essentiales, ut philolosophi loquuntur, differentias inter homines proficisci »[46]. Indubbiamente si tratta di concetti illuministici esposti con cautela, ma che indicano fiducia nella ragione, avversione alla consuetudine ed al pregiudizio, desiderio di vedere diffusa la più vasta cultura per debellare l'oscurantismo e l'ignoranza. Un generico accenno al ruolo della religione non sembra molto convincente[47].

Nella seconda orazione il Baudisson descrive le origini del casato dei Balbo, traccia la storia della famiglia e le sue benemerenze verso i Savoia.

Questi due discorsi furono favorevolmente commentati dalle « Effemeridi letterarie di Roma » del 20 maggio 1780[48]. Il periodico, stampato nella capitale pontificia, fu però poco dopo causa principale di un'astiosa *querelle* che vide schierate l'una contro l'altra la Curia romana e la Facoltà giuridica torinese. Baudisson e Balbo si trovarono coinvolti in ruolo di protagonisti.

Il contrasto iniziò perché Prospero Balbo il 30 maggio 1781, avendo sostenuto l'esame per essere aggregato al collegio dei dottori di giurisprudenza dell'Università di Torino, presentò una tesi il cui contenuto, ricco di temi giurisdizionalisti, urtava fortemente gli interessi curiali[49]. Ad esempio, nel trattare la controversa questione dei rapporti fra Stato e Chiesa, il Balbo ribadiva con vigore che la Chiesa,

[46] I. M. Baudisson, *op. cit.*, p. 11.

[47] « At omnium excellentissima religio est. Quae religio? Nimirum quae docet in spiritu, veritate, et obedientia Deum colendum ». *Op. cit.*, p. 17.

[48] G. P. Romagnani, *op. cit.*, I, nota 23, p. 10.

[49] *Op. cit.*, I, p. 10.

per la sua natura essenzialmente spirituale, non poteva avanzare esigenze temporali e giurisdizionali e che simili pretese andavano comunque contestate e respinte. Questa posizione coincideva con quella del Pilati[50] e del Febronio[51]. Il Balbo ribadiva anche la « obligatio protegendi

[50] *Op. cit.*, I, p. 11. Carlo Antonio Pilati (Tassullo, presso Trento, 1733-1802) nacque da famiglia italiana della nobiltà rurale ma studiò diritto e storia soprattutto in Germania a Salisburgo, Lipsia, Gottinga, Helmsted, Brunswich, Francoforte, acquisendo una cultura di largo respiro. Nel 1758 si stabilì a Trento come professore di diritto civile e pubblicò il suo primo scritto, *L'esistenza della legge naturale impugnata e sostenuta da C. A. Pilati* (Venezia 1764). Nonostante l'indole filosofica dell'opera, il suo contenuto concettuale è modesto e il Pilati si dimostra più giurista che filosofo. Cfr. M. Rigatti, *Un illuminista trentino del secolo XVIII, Carlo Antonio Pilati*, Firenze 1923, p. 57 ss.. Seguirono le altre opere: *Ragionamenti intorno alla legge naturale e civile* (Venezia 1766); *Di una riforma d'Italia* (Venezia 1767), a cui è soprattutto legata la fama del Pilati, il quale descrive in forma semplice e accessibile i mali che, secondo lui, affliggevano l'Italia: primo tra tutti e più pernicioso, la tirannia politica e intellettuale della Chiesa romana. Il Pilati, per sanare la condizione dell'Italia, intende promuovere la libertà religiosa, chiede di abolire per sempre i tribunali dell'inquisizione ed il clero regolare (accusato di aver corrotto il cristianesimo con devozioni superstiziose coltivate solo a scopo di lucro), propone di riformare il clero secolare e di istruire il laicato. Probabilmente per la *Riforma* il Pilati attinse anche all'opera *Dell'impiego delle persone* del Denina. Cfr. M. Rigatti, *op. cit.*, p. 121 ss.. Nel 1768 il Pilati stampò le *Riflessioni di un italiano sopra la Chiesa in generale, sopra il clero sì regolare che secolare, sopra i vescovi ed i pontefici romani e sopra i diritti ecclesiastici dei principi* (Borgo Francone [Coira]). L'opera è preceduta dal racconto favoloso del regno di Cumba (che risente del *Candido* di Voltaire); nello Stato di Cumba, ricco e prospero, gli abitanti vivono felicemente finché non sono sconvolti e abbrutiti dall'arrivo dei missionari cattolici, desiderosi di asservire tutto il regno alla tirannia papale. Dopo questa narrazione, denigratoria delle istituzioni cattoliche e degli ordini regolari, il Pilati spiega il concetto di Chiesa: la Chiesa è una comunità di fedeli dei quali nessuno è superiore o inferiore; i cristiani devono essere soggetti ai sovrani ed ai magistrati come prescrisse Cristo; la società cristiana come tale non ha alcun potere civile o politico. La divisione dei membri della Chiesa in laici ed ecclesiastici, secondo il Pilati, fu introdotta solo nel III secolo per invenzione dei sacerdoti, giacché prima era sconosciuta. L'autore evidenzia le trasformazioni della Chiesa primitiva, l'accentramento progressivo di ogni potere nel sommo pontefice, il sostegno prestato dai regolari alla Sede romana; la manomorta ecclesiastica è considerata un abuso, i privilegi ecclesiastici e gli ordini religiosi vanno soppressi. Cfr. M. Rigatti, *op. cit.*, p. 136 ss.. Tutte le opere del Pilati, impregnate di un giurisdizionalismo che quasi sempre si risolve nell'anticlericalismo più esasperato, furono poste all'Indice. Nel 1767 il Pilati si trasferì a Coira, dove fondò un « Giornale letterario »; nel 1779, tornato in patria, si oppose, per questioni giudiziarie, al nuovo principe vescovo di Trento, Pietro Vigilio Thun, il cui governo destò ben presto una triste fama. L'infelice prelato « squilibrato e senza scrupoli » fece bastonare il Pilati da due sicari che lo lasciarono mezzo morto e con gravi conseguenze sulla sua salute (M. Rigatti, *op. cit.*, pp. 236-247). Qualche autore definì il Pilati un giansenista; ma la Rigatti dimostra che non è così: egli fu soprattutto un illuminista, sensibile alle dottrine massoniche, giuseppiniste e febroniane. Cfr. M. Rigatti, *op. cit.*, p. 188 ss.. Recentemente Maria Rosa Di Simone ha riconosciuto i meriti del Pilati nello sviluppo dell'attività scientifica civilistica durante gli anni dell'insegnamento trentino e lo ha affiancato a Francesco Vigilio Barbacovi per l'importanza della sua azione riformatrice « parte non trascurabile della più vasta vicenda dell'illuminismo giuridico italiano »: cfr. M. R. Di Simone, *Sull'influenza della cultura giuridica austriaca nel litorale tra Settecento e Ottocento*, in « Clio », XXVI,

Ecclesiam » a vantaggio dello Stato e richiedeva una volta per tutte la puntuale definizione delle competenze tra foro ecclesiastico e tribunali civili, così da evitare le ricorrenti dispute con Roma [52]. Infine confutava il pensiero di Rousseau, dimostrando la superiorità della monarchia sopra ogni altra forma di governo, seppur in una visione di temperamento dell'assolutismo del sovrano.

Simili testi, rileva il Romagnani, non presentavano nulla di scandaloso: si trattava della sintesi di idee circolanti da anni nell'Ateneo torinese ad opera di Campiani [53], Chionio [54], e persino Berardi [55].

fasc. 1 (1990), p. 35. Cfr. pure ID., *Legislazione e riforme nel Trentino del Settecento. Francesco Vigilio Barbacovi tra assolutismo e illuminismo*, Bologna 1992, pp. 22-24. Sulle opere del Pilati cfr. *Bibliografia Pilatiana (1764-1984)*, a cura di L. BORRELLI e A. DI SECLÌ, in « Annali dell'Ist. Stor. italo-germanico in Trento », XI (1985), p. 295 ss..

[51] Giustino Febronio è lo pseudonimo di Johann Nikolaus Von Hontheim (1701-1790), vescovo coadiutore dell'arcivescovo Elettore di Treviri. Egli assunse il nome di Febronio nella sua opera principale *De statu praesenti Ecclesiae et legitima potestate romani pontificis*, edita nel 1763 e messa all'Indice nell'anno successivo. In essa il Febronio negò il primato pontificio, lasciando al papa le sole prerogative di onore e rivalutò la posizione del corpo episcopale. Il libro ebbe vasta risonanza e l'imperatore Giuseppe II se ne valse nella sua lotta con Roma.

[52] G. P. ROMAGNANI, *op. cit.*, I, p. 12. È importante l'osservazione del Dionisotti: « alla fermezza del Governo nel voler rispettata la propria autorità facevano eco le dottrine sulle materie canoniche che si professavano nell'Università torinese, che raffermavano e tramandavano le tradizionali massime, le quali mantenute vive toglievano alla romana Curia la speranza di poter ritornare agli antichi abusi, e riacquistare la perduta ingerenza, a pretesto di religione, sulle cose di esclusiva competenza dello Stato. D'onde ebbe origine la sorda guerra mossa contro i professori di sacri canoni dell'Università, sotto colore che insegnassero dottrine contrarie alla religione cattolica » (C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, I, Torino 1881, p. 288).

[53] Mario Agostino Campiani (1694-1741) di Priverno, fu il più famoso discepolo di Gian Vincenzo Gravina e nel 1714 si laureò in *utroque iure*. Sui rapporti tra il Campiani ed il Gravina è utile vedere C. GHISALBERTI, *Gian Vincenzo Gravina giurista e storico*, Varese 1962 (Ius Nostrum, VIII), nota 114, p. 62. Il Campiani frequentò il d'Aguirre, il Metastasio e gli altri intellettuali della cerchia di Gravina. Il d'Aguirre lo chiamò a Torino nel novembre 1721 per la cattedra di diritto civile. In questo stesso anno ricevette l'incarico dal re di raccogliere le sentenze dei Senati di Torino, Casale e Nizza. Venne poi nominato docente di istituzioni canoniche ed infine di diritto canonico. Il suo insegnamento fu turbato da un episodio increscioso: venne fatto circolare un foglio anonimo contenente dieci proposizioni giudicate eretiche tratte dalle lezioni di teologia del padre francese Krust e del savoiardo padre Mellet e ben diciannove tesi espunte dalle dottrine del Campiani (T. VALLAURI, *op. cit.*, III, pp. 75-77). Vi fu chi intravvide nelle accuse al Campiani ed ai suoi colleghi un attacco dei Gesuiti. Cfr. F. COGNASSO, *Vita e cultura in Piemonte dal medioevo ai giorni nostri*, Torino 1969, pp. 160-161.

Il re Carlo Emanuele III, interessato a mantenere buone relazioni con Roma, promosse subito le indagini del caso. Il Magistrato della Riforma incaricò il canonico Boggio di esaminare gli scritti del Campiani, e il canonico Colombardo per l'opera dei due teologi. Questa analisi rivelò infondate le accuse e l'11 agosto 1731 si pubblicò un manifesto che ribadiva la fedeltà degli insegnanti torinesi al magistero della Chiesa. I responsabili delle accuse erano individuati in coloro che « invidiosi della gloria e del

Le « Efemeridi letterarie di Roma » edite l'11 agosto 1781 lodarono sia la tesi di Balbo sia i suoi « eccellenti maestri torinesi ». L'elogio ridondava a vantaggio del Baudisson, che l'articolista anonimo (ma,

lustro dell'Università aveano in altra congiuntura tentato, ma invano, d'ingombrarne lo splendore » (T. VALLAURI, *op. cit.*, III, p. 76 e pp. 265-266, doc. XV, 11 agosto 1731). Sull'insegnamento del Campiani cfr. la *Memoria per la Università di Torino* (conservata in Roma, Biblioteca Corsiniana, cod. 1195, coll. B 11) studiata e pubblicata da G. RICUPERATI, *L'Università di Torino e le polemiche contro i professori in una relazione di parte curialista nel 1731*, in « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », LXIV, fasc. II (1966), pp. 371-373.

Lo Stella, che analizzò l'opera canonistica di Campiani, non vi ha ritrovato nulla di sospetto; non lo ravvisa né giansenista, né giurisdizionalista. Piuttosto individua una nobile aspirazione del Campiani nell'auspicare, per la Chiesa, la disciplina austera dei tempi primitivi. Di certo, ricorda lo Stella, « egli aveva sott'occhio il tormento diplomatico che affaticava la corte sabauda e la romana in cerca di un accordo stabile e rifletteva con amarezza sincera sulla disistima che sull'una e sull'altra gettavano certi contrasti » (P. STELLA, *op. cit.*, pp. 11-12).

Nell'anno accademico 1734-35 il Campiani, malfermo di salute, fu sostituito da Giuseppe Ignazio Corte. Dell'attività canonistica del Campiani rimase un trattato inedito, *De arte critica in canonum prudentia*, ricordato e descritto dal Somis (G. B. SOMIS, *Elogio di Mario Agostino Campiani*, in « Ozi letterari », I, Torino 1787, pp. 73-94). Nella biblioteca dei conti Biandrà di Reaglie a Milano è custodito un *Cursus institutionum iuris pontificii ad hanc formam redactus a sapientissimo antecessore regii taurinensis Archygimnasii Mario Augustino Campiano a Priverno* trascritto nel 1724 da Vespasiano Ludovico Biandrà. Il testo, ad un esame sommario, non presenta spunti particolarmente significativi di giurisdizionalismo.

Nel 1724 il Campiani pubblicò in Torino l'opera *De officio et potestate magistratuum romanorum et iurisdictione libri duo* (ristampata a Ginevra nel 1725) che contiene la storia dello sviluppo e dell'organizzazione del potere giudiziario nella società romana. Cfr. G. RICUPERATI, *Campiani Mario Agostino*, in *D.B.I.*, XVII, Roma 1974, pp. 530-533.

[54] Francesco Antonio Chionio nacque a Monasterolo di Lanzo nel 1709. Laureatosi in "leggi" a Torino nel 1732, ricevette poco dopo gli ordini sacri. Nel 1741 fu chiamato alla cattedra di diritto canonico grazie alla protezione del conte Caissotti Gran Cancelliere. Dopo anni di sereno insegnamento, l'abate Chionio nel 1754 ebbe l'infelice idea di esporre nelle sue lezioni un trattato *De regimine Ecclesiae* che gli procurò seri guai. La controversia che ne seguì è ricostruibile dettagliatamente grazie ad un manoscritto, composto di più documenti, intitolato *Vertenza del professor Chionio* conservato in B.R.T. (Misc. 58/376: le carte non sono numerate). Parte dei testi è pubblicata dal VALLAURI (*op. cit.*, III, pp. 300-307, docc. XXVII-XXIX).

Come si legge nella *Retractatio a sacerdote et advocato Chionio voce et scriptis peracta coram excellentissimo archiepiscopo in aedibus episcopalibus* (in *Vertenza* cit.), il Chionio aveva insegnato che « religionis substantiam in solo interiori, et privato cultu consistere. Publicum nullum religionis exercitium dici posse praeceptum a Christo, adeoque illud totum in Caesaris potestate collocandum esse. Publicum Ecclesiae regimen civili potestati subesse, idque luculenter evinci divinarum praeceptionum testimoniis ». Tra l'altro, l'argomento esulava dalla materia del corso e sin dalle prime lezioni suscitò molte critiche che, colpendo il professore, miravano però a tutto l'insegnamento dello Studio torinese. Il sistema esposto nel trattato era senza dubbio di tipo giurisdizionalista e se ne accorse l'arcivescovo di Torino, monsignor Roero, che chiese al sovrano il consenso di esaminare l'ortodossia degli scritti del canonista. Il re volle fare altrettanto e così si formarono due commissioni, una laica ed una ecclesiastica. Il Chionio, vista la

si presume, di origine piemontese) affiancava al Bogino nel ruolo di nuovo Mentore alla guida di un novello Telemaco [56].

Di tutt'altro tenore il giudizio espresso sull'elaborato di Balbo dalle « Efemeridi letterarie di Roma » di qualche settimana dopo. Si denunciava il primo articolo encomiastico come « introdotto surrettiziamente », si bollava la tesi di Balbo « tutta infetta di quel rio Febroniano veleno, che dopo di essere stato vomitato fuori dal suo medesimo Autore, con tanto applauso, e tripudio di tutti i buoni, non sembrava più degno di essere raccolto, e propinato di nuovo da verun altro, e molto meno da un italiano » [57]. La medesima accusa colpiva

piega presa dagli eventi, dichiarò di sottomettersi al giudizio della Chiesa. Ma la commissione ecclesiastica concluse che la dottrina del *De regimine Ecclesiae* era sistema « indegno di scrittor cattolico e sostenuto solo dagli eretici » (T. VALLAURI, *op. cit.*, III, p. 299, doc. XXVI, 8 luglio 1754). Invece la commissione laica, pur riconoscendo che talune proposizioni erano troppo ardite, affermò che il trattato non meritava condanna o censura ecclesiastica. Ma il re, interessato a soffocare lo scandalo, volle punire esemplarmente il Chionio: privato il docente della cattedra, tutte le copie dell'opera incriminata furono ricercate nelle abitazioni degli studenti e date alle fiamme. Allora il Chionio rese la ritrattazione di cui si è detto davanti all'arcivescovo di Torino il 14 agosto 1754. Monsignor Roero scrisse al papa per annunciare l'evento e la sincerità di propositi del canonista. Benedetto XIV espresse la sua soddisfazione e scrisse: « compatiamo altresì il sacerdote, che crediamo aver errato non per cattiva volontà, ma per aver voluto far da teologo quando non lo era, e non aver assolutamente capito nemmeno quegli autori da' quali ha bevuto il veleno, essendo anche visibilmente uscito da que' confini, che essi benché sufficientemente s'erano prefissi » (copia della lettera di Benedetto XIV del 31 agosto 1754 all'arcivescovo di Torino, in *Vertenza* cit.).

Il Roero subito dopo la ritrattazione scrisse anche al cardinale Segretario di Stato rievocando il « disastro impensato » del Chionio e sottolineando che « il pubblico professore stato sin' ora in riputazione di uomo dotto e valente presso tanta gioventù del paese che negli anni addietro frequentò la sua scuola » aveva ripudiato tutte le sue dottrine. Cfr. *Vertenza* cit. Lo Schulte ricordando il caso del Chionio e attribuendo la polemica che lo travolse al suo collega Chignoli (docente di teologia), sostiene che dalla distruzione si salvò una copia del *De regimine*, copia presente nella biblioteca Balbo di Torino. Cfr. J. F. VON SCHULTE, *Geschichte* cit., III/2, Stoccarda 1880, p. 524. Forse si tratta dello stesso esemplare oggi custodito nella B.A.V. (Fondo Patetta, ms 1100), che però appare incompleto. Il testo è molto interessante perché presenta delle vistose sottolineature e dei giudizi che sembrano provenire da un censore, presumibilmente laico.

Nella Biblioteca del Seminario Metropolitano di Torino (ms 16 22) si trova la copia del trattato che, verisimilmente, fu studiata dai membri della commissione ecclesiastica; è in corso uno studio specifico in proposito presso l'Istituto di Storia del diritto italiano dell'Università di Torino che ha in programma pure l'edizione, a breve scadenza, del testo del Chionio.

Per la biografia del Chionio cfr. D. BALANI, *Chionio Francesco Antonio*, in *D.B.I.*, XXV, Roma 1981, pp. 18-20.

55 Cfr. G. P. ROMAGNANI, *op. cit.*, I, p. 11.

56 Cfr. « Efemeridi letterarie di Roma », t. X, n. 36 (8 settembre 1781), pp. 253-256, parzialmente pubblicate da G. P. ROMAGNANI, *op. cit.*, I, p. 12.

57 Cfr. « Efemeridi letterarie di Roma », t. X, n. 36 (8 settembre 1781), pp. 281-282, parzialmente pubblicate da G. P. ROMAGNANI, *op. cit.*, I, p. 13.

l'Università di Torino, il cui insegnamento si reputava allo stesso modo « infetto » di errori.

Baudisson si sentì urtato più di altri dall'attacco e perciò reagì in difesa di se stesso e del suo allievo. Da Rivoli, dove trascorreva l'estate, inviò un domestico a Torino a cercare il periodico e così scrisse al Balbo:

> « spedisco a Torino mio domestico per soddisfare mia impazienza, ed avere un po' più presto copia delle Effemeridi. Credo, che dopo averle lette esclamerò, auri sacra fames etc. Stimerei, che V.S. Ill.ma dovrebbe anche accontentarsi di siffatto sfogo, e non dare, pubblicando forse troppo la cosa, motivo ai malevoli di trionfare. Mi creda, stimatissimo signor conte, non ne faccia caso, e se il signor conte Lanfranchi non ha preso l'impegno di far ritrattare il giornalista, e non ha interposta sua autorità appo l'avvocato Boccardi, perché se ne impedisse ne' Stati del re lo smaltimento, noi senza far chiasso, e dar presa ai maligni ed invidiosi, troveremo il modo, acciò venga in chiaro la verità » [58].

Impazientito, Baudisson, due giorni dopo, scrisse ancora all'allievo:

> « le Effemeridi non mi si consegnano che domani; onde affatto nuovo mi è l'articolo contro di V.S. Ill.ma e dell'Università inserito. Letto che l'avrò, mi farò pregio di communicarle quale io pensi possa essere il più opportuno rimedio. Scriveremo, se vorrà, a più di un giornalista, e se farà d'uopo anche a fra Felice; ma quel che più importa, io assai mi lusingo di poter sapere l'autore delle ingiurie, e questi più d'ogni altro va pubblicamente svergognato » [59].

Le critiche delle « Efemeridi » erano in realtà indirizzate all'Ateneo torinese, come Balbo acutamente intuì e scrisse: « je sçavois deja qu'on cherchoit à insinuer que je n'en étois pas l'auteur pour en faire retomber toute l'haine sur Bon, Baudisson et Bertier » [60].

Insomma in quella calda estate del 1781 il clima tra Roma e Torino si fece infuocato: le « Efemeridi », oltraggiose nei confronti dei

58 Lettera del 14 settembre 1781, conservata in B.A.V., Fondo Patetta, Autografi e documenti, cart. 47, pubblicata da G. P. ROMAGNANI, *op. cit.*, pp. 13-14.

59 Lettera del 16 settembre 1781, conservata in B.A.V., Fondo Patetta, Autografi e documenti, cart. 47, pubblicata da G. P. ROMAGNANI, *op. cit.*, p. 14.

60 Lettera di P. Balbo a C. E. Alfieri datata « Turin 5 août » ma del 5 settembre 1781, conservata in A.S.T., Archivio Alfieri di Sostegno, m. 45, parzialmente pubblicata da G. P. ROMAGNANI, *op. cit.*, nota 37, p. 15.

due protetti di Bogino e dell'Università del Regno, furono vietate negli Stati sabaudi; al pontefice si presentò una protesta formale del sovrano per l'articolo incriminato.

Il papa Pio VI risolse in via diplomatica il conflitto. Il pro-nunzio apostolico a Torino, abate Codronchi disapprovò pubblicamente l'ingiurioso articolo delle « Efemeridi »; in contropartita Vittorio Amedeo III tornò a permettere la circolazione del periodico romano [61]. Il Gran Cancelliere annotò nei registri accademici dell'Università il giudizio espresso in forma ufficiale dal prelato. Certo questo attrito palesava ancora una volta le preoccupazioni e i sospetti che da anni pesavano sull'ortodossia dottrinale dell'Università torinese.

L'origine dei contrasti con l'autorità ecclesiastica si può far risalire al nuovo assetto dato all'Università di Torino dalla riforma di Vittorio Amedeo II [62]. Il re, nel settembre 1714, incaricò Francesco d'Aguirre [63] di studiare un progetto per il rinnovamento dell'Ateneo. Così il

[61] G. P. ROMAGNANI, *op. cit.*, I, p. 15.

[62] La riforma universitaria segna un momento importante della riorganizzazione dell'apparato pubblico perseguita, in un'ottica di accentramento assolutistico, da Vittorio Amedeo II nel corso del suo regno. Il rinnovamento, che coinvolse tutti i settori del meccanismo statale, contribuì a formare un ceto dirigente composto da funzionari fedeli al sovrano, scelti per lo più in base alle « capacità personali » anche nel ceto borghese. Per l'operato di Vittorio Amedeo II si veda M. VIORA, *Le Costituzioni piemontesi (Leggi e Costituzioni di S.M. il Re di Sardegna. 1723 - 1729 - 1770)*, Torino 1928. Sul significato politico delle riforme amedeane si veda G. S. PENE VIDARI, *Profili delle istituzioni sabaude da Amedeo VIII a Carlo Emanuele III*, in « Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della prov. di Cuneo », 89, fasc. 2 (1983), pp. 38-39; I. SOFFIETTI, *Le fonti del diritto nella legislazione del Regno di Sardegna nel XVIII secolo*, in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Roma 1990 (Biblioteca della Rivista di Storia del diritto italiano, 30), p. 680 ss..

L'assolutismo riformatore di Vittorio Amedeo II ebbe notevoli effetti nella politica ecclesiastica del sovrano, impostata secondo il più classico giurisdizionalismo anche grazie all'energico ruolo svolto dal ministro Pietro Mellarède. In proposito R. BERTOLINO, *Ricerche sul giuramento dei vescovi. Contributo allo studio del diritto ecclesiastico subalpino*, II, Torino 1976 (Università di Torino, Memorie dell'Istituto giuridico, Serie II, CLXII), p. 48 ss..

[63] Francesco d'Aguirre, nato nel 1682 a Salemi, laureato in giurisprudenza, fu Maestro razionale della Gran Corte dei Conti di Palermo e verso il 1714 entrò nella Giunta degli affari ecclesiastici di Sicilia, in cui difese i diritti sovrani contro la Curia pontificia. Nel suo piano di riforma dello Studio torinese diede grande spazio alle discipline giuridiche ed umanistiche trascurando le materie scientifiche. Introdusse nelle scuole inferiori piemontesi la grammatica latina di Port Royal (opera didatticamente assai valida per i tempi), ma composta dai giansenisti e per questo considerata eretica, al punto che «il solo lodare la grammatica di Porto Reale [...] pareva a taluni indizio di poca ortodossia» come scrive il VALLAURI (*op. cit.*, III, pp. 27-28). Il d'Aguirre, nel tentativo di aprire la cultura piemontese a nuovi orizzonti, cercò in tutta Italia dei docenti

4 aprile 1715 il siciliano presentò il suo piano *Della fondazione e ristabilimento degli studi generali in Torino*, nel quale si tracciavano le linee fondamentali della riforma in seguito approvata dal sovrano. Risulta evidente la priorità dell'interesse giuridico-regalistico nell'indirizzo generale che si volle dare alla riforma universitaria: non solo il d'Aguirre privilegiò la Facoltà di giurisprudenza, ma si preoccupò che proprio l'insegnamento canonistico giovasse a salvaguardare gli interessi dei principi, pur mantenendosi ineccepibile dal punto di vista formale, in modo da evitare polemiche con l'autorità ecclesiastica [64]. Questo valeva anche per la Facoltà teologica.

Un simile orientamento corrispondeva al metodo già adottato da Vittorio Amedeo II nelle vertenze con Roma: difesa intransigente dei diritti regi, ma cautela nell'impostare temi gallicani o ereticali. Il d'Aguirre per la materia canonica suggerisce la creazione di tre cattedre: la prima per la spiegazione del *Decretum* di Graziano; la seconda per lo studio delle *Decretali*; una terza di istituzioni [65].

L'autore della riforma raccomanda che la scelta dei docenti sia fatta tra i "lettori" più colti e preparati, i quali presteranno giuramento

da insediare a Torino, ma le risposte non furono sempre incoraggianti. Ludovico Antonio Muratori rispose negativamente, ostentando una certa diffidenza per la politica culturale subalpina. Cfr. quanto scrive in merito T. VALLAURI (*op. cit.*, pp. 52-53). Anzi, quando nel 1728 il d'Aguitre lasciò Torino per Milano, il Muratori non nascose la propria soddisfazione, indirizzando all'illustre siciliano queste parole: « ora io non posso che lodare la risoluzione da lei presa, e mi rallegro del volo ch'ella ha fatto con isperanza che migliori e più grati impieghi non mancheranno al di lei merito ». Lettera scritta da Modena l'8 luglio 1728, pubblicata da M. CAMPORI in *Epistolario di Ludovico Antonio Muratori*, VII, Modena 1904, p. 2780, n. 2742.

L'invito del d'Aguirre fu invece accettato da Gian Vincenzo Gravina (il quale però morì prima della partenza per Torino) e da Mario Agostino Campiani. Il d'Aguirre si spense verso il 1753, mentre era al servizio dell'imperatore Carlo VI. Cfr. R. ZAPPERI, *D'Aguirre Francesco*, in *D.B.I.*, I, Roma 1960, pp. 511-512. Sull'attività torinese del d'Aguirre si veda pure G. RICUPERATI, *Bernardo Andrea Lama professore e storiografo*, in « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », LXVI, fasc. I (1968), in particolare pp. 24-28, pp. 40-44, p. 79 ss..

Tornando al Muratori, va osservato che il grande storico dovette in seguito correggere le sue fosche opinioni sull'ambiente piemontese, visto che nell'opera *Dei difetti della giurisprudenza* manifestò il proprio apprezzamento per Vittorio Amedeo II e per la sua imponente attività legislativa. In merito cfr. M. VIORA, *Le Costituzioni piemontesi* cit., p. 374; C. PECORELLA, *Studi sul Settecento giuridico. L. A. Muratori e i difetti della giurisprudenza*, Milano 1964 (Università di Parma, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, 16), pp. 135-136.

[64] G. QUAZZA, *op. cit.*, II, p. 388 ss..

[65] F. D'AGUIRRE, *Della fondazione e ristabilimento degli studi generali in Torino*, Palermo 1901, pp. 83-84.

« di non mai sostenere ed insegnar proposizioni contrarie all'innata podestà del principe; ed a quella spezialmente, che gli compete per ragion divina, per uso, e pratica dell'antica Chiesa, per ragione delle genti, per diritto civile, e per dettame di retta ragione, che tende a conservar i diritti della sua corona, mantener la tranquillità dei suoi popoli, e sostener la libertà, e pace della sua Chiesa, e l'osservanza de' sacri canoni, che quella difendono » [66].

Un riflesso attenuato di questo programma, che fu realizzato di fatto nell'insegnamento canonistico, si coglie pure nelle *Costituzioni* del re Vittorio Amedeo II per l'Università di Torino [67].

Accanto alla riforma universitaria il sovrano avviò la riforma dell'istruzione secondaria creando appositi istituti per subordinare al suo potere assoluto l'intera pubblica istruzione. Tutta la scuola fu sottoposta al controllo del Magistrato della Riforma [68]. In precedenza in Piemonte l'istruzione media veniva impartita dal clero regolare e soprattutto dai Gesuiti [69]. Quando le *Costituzioni* universitarie stabilirono che nessuno avrebbe potuto insegnare se non avesse conseguito i gradi accademici nell'Università, i collegi degli ecclesiastici si trovarono in grave difficoltà [70]. In questo clima scoppiò nel 1731 un primo scandalo per le lezioni di diritto canonico di Mario Agostino Campiani [71]. Nel 1754 Francesco Antonio Chionio dettò dalla cattedra un trattato *De regimine Ecclesiae* che occasionò nuove polemiche [72].

[66] *Op. cit.*, p. 85.

[67] « Invigileranno [i membri del Magistrato della Riforma] che s'insegnino dottrine sane, non contrarie alla religione, e ragioni della corona, e che i canonisti e leggisti non le appoggino a decisioni, consulenti, o altri autori, ma solamente ai canoni, leggi, glose e interpreti più accreditati » (*Regie Costituzioni per l'Università* del 25 ottobre 1720, in F. A. Duboin, *Raccolta* cit., XIV, lib. VIII, tit. III, p. 231).

[68] Era l'organo supremo di governo dell'Università e di tutti gli istituti scolastici, composto dal Gran Cancelliere del Regno, dai quattro presidi delle Facoltà universitarie, da un assessore e da un segretario. Vigilava sull'osservanza delle costituzioni universitarie, sull'ordine tra i professori e tra gli studenti; proponeva al re le nomine dei docenti alle cattedre vacanti. Cfr. M. Viora, *Gli ordinamenti della Università di Torino nel secolo XVIII*, in « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », XLV (1947), p. 48. Per le riforme scolastiche amedeane cfr. anche M. Roggero, *La scuola secondaria nel Piemonte di Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III: crescita ed evoluzione di un modello innovativo*, in « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », LXXII, fasc. II (1974), pp. 450-464.

[69] M. Viora, *op. cit.*, p. 52.

[70] M. Viora, *op. cit.*, p. 53.

[71] Si veda *supra* nota 53, p. 316.

[72] Si veda *supra* nota 54, p. 317.

Dati simili precedenti, non deve stupire l'episodio suscitato dalle « Efemeridi letterarie di Roma » nei confronti del giurisdizionalismo del Balbo e del Baudisson. Del resto l'attrito con la Curia si manteneva latente: lo Jemolo osserva, a proposito del Baudisson, che la Facoltà giuridica torinese del Settecento è luogo « dove i sentimenti giurisdizionalisti dell'autore si indovinano, ma dove nulla è detto che possa offendere la dottrina ortodossa » [73].

Il Baudisson nella sua opera di docente mostrava, come meglio si vedrà in seguito analizzando la sua opera canonistica, un atteggiamento ambiguo sul magistero pontificio, sosteneva lo « ius protectionis » dei principi sulla Chiesa e l'origine divina del loro potere. Qualcuno lo ravvisava vicino ai giansenisti [74].

Il professore di istituzioni canoniche doveva possedere una personalità un po' singolare; ben conosciuto dal re Vittorio Amedeo III – cui aveva offerto nel 1769 le *Iuris ecclesiastici institutiones* del Berardi con una dedicatoria traboccante di adulazione – fu messo in caricatura dal solito Morardo nell'operetta « di morale filosofia » intitolata *La damigella istruita* (Torino 1787).

Il sovrano, a dire del Morardo, si divertì molto nello scorgere il Baudisson tra le figure presentate nel libretto. Il suo autore, dopo aver ricordato con... "squisita modestia" che se ne erano vendute più di tremila copie, afferma:

« presentai quest'opera al re Vittorio Amedeo il quale sensibili prove mi diede del suo gradimento con ordinare che mi venissero pagate le spese delle stampe. E poiché molto si compiaceva quel re di leggere le mie produzioni, in rileggendo anche questa, giunto alla pag. 107 e seguenti restò colpito dalla gratifica descrizione che ivi si fa d'un prete pericoloso ad oggetto di rendere ben avveduta la damigella di guardarsi dalle di lui suggestioni nell'elezion dello stato. E cotanto a lui piacque la descrizione che ripetendone più fiate la lettura, mandolla a memoria e soventemente per suo sollazzo la ripeteva. Nel finto Bardassane ravvisava il re un certo prete Baudissone. Un pittore (diceva) non l'avrebbe potuto ritrarre con più vivi colori: e ripetendo alcuni frasi soporitamente ridevasi. Del pari, che il re, tutto il pubblico riconobbe in quel ritratto la stessa persona: ma non tutti ebbero la penetrazione di spirito e la benigna facilità di scusare, che dimostrò a mio riguardo Vittorio

[73] A. C. Jemolo, *Stato e Chiesa* cit., nota 3, p. 142.

[74] P. Stella, *op. cit.*, p. 31.

Amedeo. Imperoché essendo io ritornato a lui a fine di ringraziarlo per la somma che mi fece compartire di lire settecento dal fu conte Talpone, mi vide egli appena, che scoppiando dalle risa non potea proferir parola e a stento pronunziò il nome di Bardassane. Finalmente dopo un lungo ridere, così meco si espresse con questi filosofici sentimenti. Come una gran virtù, così un gran vizio si legge costantemente nelle fisionomie in modo che uno scrittore volendo un uomo di quella tale virtù fornito, o di quel tal vizio infetto descrivere ne forma il veritiero ritratto anche senza conoscerlo. Così accadde a voi nella descrizione d'un impostore. E terminò con esortarmi a voler continuare lavori così utili » [75].

Tuttavia la competenza del Baudisson canonista ebbe modo di segnalarsi quando, il 26 agosto 1788, il cardinale arcivescovo di Torino Vittorio Gaetano Costa [76] aprì il sinodo diocesano. Tra gli officiali vi

[75] G. Morardo, *Memoria ragionata* cit., pp. 77-78.

[76] Vittorio Gaetano Costa dei conti di Arignano nacque a Torino nel 1737; studente di giurisprudenza, si laureò nella capitale subalpina nel 1757; tra i suoi maestri ci fu il Chionio, proprio nel periodo dello scandalo e della cacciata dalla cattedra di diritto canonico. Nel 1757 il Costa entrò a far parte del collegio dei dottori di filosofia dell'Università; tre anni più tardi ricevette l'ordinazione sacerdotale dal cardinale Vittorio Amedeo Delle Lanze; il Delle Lanze almeno fino al 1769 aveva professato simpatie giansenìste e si era poi avvicinato alle posizioni teologiche della Compagnia di Gesù. Il Costa tenne un atteggiamento equidistante tra gli opposti schieramenti. Nel 1764, grazie alla protezione del cardinale, divenne suo vicario generale, e regio elemosiniere; infine fu eletto arcivescovo di Vercelli (1769).

Monsignor Costa durante il periodo vercellese continuò a mantenere numerose amicizie nell'Università di Torino, tra cui per importanza emerge quella con Carlo Denina, che fu particolarmente protetto dall'arcivescovo nel tempo in cui si vide privato della cattedra di storia poiché in Toscana si era stampata (senza il consenso dell'autore) l'opera *Dell'impiego delle persone*, dove il Denina criticava il celibato ecclesiastico. Lo storico piemontese allora fu ben ricevuto nel seminario eusebiano e fu aiutato dal Costa nella composizione della sua più celebre opera *Delle rivoluzioni d'Italia*.

Una recita inscenata con l'assenso del presule nel marzo 1775 dai seminaristi di Vercelli in cui, parodiando le dispute sulla dottrina della grazia ci si beffava dello Spirito Santo, dei papi, dei vescovi, dei re, dell'imperatore e del molinismo professato in teologia dalla Compagnia di Gesù, provocò il legittimo risentimento del nuovo papa, Pio VI. La Corte sabauda non diede molta importanza all'episodio; e così il 28 luglio 1778 Vittorio Amedeo III nominò il Costa arcivescovo di Torino e grande elemosiniere. Nella sua opera pastorale il Costa più volte, in tempo di carestia, si distinse nella difesa di poveri e oppressi con vigorose omelie. Nel 1786 pubblicò un importante catechismo, modellato su quello di monsignor Michele Casati vescovo di Mondovì. Il testo, bene accolto in altre diocesi piemontesi, ebbe decine di edizioni e segnò un momento importante nella storia della catechesi italiana. Su questo aspetto fondamentale dell'opera del Costa cfr. O. Favaro, *Il catechismo torinese del card. Costa nella storia della catechesi italiana (1786)*, Torino 1989 (Biblioteca di Storia italiana recente, Nuova serie, XXIII), pp. 7-12.

Dal 19 al 21 agosto 1788 si celebrò in Torino il sinodo diocesano che il Costa diresse con fermezza, permettendo la partecipazione dei rappresentanti delle maggiori correnti ideologiche ma respingendo le manovre dei giansenisti sostenitori di Scipione de' Ricci e delle riforme pistoiesi. L'intervento del Bono e del Baudisson al concilio diocesano dimostra i contatti che l'arcivescovo aveva mantenuto con il mondo del giurisdizionalismo sabaudo dell'Università di Torino frequentata in gioventù. Pio VI, riconoscente al Costa per la sua condotta nello svolgimento del sinodo, lo creò cardinale (1789). Il novello porporato dopo i torbidi universitari del 1791 accettò di diventare « capo interinale dell'Università ». Quando nel 1793 l'Ateneo fu chiuso per la guerra contro la Francia, il cardinale, al fine di consentire lo studio privato degli allievi, fece pubblicare i corsi delle lezioni. Il Costa ebbe molte responsabilità politiche in quanto, come grande elemosiniere, fu sempre membro del Consiglio del re; da ultimo Vittorio Amedeo III lo volle nominare primo ministro, ma la morte, sopravvenuta il 16 maggio 1796, dopo un Consiglio di Stato particolarmente faticoso, gli impedì di ricoprire la massima carica (O. Favaro, *Costa Vittorio Gaetano*, in *D.B.I.*, XXX, Roma 1984, pp. 253-256; T. Chiuso, *La Chiesa in Piemonte dal 1797 al giorni nostri*, I, Torino 1887, p. 98 ss. e p. 122 ss.).

furono 17 giudici sinodali: tra essi i due docenti di materia canonica Bono e Baudisson [77].

La vita del Baudisson si svolse fino al 1797 senza avvenimenti significativi: a parte la recita di qualche discorso d'occasione, la sua attività principale dovette essere l'insegnamento. Sembra che non abbia mai avuto cura d'anime, visto che nessuna testimonianza in proposito si è reperita nell'Archivio Arcivescovile di Torino.

Il 18 giugno 1791 l'Università fu teatro di un tumulto provocato dagli studenti indignati per l'arresto arbitrario di un loro collega, arresto che violava l'immunità dell'Ateneo [78]. Nel 1792 la Francia dichiarava guerra al re di Sardegna e pure l'Università risentiva di una certa inquietudine che allontanava « dai pacifici studi le agitate menti dei piemontesi » [79].

Nel 1793 si decise la sospensione dei corsi universitari pubblici. Allora il Baudisson continuò le lezioni insieme al Bono nella casa dei Padri della Missione, presso la Chiesa dei Santi Martiri, dove erano state trasferite le cattedre di giurisprudenza [80]. L'insegnamento dei due canonisti fu sempre accettato nel regno di Carlo Emanuele III e del suo successore; persino l'arcivescovo, cardinale Costa, nutriva stima e si avvaleva, come si è visto, della loro collaborazione.

Invece Roma tollerava faticosamente le dottrine giurisdizionaliste divulgate dalla Facoltà torinese; in particolare le lezioni del Bono, che

[77] T. Chiuso, *op. cit.*, I, p. 101.

[78] T. Vallauri, *op. cit.*, III, p. 215. Cfr. anche G. P. Romagnani, *Il Piemonte nella corrispondenza diplomatica francese (1780-1798)*, in *Atti del convegno internazionale « Dal trono all'albero della libertà »*, II, Roma 1991, nota 14, p. 750.

[79] T. Vallauri, *op. cit.*, III, p. 218.

[80] T. Vallauri, *op. cit.*, III, p. 218. Le autorità proibirono l'insegnamento pubblico, ma consentirono al corpo dei docenti di riunirsi per la normale attività universitaria (esami e lezioni comprese). Cfr. anche P. Stella, *op. cit.*, p. 30.

ottobre il provvedimento divenne definitivo ed il giorno seguente monsignor Pellicani così scriveva a Roma:

> « persuaso intimamente ed in pratica la maestà sua che gli attuali disordini debbono nella massima parte ripetersi da' principi immorali, e massime libertine tradotte e divulgate da cattivi studi, prosegue indefessamente per mezzo della sua Giunta ecclesiastica il suo piano riguardante la scelta de professori, e le sane dottrine che dovranno insegnarsi. Si tolsero in conseguenza negli scorsi giorni dai ruoli de' professori di questa Università due soggetti ben equivoci, l'abate Bon, che occupava la cattedra di diritto canonico, ora giubilato, ma con tutti i suoi appuntamenti, e l'abate Baudisson che aveva quella dell'istituto canonico, ora assolutamente dimesso con parte sola del suo stipendio, né che io sappia è fissato sinora il rimpiazzo de medesimi » [87].

La sostituzione si rivelò molto problematica: era impossibile assumere docenti che non professassero le dottrine di quelli rimossi [88].

Gaspare Morardo, "more solito", adombra una qualche innominabile e scandalosa circostanza che avrebbe causato la cacciata di Baudisson dalla cattedra; così si esprime l'ex scolopio:

> « da questa ambita e per inganno conseguita cattedra fu poi espulso da re Carlo Emanuele IV, non già a cagion di dottrina e di idee e di principi liberali (come per questa sola cagione ne fu scacciato l'ottimo Bono), ma per motivi che la mia penna ricusa di scrivere e che però sono noti a moltissimi nostri onoratissimi cittadini » [89].

Baudisson doveva masticare amaro: quasi privo dello stipendio, si trovava alla soglia della povertà. Il Morardo descrive a cupe tinte lo stato d'animo dell'ex professore:

> « comm'è facil cosa quindi inferire la rabbia baudissonica contro il re a cagione di questa meritata espulsione dalla cattedra, così di leggeri si comprende con quale ardente intensità robesperriana desiderasse l'abbattimento del trono » [90].

[87] Lettera del 25 ottobre 1797 conservata nell'ARCHIVIO VATICANO in Roma (Nunziatura Savoia, m. 221) pubblicata in parte da P. STELLA, *Giurisdizionalismo e giansenismo* cit., pp. 22-23.

[88] L'episodio dimostra quanto l'insegnamento del Bono e del Baudisson, potrattosi a lungo, avesse fruttificato nell'ambiente culturale subalpino. Il risultato concreto cui si era giunti consisteva in questo: la formazione profondamente giurisdizionalista degli intellettuali provenienti dalla Facoltà giuridica.

[89] G. MORARDO, *op. cit.*, p. 123.

[90] G. MORARDO, *op. cit.*, p. 124.

II.
LO STUDIOSO

1. *L'opera canonistica del Baudisson: le* Iuris ecclesiastici institutiones.

Dopo aver descritto la carriera accademica del Baudisson e gli eventi che la conclusero bruscamente, è doveroso verificare quale sia stato il pensiero del canonista e quale contributo abbia apportato al giurisdizionalismo settecentesco.

Si ricordi che egli tenne la cattedra per molti anni, diffondendo il suo pensiero tra i discenti più giovani, del tutto scevri di nozioni giuridiche e conseguentemente più sensibili e più recettivi nei confronti dell'impostazione dottrinale del maestro. Al Baudisson toccò il grave compito di enunciare – nel suo insegnamento – le nozioni fondamentali del diritto canonico, non disgiunte dai principi essenziali delle relazioni tra Chiesa e Stato, secondo un inquadramento giurisdizionalista che riuscì efficacissimo nell'ammaestrare la futura *élite* intellettuale da cui sarebbero derivati i magistrati, i funzionari delle pubbliche amministrazioni, i nuovi docenti della Facoltà di giurisprudenza, in definitiva la parte più consistente dei ceti dirigenti subalpini. Dunque è agevole intuire quanto sia stata influente la personalità del Baudisson sulla cultura dei giuristi sabaudi i quali, dal 1768 al 1797, udirono nel loro primo anno del corso di giurisprudenza le parole del canonista e ne recepirono le idee.

L'opera canonistica del Baudisson ci è stata trasmessa grazie ai manoscritti, tutti intitolati – salvo uno – *Iuris ecclesiastici institutiones*, che raccolgono le lezioni da lui impartite nelle aule dell'Università. Attualmente se ne conoscono sette esemplari molto simili tra loro, conservati in biblioteche italiane. Nessuno di essi è autografo. Il testo è inedito. Le ragioni della mancata pubblicazione – che avrebbe peraltro giovato a far conoscere l'autore anche fuori dei confini della patria – sono almeno due: il Baudisson si dedicava esclusivamente alla scuola, in seno alla quale gli appunti delle lezioni erano sufficienti a soddisfare la necessità degli allievi; il contenuto dei precetti del canonista poi era tale da suscitare la più rigorosa censura

nel 1778 aveva sollevato un certo clamore per le sue tesi sul matrimonio, suscitavano il malumore del ministro della Santa Sede in Torino. Monsignor Emidio Ziucci così scriveva:

> « la scuola di canonica è pessima, ed in specie l'avv. Bon, a cui non si può negare un talento è però assai stravolto nelle sue opinioni. Egli è nemico della Corte di Roma e di tutto quello che concerne l'autorità del Papa e della Chiesa, e le sue preposizioni non sono dissimili a quelle che con tanto scandalo sono uscite dall'Università di Pavia. Il suo male maggiore consiste più nelle spiegazioni, di quello si negli scritti, le cui massime non sono ignorate alla Corte di Roma. Questo è un oggetto che merita ogni attenzione. Il detto soggetto, se accade qualche caso di canonica al ministero, è sempre chiamato a consulta; il che puote servire di lume al ministro della Santa Sede » [81].

Pietro Savio critica acerbamente tutta l'Università di Torino della seconda metà del Settecento per quelle dottrine poco rispettose del magistero cattolico che venivano diffuse dai docenti delle materie legali, filosofiche e teologiche. Il Savio conclude il suo giudizio negativo in una maniera che getta un'ombra sulle intenzioni dei governanti del Piemonte; riferisce infatti:

> « l'origine di questo disordine sembra che non possa essere altro – giacché non vuolsi attribuire a malizia – se non perché le ultime decisioni della Chiesa, come tante altre in questo genere, sono da ben molti ignorate, perché non sono mai state pubblicate e perché da gran tempo non si lasciano introdurre libri in difesa della Chiesa romana e della sua dottrina ed invece si introducono con molta facilità i libri cattivi » [82].

[81] Il testo prosegue evidenziando che « il clero in Torino è generalmente instrutto ed il corpo de' parrochi [...] è ottimo. Vi è tra i preti qualche testa un po' riscaldata e qualcuno tende al giansenismo, ma questi non li ho mai veduti impiegati da sua eminenza [l'arcivescovo Costa] in cosa alcuna ». Questa dichiarazione è importante per escludere un'aperta adesione al giansenismo sia del Bono sia del Baudisson, intervenuti tutti e due al sinodo diocesano nella veste di giudici sinodali. Lo Ziucci termina osservando che « le massime delle persone di toga verso la Santa Sede non sono certamente le più sane e le migliori e ciò deriva dalla scola di canonica dell'avvocato Bon ». Il documento citato è una memoria senza data intitolata *Oggetti sui quali il ministro della Santa Sede deve avere una particolare attenzione*, trascritta da mons. Modestino Pellicani, nuovo ministro della Santa Sede in Torino, dall'originale redatto dal suo predecessore mons. Ziucci; essa è conservata nell'ARCHIVIO VATICANO in Roma (Nunziatura Savoia, 221, ff. 12 v.-13; 15 v.) ed è pubblicata dal SAVIO, *Devozione di Mgr. Adeodato Turchi* cit., pp. 449-450, doc. CCXXVI.

[82] P. SAVIO, *op. cit.*, p. 100.

Nel 1796 alla morte di Vittorio Amedeo III e del cardinale Costa cambiò completamente l'indirizzo della politica ecclesiastica sabauda [83].

La Rivoluzione francese preoccupò molto i sovrani: le idee giurisdizionaliste, la lotta con Roma e contro il potere ecclesiastico avevano forse minato anche i loro troni. Si sentiva la necessità di una più stretta alleanza tra il potere sovrano e la Chiesa per la difesa dell'*ancien régime* [84]. Così a Torino il nuovo ministro della Santa Sede, monsignor Modestino Pellicani, convinse il re Carlo Emanuele IV [85] che la causa di tanti disordini sociali e politici presenti nel Regno andava anche ricercata e colpita nell'insegnamento non ortodosso dell'Università. Anche il nuovo arcivescovo torinese Carlo Buronzo del Signore appoggiò questi propositi.

Si creò una Giunta ecclesiastica consultiva per vigilare sugli studi e sulla disciplina del clero. Vi appartennero lo stesso arcivescovo, gli abati Carlo Tardy, Giuseppe Tempia, il teologo Giuseppe Bruno (strenuo avversario del Bono), i sacerdoti Vittorio Gianotti, Lorenzo Conterno, padre Domenico Valfredo, fra Paolo Oggero, fra Michelangelo Sola, e fra Carlo di Santa Dorotea. La Giunta consigliò la rimozione dall'insegnamento del diritto canonico dei due titolari. Il 17 ottobre 1797 Carlo Emanuele IV, compiendo uno degli ultimi atti da regnante in Torino, ordinò che s'inviassero le giubilazioni a Bono e Baudisson « al primo col titolo di professore emerito e con intiero suo stipendio senza alcuna ritenzione, al secondo semplicemente e nella forma solita della giubilazione » [86]. Si stabiliva inoltre di controllare rigorosamente la frequenza alla comunione dei due canonisti. Il 24

[83] P. STELLA, *op. cit.*, p. 22.

[84] A. C. JEMOLO, *op. cit.*, p. 319.

[85] Carlo Emanuele IV accentuò il curialismo nei rapporti tra Stato e Chiesa. A questa inclinazione non era estranea la sua sensibilità religiosa: sposo della piissima Maria Clotilde di Francia, morì in Roma nel 1819, novizio della Compagnia di Gesù. Cfr. F. COGNASSO, *I Savoia*, Varese 1971, p. 515.

[86] A.S.T., Corte, *Istruzione pubblica, Regia Università*, mazzo 3, *Parere della giunta ecclesiastica* del 14 ottobre 1797. La Giunta ecclesiastica aveva manifestato i propri dubbi nella nomina di giuristi degni di salire alle cattedre canonistiche i quali non avessero idee regaliste e dichiarò di trovarsi in una « grande difficoltà a potere presentemente rinvenire nello Stato e massime fra il clero, il quale sarebbe più conveniente, dei coltivatori del diritto canonico ». La normativa universitaria stabiliva « le cattedre de' professori dell'Università perpetue quando per notabili mancamenti non se ne rendessero indegni » (*Regie Costituzioni di Sua Maestà per l'Università di Torino*, Torino 1772, tit. III, cap. V, n. 4, p. 32).

dell'autorità ecclesiastica che in Piemonte vigilava con fin troppo ardore, se si crede al gustoso racconto del Muratori [1].

Il codice che si è utilizzato come testo base nel corso della ricerca è custodito nella Biblioteca Apostolica Vaticana (Fondo Patetta, ms. 159) [2]. Nella stessa sede sono conservate altre due copie dell'opera [3].

A Ferrara, in una biblioteca privata [4] è stato possibile consultare una trascrizione delle lezioni del Baudisson riunite sotto il titolo *Iuris canonici institutiones* [5], interessante perché datata 1777 e assai vicina al ms. 159 vaticano.

[1] Ludovico Antonio Muratori narra a Francesco d'Aguirre (residente in Milano dopo aver lasciato il Piemonte) un divertente episodio sull'ottusità della censura in Torino. Infatti riferisce che il padre inquisitore (un domenicano) aveva negato l'*imprimatur* ad una traduzione di Teocrito curata dal Regolotti, docente di lettere greche nello Studio torinese, perché i versi parlavano di... baci tra pastori e pastorelle! Cfr. la lettera scritta da Modena il 28 ottobre 1728 e pubblicata da M. Campori, *Epistolario di L. A. Muratori* cit., VII, p. 2806, n. 2777. Il fatto si riferisce al 1728, ma al tempo del Baudisson la situazione non doveva essere cambiata molto, considerando che le norme regolatrici della censura erano state sempre riconfermate dai sovrani sabaudi e che i Domenicani proseguirono sino al periodo francese l'esame dei testi da pubblicare. Sulla censura negli Stati sabaudi cfr. F. Cognasso, *Vita e cultura* cit., p. 164. Il Baudisson avrebbe potuto far stampare all'estero il suo trattato, ma probabilmente ne sarebbe stata proibita, almeno ufficialmente, la diffusione negli Stati di Casa Savoia e, comunque, Roma avrebbe presto scoperto l'autore chiedendone la destituzione. Per il Baudisson fu più vantaggioso seguire il principio *quieta non movere*.

[2] Si tratta di un codice cartaceo del XVIII secolo in ottimo stato, in bella grafia e con pregevole legatura in pelle coeva. Le pagine sono numerate dal copista dall'1 al 565. La cartulatura moderna va da c. 1 a c. 290. L'indice è alle cc. 291-294. È completo; non presenta glosse di sorta. Alcuni elementi che saranno meglio esaminati più avanti (la critica implacabile riservata dal Baudisson a certi ordini religiosi soppressi, un blando accenno all'appello per abuso, scaduto d'importanza sotto il regno di Vittorio Amedeo III, la conoscenza di opere del canonista austriaco Eybel) permettono di ipotizzare una datazione intorno al 1777.

[3] B.A.V., Fondo Patetta, ms. 141 e ms. 143. Il ms. 141 presenta cc. 154. Le prime 122 sono scritte in grafia quasi perfetta del sec. XVIII. Le carte rimanenti sono bianche. Tutto è elegantemente rilegato in pelle. È incompleto: infatti giunge solo fino al « titulus 2. De rebus sacris ». Possiede alcune note marginali. Il ms. 143, intitolato *Iuris ecclesiastici institutiones* (« 1777 ») contiene l'indicazione « Baudisson » e una firma di appartenenza « Baralis Aloysii ». Esso consta di 98 carte legate modestamente in cartone; è meno ben scritto dei precedenti e tuttavia è completo. Anche questo, come il precedente ms., è privo di indice.

[4] Il volume è conservato nella biblioteca del prof. Luigi Pepe, ordinario di Storia della Matematica nell'Università di Ferrara, profondo conoscitore della cultura scientifica subalpina settecentesca, che ringrazio vivamente per la preziosa collaborazione.

[5] Il frontespizio reca l'intestazione *Iuris canonici institutiones in regio taurinensi scentiarum* [*sic*] *Atheneo editae anno 1777 a clarissimo viro Innocentio Baudisson*. Il manoscritto è paginato da 1 a 268. Seguono 25 carte non numerate che continuano il testo dal capoverso n. 297 al n. 394 della *pars altera*. Dopo due cc. bianche, una carta contiene un breve frammento del n. 355 a cui si succedono 39 cc. bianche. In questo caso la trascrizione delle lezioni si direbbe opera di uno studente un po' maldestro in latino, forse impossibilitato a completare il corso.

La Biblioteca civica di Vercelli possiede una copia delle *Iuris ecclesiastici institutiones* datata 1787 [6]. In questo caso la trascrizione delle lezioni del Baudisson non è dovuta alla mano di un copista prezzolato, ma a quella di un allievo, Gaspare Antonio Degregori, il quale seguì in Torino i corsi universitari di giurisprudenza dal 1787 fino al 1792, anno della laurea [7]. Si deve rilevare che il manoscritto è incompleto, non contenendo l'intera lettura esposta dal professore; esso si interrompe al capitolo *De beneficiis*. Non si può conoscere se la mancanza delle parti successive sia dovuta all'assenza dalle lezioni della giovane matricola, oppure se il docente non abbia portato a termine il corso. Assai interessanti si rivelano le note marginali; ora in latino, ora in italiano, esse ampliano, per lo più in chiave polemica e anticurialista, il pensiero esposto nel testo.

Nella Biblioteca Nazionale di Torino è conservato un manoscritto [8] curioso per l'ornatissimo frontespizio miniato che reca l'intestazione *Clarissimi sacerdotis Innocentii Mauritii Baudisson taurinensis iureconsulti ac professoris iuris ecclesiastici institutiones. A Petro Caietano Carrara cortemiliensi exceptae anno intercalari MDCCLXXIX-LXXX*. Il codice, nonostante mostri vistose lesioni risalenti all'incendio del 1904 che funestò la Biblioteca, è completo. Esso è simile al ms. 159 vaticano: l'ordine in cui è distribuita la materia e lo stesso

[6] Biblioteca Civica di Vercelli, D.G. 2123. Il codice intitolato *Iuris ecclesiastici institutiones* (« 1787 ») è formato da 176 carte di cui 147 scritte. Delle rimanenti alcune recano titoli di paragrafi a cui non segue il testo. Le altre sono bianche. Il testo è sontuosamente legato in pelle marmorizzata. Un *ex libris* incollato alla superficie interna del piatto iniziale recita « A. Degregori homme de lois sous-préfet dans le département de l'Eridan ». Il codice proviene dalla Biblioteca Degregoriana di Crescentino fondata, per disposizione testamentaria, dallo stesso Degregori.

[7] Il Degregori (1768-1846) fu magistrato e deputato nel Corpo legislativo del Regno d'Italia. Concluse la sua carriera come presidente di camera nella Corte Imperiale Reale di Roma. Stampò molte opere giuridiche e storiche. Bibliofilo appassionato, deve la sua celebrità agli studi sul *De imitatione Christi* condotti seguendo il codice *De Advocatis* che donò alla Biblioteca capitolare di Vercelli. Tra l'altro riuscì ad identificare in modo definitivo il vero autore del capolavoro dell'ascetica cristiana nell'abate Gersen di Vercelli, destituendo di fondamento l'attribuzione precedente a Tommaso da Kempis. Sul Degregori e sulla sua opera di studioso cfr. C. Dionisotti, *Notizie bibliografiche dei vercellesi illustri*, Biella 1862, pp. 64-68; A. Bersano, *Un conformista: Gaspare Antonio Degregori*, in « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », LXVI, fasc. II (1968), pp. 523-540.

[8] B.N.T., ms. K³ - V - 5. Il codice si compone di cc. 166. È completo di indice. All'estremità inferiore destra del frontespizio si legge « Moreau jeune fecit 1794 »; questo pittore è identificabile con Pietro Emanuele Moreau di Chambéry che fu ritrattista e miniatore abbastanza conosciuto. Cfr. A. Baudi di Vesme, *Schede Vesme*, II, Torino 1966, p. 721.

testo sono identici ai precedenti, salvo alcune leggere varianti che lasciano immutata la sostanza. Due elementi attirano l'attenzione di chi legge: l'autore della miniatura al frontespizio (il Moreau) fu particolarmente attivo nella cerchia della Corte sabauda [9]; in molti punti lo scritto risulta glossato lungo i margini sia dal copista sia da mani diverse. È abbastanza singolare che spesso queste note richiamino la normativa giurisdizionalista austriaca e francese o addirittura, in qualche caso, riprendano il Baudisson perché troppo indulgente verso le pretese del « souverain pontife »! Da simili elementi verrebbe spontaneo desumere che il codice torinese provenga dagli ambienti di Corte o sia appartenuto ad un personaggio in vista, quale potrebbe essere stato un alto burocrate che, interessato alla politica ecclesiastica subalpina, non fu indifferente alle espressioni del canonista Baudisson.

Per ultimo va menzionato il manoscritto presente in una biblioteca privata di Torino [10] che appare come preziosa testimonianza del periodo finale dell'insegnamento di Baudisson. Tale esemplare delle *Iuris ecclesiastici Institutiones* non reca nessun titolo, ma contiene l'intero corso. È scritto in grafia assai minuta e frettolosa, al punto che potrebbe esserne compilatore uno studente. Il testo è completo. Il manoscritto non ha la data ma questa è ricostruibile poiché esso è legato insieme al corso di istituzioni di diritto civile dettato dal professor Tobone nell'anno (stavolta ben segnalato) 1795. La mano dell'estensore è identica nei due manoscritti.

I sette codici che si sono brevemente descritti dimostrano quanto poco sia mutato nello spazio di un trentennio l'insegnamento del Baudisson. Infatti tutti i testi presentano pochissime varianti tra loro; segno che il magistero del Baudisson è proseguito con la stessa impostazione e la stessa omogeneità. Se sono riscontrabili delle differenze, esse riguardano non la materia o l'ordine di trattazione, ma soltanto alcune integrazioni perfettamente coerenti con il giurisdizionalismo del Baudisson. Si scorge nelle *Iuris ecclesiastici institutiones* una sorta di "aggiornamento" il quale è anche espresso nelle note di qualcuno dei testi conservati. E si riscontra una integrazione mirante alla difesa

[9] A. Baudi di Vesme, *l. cit.*.

[10] Il manoscritto appartiene al senatore avvocato Giuseppe Maria Sibille che con cortese disponibilità lo ha temporaneamente depositato nella Biblioteca Patetta presso l'Istituto di Storia del diritto italiano dell'Università di Torino. Il ms. è paginato da p. 1 a p. 105. Esso è privo di indice. Le *Institutiones iuris civilis* del Tobone sono paginate da p. 1 a p. 139. I due manoscritti sono modestamente legati in mezza pelle.

delle prerogative favorevoli alla monarchia e allo svilimento dei privilegi del sommo pontefice e della ancor più invisa Curia romana [11]. Giudizi temerari ed opinioni audaci che il Baudisson, per scansare la sorte toccata a certi suoi predecessori (quali il Campiani ed il Chionio) non si sentiva di inserire nella trama del testo dettato come lezione ufficiale.

Verisimilmente, pure la mancata edizione del corso istituzionale, come si è detto, fu dovuta al contenuto giurisdizionalistico delle lezioni. La Corona sabauda era interessata a mantenere e a migliorare la posizione di controllo nei confronti della Chiesa, ma teneva una via di mezzo [12], attenta a scongiurare attriti troppo violenti. Nel Regno Sardo la pubblicazione di qualunque testo, fosse una fiaba o una dissertazione scientifica, doveva essere preceduta dall'*imprimatur* dell'autorità ecclesiastica, seguito da quello del Gran Cancelliere. La prima censura non avrebbe mai consentito alla diffusione di un trattato come le *Iuris ecclesiastici institutiones*. Pertanto il canonista dovette preferire che il contenuto delle sue letture accademiche circolasse senza *imprimatur* di sorta, in forma di dispense raccolte da copisti occasionali (forse sotto il suo controllo) o dagli stessi discenti.

Nell'intento di valutare, secondo la giusta prospettiva, la produzione scientifica del Baudisson, va messo ancora in evidenza che le sue lezioni erano destinate agli allievi del primo anno della Facoltà giuridica; ciò spiega pure l'uso, per il corso, di un latino facile, quasi elementare. Del resto *instituere* significa educare, iniziare qualcuno ad una certa disciplina. Com'è noto, quello delle *institutiones* costituiva un antico metodo didattico di esposizione e di tradizione del diritto canonico, mediante il quale se ne spiegavano i principi basilari senza approfondirne del tutto la cognizione [13]. Costretto dalle esigenze dell'insegna-

[11] È particolarmente vistoso l'esempio fornito dal manoscritto vercellese. Infatti alla c. 75 v. si legge una nota al capoverso n. 230 (*pars prima*) formulata in questi termini: « tutto il mondo è persuaso che nei primi tempi mai si ricorse a Roma per regolare le materie ecclesiastiche. Egli è noto che sotto la prima stirpe dei re di Francia ed anche sotto la seconda Carlo Magno, quantunque abbia date grandi facoltà ai papi, pure mai li consultò nelle nuove institutioni de' vescovi che fece. I principi delegarono i loro giudici per decidere le questioni nate tra i vescovi e gli abbati ed altri ecclesiastici. Ma ora le cose sono affatto cambiate e gl'abusi cresciuti ».

[12] Cfr. D. Carutti, *Storia del regno di Carlo Emanuele III*, II, Torino 1856, p. 191.

[13] A. Van Hove, *Prolegomena* cit., p. 532. Il corso di « istituzioni canoniche » durava un anno. Al docente di « ius canonico » (cioè al Bono) spettava il compito di proseguire, approfondendolo, l'insegnamento canonistico nei quattro anni successivi. Cfr. *Regolamento del magistrato della Riforma per l'Università di Torino*, Torino 1772, cap.

mento, il Baudisson dovette adeguarsi ad una esposizione della materia chiara e semplice, attenendosi strettamente alle prescrizioni dettate in merito per l'Università [14].

Prima di affrontare l'analisi del trattato canonistico del Baudisson è opportuno ricordare come si compì la formazione dottrinale dell'autore. Allievo di Carlo Sebastiano Berardi, egli apprese alla sua scuola non solo quanto il celebre canonista divulgava dalla cattedra, ma soprattutto quello che in via riservata gli veniva confidato. Allora si può supporre che questo insegnamento non ufficiale costituisse, da parte del Berardi, un modo prudente per trattare le materie della scienza ecclesiastica in maniera eterodossa rispetto a quanto insegnato pubblicamente. Di questa didattica il Baudisson fornisce una testimonianza diretta. Nel 1769 curò la pubblicazione, postuma, delle *Iuris ecclesiastici institutiones* del Berardi; nella prefazione dedicatoria rivolta al principe di Piemonte Vittorio Amedeo di Savoia, dopo aver elogiato con dotta eleganza i meriti del futuro sovrano e del docente scomparso, rammenta l'ammirazione e la stima manifestata dal suo maestro verso la real casa. E aggiunge:

> « cuius rei ut alia praeteream argumenta, ego, princeps augustissime, testis sum, cui divina sors quaedam dedit, ut ab illo viro non publice tantum, privatimque in canonum scientiam instruerer sed postea assidue cum eo per plures annos ita versarer, ut se mihi tamquam studiosissimum parentem usque praeberet, et familiariter, atque benevole sua animi sensa non numquam aperiret » [15].

È evidente come il Baudisson sottolinei l'intimità che lo legava al Berardi, la sua affabilità e quel trattamento quasi affettuoso riserva-

VI, n. 7, pp. 20-21: « Il Professore del ius canonico detterà nel corso di quattro anni i Decretali secondo il loro ordine, richiamando in ogni materia ciò, che avvi di più importante nel sesto libro, e ne' Decreti di Graziano, con passare leggermente le materie non necessarie, omettere le affatto superflue, e quella parte del ius canonico, che concorda col civile. Inserirà pure secondo, che la materia il richiederà, la storia de' punti più importanti della disciplina ecclesiastica, facendone osservare l'origine, e i progressi senza omettere la notizia de' Concordati, e usi, che possono aver qualche relazione con ciò, che sarà da lui trattato ».

[14] « Il professore delle istituzioni del diritto canonico dividerà il suo trattato in due parti: nella prima esporrà i fonti delle leggi canoniche; nell'altra detterà i principi generali delle materie che si debbono insegnare dal professore di diritto canonico » (*Regolamento del magistrato della Riforma per l'Università di Torino* cit., cap. VI, n. 12, p. 22).

[15] I. M. Baudisson, in *Caroli Sebastiani Berardi Institutiones iuris ecclesiastici*, Torino (s.d. ma 1769), I, p. VI.

togli dall'illustre professore. Con simili dichiarazioni vuole affermare sia il proprio valore di scienziato, sia il ruolo di autentico erede del magistero del Berardi e di prosecutore della sua opera canonistica. In tal senso va dunque esaminata l'attività quasi trentennale del Baudisson.

Nel *proemium* delle sue *Institutiones* il canonista dichiara solennemente: « duae erunt operis partes. In priore agam de generalibus principiis, seu de iuris ecclesiastici fontibus: in altera tradam generalia alia principia, quae sunt in unaquaque materia » [16]. Il piano generale del trattato *Iuris ecclesiastici institutiones* consta dunque di due parti: la prima è interamente dedicata all'analisi delle fonti del diritto canonico; la seconda riguarda invece i principi generali e fornisce le nozioni delle materie richieste dal corso istituzionale, raggruppate secondo il paradigma classico *de personis*, *de rebus*, *de criminibus* [17].

[16] Baudisson, *Institutiones*, *proemium*, n. XXXIII, p. 16. Il Baudisson distingue il diritto canonico in pubblico e privato: « regulae fidelibus legitime presumptae vel publicum respiciunt totius Ecclesiae statum, vel privatam singulorum utilitatem, unde profluit prima iuris ecclesiastici divisio in publicum, et privatum » (Baudisson, *Institutiones*, *proemium*, n. XXII, p. 15). Alle dottrine gallicane, protestanti, e in genere regaliste, si ascrive la distinzione – favorita pure dall'esempio della scienza giuridica profana – del diritto canonico in pubblico e privato. Cfr. A. Van Hove, *op. cit.*, p. 531.

[17] Lo schema del trattato contempla, dopo il *proemium*, una *pars prima* ed una *pars altera*; la *pars prima*, intitolata *De iuris ecclesiastici fontibus* comprende venticinque capitoli seguiti da un'*Appendix*, *De canonum promulgatione rectaque ipsorum interpretatione*. Il capitolo ottavo *De celebrioribus canonum collectionibus in Ecclesia orientali editis* si divide in sette paragrafi. Il capitolo nono *De insignioribus antegratianeis latinis collectionibus* è diviso in nove paragrafi. La *pars prima* è ulteriormente ripartita in capoversi da I a CCXCVI. La *pars altera*, indicata con il titolo *De iuris ecclesiastici principiis quae specialia sunt in unaquaque materia* è composta da tre *libri*. Il *liber primus*, *De personis*, è ripartito in due *tituli*: *De personis Ecclesiam componentibus* diviso in due capitoli, il primo dei quali consta di diciannove paragrafi più una *Appendix*, *De privilegiis clericorum*. Il *titulus secundus*, *De personis Ecclesiam representantibus*, comprende due capitoli. Il secondo capitolo si suddivide in tre paragrafi. Il *liber secundus*, *De rebus*, è poi compartito in cinque *tituli*. Il *titulus primus*, *De rebus divinis*, ha sette capitoli (dedicati ai sacramenti); gli ultimi capitoli (*De ordine*, *De matrimonio*) si compongono di sette paragrafi. Segue una *Appendix*, *De sacramentalibus*. Il *titulus secundus*, *De rebus sacris*, possiede cinque paragrafi. Il *titulus tertius*, *De rebus quae sacris cohaerent*, consta di tre capitoli; l'ultimo di essi, *De beneficiis*, ha undici paragrafi. Si incontrano poi il *titulus quartus*, *De rebus religiosis* e il *titulus quintus*, *De rebus piis*. Il trattato si conclude con il *liber tertius*, *De criminis natura et partitione*, che si fraziona in otto capitoli. L'ultimo, *De modis quibus rei criminum coercentur*, comprende tre paragrafi. Anche la *pars altera* si divide in capoversi da I a CCCCXXVI.

2. *La Chiesa, le fonti, il papa e i vescovi, i concili, i regolari, la sovranità.*

Sin dalle prime pagine del proemio si può percepire l'impostazione giurisdizionalista dell'autore, che si ricollega alle dottrine caratteristiche del tempo nel definire il concetto di Chiesa. In genere i trattatisti rimarcavano come la Chiesa fosse costituita soprattutto dai laici, cioè dall'insieme dei fedeli riuniti in comunità. Con questa asserzione si tendeva ad escludere una funzione privilegiata svolta dalla gerarchia ecclesiastica. In Baudisson tale pensiero emerge evidente quando afferma che:

> « Ecclesia est hominum multitudo Deum sub legitimo regimine colentium unanimi eiusdem doctrinae, fidei, et morum professione [...] consistit in hominibus omnibus, qui fuerunt, et sunt dummodo tales, ut in unitatem legitimis vinculis coalescant » [18].

L'esposizione del Baudisson sul concetto di Chiesa, a parte un marginale richiamo letterale al *Catechismo romano* (« Ecclesia est hominum multitudo » [19]), risente soprattutto della cultura illuministica dell'epoca ed è assai vicina al pensiero di Carlo Antonio Pilati, il quale scriveva:

> « la Chiesa è una società composta di gente, che si è proposto di venerare, e servire comunemente Iddio secondo la dottrina insegnata da Gesù Cristo ad intendimento di guadagnarsi la spirituale, ed eterna salute » [20].

La dimostrazione che il riferimento al pensiero dell'illuminista trentino non è casuale ma è frutto della lettura diretta delle *Riflessioni di un italiano* da parte del Baudisson, si ha quando il canonista chiarisce che

> « verba Deum colentium exprimunt tum causam, tum finem unionis, idest gloriam Dei, animarumque salutem; ex quo liquido apparet discrimen

[18] BAUDISSON, *Institutiones, proemium*, n. VII, p. 6.

[19] *Catechismus ad parochos*, Lione 1567, *pars prima*, p. 90.

[20] C. A. PILATI, *Riflessioni di un italiano, sopra la Chiesa in generale, sopra il clero si regolare, si che secolare, sopra i vescovi, ed i pontefici romani, e sopra i diritti ecclesiastici de' principi*, Borgo Francone 1768, p. 207.

> inter civilem, et sacram societatem intercedens. Finis enim et obiectum civilis sunt temporalia, nempe communis salus, nec non constitutio certi ordinis, exteriorisque politiae ad maius civium bonum, atque felicitatem: in Ecclesia vero omnia sunt spiritualia, finis, obiectum, rationes, negotia etc. Hinc civilis societas optat praecipue ut civium numerus, ut vires, opesque, singulorum industrias, augeantur: optat Ecclesia ut in fidelium animis virtus floreat, respuitque divitias, docente evangelio atque experientia eas non ita facile conciliari posse cum perfectionis, ac poenitentis vitae austeritate » [21].

Il Pilati affermava:

> « dalla differenza dei fini, che l'uomo si propone come cittadino di uno Stato, e come membro della Chiesa si può agevolmente argomentare, che diverso ancora abbia da essere l'oggetto della società ecclesiastica, ossia spirituale, da quello della società civile. L'oggetto di questa si è di stabilire, e conservare fra i cittadini un certo ordine, ed una certa polizia esteriore, e di mantenere fra di loro la pace, e la concordia. L'oggetto di questa si è di mantenere fra i fedeli la dottrina di Gesù Cristo, d'introdurre fra di loro la purità, e santità di costumi, di penetrare fino nei loro cuori, e di far regnare non solamente nelle operazioni esteriori, ma perfino negli animi stessi la giustizia e la virtù » [22].

Il Baudisson non modifica certo il suo pensiero dicendo:

> « vincula Ecclesiae Christi haec sunt: unitas doctrinae, fidei, et morum: unitas voluntatum servandi legem divinam: unitas sacramentorum: unitas sacerdotii: unitas demum capitis in Christo » [23].

La definizione è piuttosto generica, poco consistente; del sommo pontefice come capo supremo della Chiesa in virtù del primato di Pietro non si dice una parola.

È importante confrontare l'asserzione del Baudisson (per riscontrarne la scarsa ortodossia), con le parole del Ferraris [24], canonista pie-

[21] BAUDISSON, *Institutiones, proemium*, n. IX, p. 7.

[22] C. A. PILATI, *op. cit.*, pp. 209-210.

[23] BAUDISSON, *Institutiones, proemium*, n. X, p. 9.

[24] Lucio Ferraris († 1763), nativo di Solero, presso Alessandria, appartenne all'ordine dei Frati minori di stretta osservanza; divenne provinciale, lettore di teologia, esaminatore sinodale, e consultore del S. Offizio. Fu celebre la sua *Prompta bibliotheca canonica, iuridica, moralis theologica* più volte ristampata, la quale si presenta come un dizionario alfabetico. Lo Schulte ne riconosce il valore e l'utilità pratica ma biasima l'autore per aver disperso, sotto voci differenti, studi riguardanti uno stesso oggetto (J. F. VON SCHULTE, *Geschichte* cit., III/2, p. 531).

montese del tutto ossequente alla Curia romana. Il Ferraris infatti nel suo lavoro attesta che il termine *Ecclesia*

> « usurpatur a nobis ad significandum coetum fidelium, et aptissime nomine vocationis coetus fidelium appellatur »

ma tiene a precisare:

> « Ecclesia est congregatio, seu coetus visibilis baptizatorum sub uno capite Christo in coelis, et romano pontifice eius vicario in terris inter se in eadem fidei professione, et sacramentorum participatione colligatorum » [25].

Il Ferraris, fedele all'insegnamento del *Catechismo romano*, mette in evidenza che sempre uno è il capo e moderatore della Chiesa ma distingue: il capo invisibile è Cristo; quello visibile invece è il successore di Pietro sulla cattedra di Roma, necessario per conservare l'unità della Chiesa [26].

Il Baudisson spiega ancora che « improprie identidem usurpatur hoc nomen [Ecclesia] ad significandos Ecclesiae pastores ». Tuttavia ai pastori spetta ogni potere, ma solo in campo spirituale; ad essi infatti compete la potestà autoritaria nel dichiarare le verità di fede [27]. Ora, come osserva lo Jemolo, nelle definizioni che gli autori giurisdizionalisti davano della Chiesa si insisteva sul fatto che i laici ne erano parte determinante. Questo apriva la strada all'affermazione che il popolo dei fedeli poteva contribuire all'amministrazione e all'attività legislativa ecclesiale e che solo alla Chiesa così costituita spettava il privilegio della infallibilità promessa da Cristo. Così, sebbene in secoli diversi, si esprimevano anche Paolo Sarpi e Carlo Antonio Pilati [28].

Il Baudisson nota che « in Ecclesia vero omnia sunt spiritualia, finis, obiectum, rationes, negotia, et cetera » [29]. Questa concezione della

[25] L. Ferraris, *Ecclesia*, in *Prompta bibliotheca canonica, iuridica, moralis theologica*, III, Bassano 1772, nn. 1, 3, p. 94.

[26] L. Ferraris, *l. cit.*.

[27] Baudisson, *Institutiones, proemium*, n. XI, p. 9. Il rifiuto polemico di identificare con il termine Chiesa la gerarchia ecclesiastica ed il clero si incontra già in Erasmo da Rotterdam: « Ad eundem modum ecclesiam vocant sacrificos, episcopos ac summos pontifices, cum hi revera nihil aliud sint, quam ecclesiae ministri. Caeterum ecclesia populus est christianus » (Erasmo da Rotterdam, *Adagia*, Torino 1980 (*Adagium Sileni Alcibiadis*), § 8, n. 393, p. 86).

[28] A. C. Jemolo, *Stato e Chiesa* cit., pp. 72-73.

[29] Baudisson, *Institutiones, proemium*, n. IX, p. 7.

Chiesa come dotata di poteri, mezzi, e azioni esclusivamente spirituali – priva, di conseguenza, di ogni potere coercitivo esterno e perciò senza una vera giurisdizione *in temporalibus* – è tipica di tutti gli scrittori regalisti. Essa si spiega in ragione della loro necessità di sostenere il potere dei sovrani contro le pretese e le ingerenze, a volte davvero eccessive, della Curia romana. Pertanto, mentre i curialisti dimostravano come la Chiesa avesse una supremazia *ratione originis* sullo Stato, potesse la potenza pontificia deporre i re e annullarne le leggi, godesse di reale giurisdizione con annessa la forza coattiva per giudicare e punire anche con pene temporali, gli autori giurisdizionalisti ribattevano togliendo di mezzo il sostegno stesso di quelle teorie, riconducendo la vita e l'azione della Chiesa al perseguimento dell'eterna salute, insomma ai soli fini spirituali [30]. Ad esempio Marco Antonio De Dominis scriveva che la forma del governo ecclesiastico in quanto tale non è diretta ad altro scopo che a quello proprio della Chiesa, la quale ha il compito di dirigere i fedeli – che costituiscono la Chiesa stessa – alla salvezza eterna; si tratta di un fine di per sé tutto spirituale e da perseguirsi con mezzi solo spirituali [31].

La teoria per cui la Chiesa, custode della legge divina, non ha potere coercitivo e dispone di strumenti esclusivamente di magistero e non di imperio temporale, era già stata enunciata da Marsilio da Padova nel *Defensor Pacis*: « ad observanda praecepta divinae legis, poena vel supplicio temporali nemo evangelica scriptura compelli praecipitur » [32].

Si può citare ancora Edmond Richer [33], autore secentesco che il

[30] A. C. Jemolo, *op. cit.*, pp. 64-68.

[31] M. A. De Dominis, *De republica ecclesiastica*, II, Francoforte 1620, lib. V, cap. I, n. I, p. 7.

[32] Marsilio da Padova, *Defensor Pacis*, Cambridge 1928, dictio III, cap. II, n. 3, p. 494. Per Marsilio la Chiesa è subordinata allo Stato: « ex adductis itaque veritatibus evangelicis, et sanctorum et aliorum approbatorum doctorum interpretationibus earum, apparere debet omnibus evidenter, Christum seipsum exclusisse seu excludere voluisse, tam sermone quam opere, ab omni principatu seu regimine, iudicio seu coactiva potestate mundana, ipsumque seipsum principibus et saeculi potestatibus coactiva iurisdictione voluisse subiectum » (dictio II, cap. IV, n. 13, p. 143).

[33] Edmond Richer nacque a Chesley in Francia nel 1559. Compì i suoi studi nel collegio del cardinal La Moine. Fu un acceso sostenitore della Lega cattolica al punto da scrivere un'apologia di Jacques Clément dopo che questo domenicano, fanatico della Lega, assassinò a tradimento il re di Francia Enrico III nel 1589. In seguito il Richer appoggiò Enrico IV. Ciò forse aiutò la sua carriera: nel 1595 fu nominato rettore del collegio del cardinal La Moine e nel 1602 divenne sindaco della facoltà di teologia di Parigi ove si distinse come difensore di un gallicanesimo rigoroso, specialmente avverso

Baudisson certamente conosceva [34]. Nel trattato *De Ecclesiastica et politica potestate* il Richer dice che la legge evangelica ha come unico fine la vita eterna ed i mezzi per conseguire la beatitudine sono per la Chiesa la predicazione e l'amministrazione dei sacramenti [35]. Ciò si giustifica per il fatto che la Chiesa non ha ricevuto da Cristo né un territorio né armi terrene, ne consegue quindi che « finem regiminis ecclesiastici pure ac simpliciter esse spiritualem » [36].

Un celebre giurisdizionalista austriaco, Joseph Valentin Eybel [37],

agli ordini monastici ed ai Gesuiti. Nel 1611 pubblicò il *De ecclesiastica et politica potestate libellus*. Al primo trattato seguirono altre pubblicazioni aventi lo stesso soggetto: *Defensio libelli de ecclesiastica et politica potestate*, uscito a Parigi nel 1701; *Apologia pro Joanne Gersonio* (Parigi 1616), scritta per difendere le dottrine gallicane e la figura di Gerson contro le critiche avanzate dal Bellarmino sul cancelliere parigino; *Historia conciliorum generalium* (Colonia 1683).

Per il Richer la Chiesa ha una natura democratica, solo apparentemente monarchica; essa è governata dai pastori istituiti da Cristo i quali esercitano un'autorità ministeriale e rappresentativa che a sua volta spetta, per la maggior parte, ai vescovi e, per la minore, ai sacerdoti. Ciascuna comunità, sia spirituale sia temporale, ha il diritto di governarsi da sé in base alla legge divina e naturale e, secondo il Richer, così è giustificata la superiorità del concilio sul papa. Il Richer morì nel 1631. Per una bibliografia aggiornata sul Richer si rinvia a A. Landi, *Il richerismo e i suoi precedenti storico-canonistici*, in *« Il sinodo di Pistoia del 1786 ». Atti del Convegno internazionale per il secondo centenario. Pistoia-Prato, 25-27 settembre 1986*, a cura di C. Lamioni, Roma 1991, pp. 293-303.

[34] « Les idées de Richer ont exercé une grande influence sur les idées du XVIIIe siècle. Les partisans de la superiorité du concile ont trouvé dans ses oeuvres des arguments pour contester la condamnation par le pape des cinq proposition jansenistes. Les partisans de l'episcopalisme et du parochisme y ont egalement trouvé des points d'appui. Elles ont fourni enfin les principes qui ont inspiré la Constitution civile du clergé » (R. Naz, *Richer Edmond*, in *Dictionnaire de droit canonique*, VII, Parigi 1965, col. 686). Cfr. anche E. Préclin, *Les jansénistes du XVIIIe siècle et la constitution civile du Clergé*, Parigi 1929, pp. 21-22.

[35] E. Richer, *Libellus de ecclesiastica et politica potestate*, Colonia 1683, cap. XI, p. 69.

[36] E. Richer, *Defensio libelli de ecclesiastica et politica potestate*, II, Colonia 1701, lib. IV, cap. I, n. II, p. 3.

[37] Joseph Valentin Eybel (nato nel 1741 a Vienna e morto a Linz nel 1805, lo stesso anno del Baudisson) studiò presso i Gesuiti e si laureò in giurisprudenza a Vienna (1773). Nel 1777 divenne ordinario di diritto canonico e iniziò a sostenere con ardore le riforme giuseppine ed in particolare la riduzione degli ordini monastici, atteggiamento che gli procurò molte inimicizie. L'Eybel lasciò molte opere di cui si possono ricordare: *Ordo principiorum iurisprudentiae ecclesiasticae* (1775); *Collectio selectarum lucubrationum iurisprudentiam ecclesiasticam illustrantium* (1774-1777); *Corpus iuris pastoralis novissimi* (1776); *Introductio in ius ecclesiasticum catholicorum* (prima edizione 1777); *Was ist ein Ablass?* (1781); *Was ist ein Pfarrer?* (1781); *Was ist ein Bischof?* (1781); *Was ist der Papst?* (1782).

Per Eybel la forza della Chiesa è solo spirituale; lo Stato è di creazione divina, non dipende mai dalla Chiesa, ma deve proteggerla; il sovrano deve seguire la parola di Dio

contemporaneo del Baudisson, difende la stessa posizione affermando che « totam quoque potestatem ecclesiasticam ex natura sua non alio, quam felicitatem internam esse directam, seu, quod idem est, eamdem esse mere spiritualem » [38].

In più punti del trattato del Baudisson si percepisce ancora molto bene il vivissimo desiderio di limitare l'autorità della Chiesa al solo campo spirituale, circoscrivendo nettamente i confini della giurisdizione ecclesiastica rispetto a quella civile. Il Baudisson pone il quesito su « quaedam ex civili, et sacra societate sit continens quae contenta ». E risponde senza compromettersi con una affermazione personale, ma indicando assai bene quale sia la soluzione del quesito:

> « quem quaestionem ego non definio, licet Optatus Milevitanus in libro 2 de schismati Donatistorum [...] scripserit: non enim respublica in Ecclesia, sed Ecclesia in republica » [39].

e il diritto canonico per reprimere gli abusi e impedire che la Chiesa intervenga nei suoi diritti con il pretesto dell'autorità dei dogmi. Il principe può intervenire sul contratto matrimoniale stabilendo impedimenti; può evitare la nascita delle eresie, vietare le dispute e censurare i libri. Il papa gode del primato di Pietro come suo successore, ma si tratta di un primato solo onorifico. Il concilio generale è infallibile. La giurisdizione dei vescovi proviene da Dio e non dalla Santa Sede. Lo Schulte biasima la superficialità degli scritti di Eybel. Cfr. J. F. Von Schulte, *Geschichte* cit., III/2, pp. 255-257.

L'Eybel compose la sua opera *Was ist der Papst?* in occasione del viaggio a Vienna di papa Pio VI (il "pellegrino apostolico" celebrato dal Monti) per distogliere l'imperatore Giuseppe II dalla oppressiva politica ecclesiastica in atto nelle terre dell'impero. Il libriccino fu tradotto anche in italiano (cfr. *Cosa è il Papa? Traduzione dal tedesco. Con dispensa della commissione imperial regia della censura de' libri per l'apposizione del nome dell'autore*, Vienna 1782 [in realtà Venezia]). L'Eybel, nelle appena trenta-quattro pagine del libello, fa sfoggio solo di sarcasmo e di feroce disprezzo verso la carica papale all'unico scopo di spegnere ogni sentimento di venerazione verso il vicario di Cristo. Il testo, assai diffuso per interessamento del governo viennese, suscitò molte critiche per le esagerazioni contenute: al punto che un protestante, il pastore Johann Müller, scese in campo per confutare gli spropositi e le volgarità del canonista austriaco. Su questo episodio cfr. T. Piatti, *Il servo di Dio Pio Brunone Lanteri*, Torino 1934, p. 32.

[38] J. V. Eybel, *Introductio in ius ecclesiasticum catholicorum*, II, Vienna 1777, lib. I, cap. I, § 87, pp. 1-2.

[39] Baudisson, *Institutiones, pars prima*, cap. I, n. XII, p. 24. La citazione non è del tutto corretta: si tratta non del libro II ma del III dell'opera di Ottato di Milevi. Cfr. Ottato Milevitano, *Libri VII accedunt decem monumenta vetera ad donatistorum historiam pertinentia*, Praga 1893 (Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, XXVI), lib. III, p. 73: « iam tunc meditabatur contra praecepta apostoli Pauli potestatibus et regibus iniuriam facere, pro quibus, si apostolum audiret, cotidie rogare debuerat: sic enim docet beatus apostolus Paulus: rogate pro regibus et potestatibus, ut quietam et tranquillam vitam cum ipsis agamus, non enim respublica est in Ecclesia, sed Ecclesia in republica, id est in imperio romano ». Il richiamo al testo di Ottato Milevitano corredato da una minuziosa spiegazione in chiave giurisdizionalistica è già presente in De Dominis, *op. cit.*, II, lib. VI, cap. III, n. XV, p. 35.

Il Baudisson poi riconosce che

> « Ecclesia est societas: praeter Christi Ecclesiam sunt et aliae sacrorum societates: nostrum sacerdotium a civili imperio est separatum » [40].

Dalla considerazione della natura stessa della Chiesa il canonista ammette che

> « naturalis ratio evincit debere inter christianos esse communia iura, specialia officia, singulares leges » [41];

ma ritorna ancora una volta a sostenere che

> « constituta separatione nostri sacerdotii a civili imperio, ius naturae statim docet utrique ius suum ab inferioribus esse tribuendum, nec utrius potestatis limites esse excedendos. Eo ipso, quod mala in Ecclesia oriri possunt, ex iure naturae metiendum erit an et quomodo delinquentes debeant puniri; Ecclesia autem reos criminum ratione, quae statui suo convenit coercet. Scilicet ut pia mater quae non vult mortem peccatorum sed potius ut convertantur, et vivant » [42].

[40] BAUDISSON, *Institutiones, l. cit.*.

[41] BAUDISSON, *Institutiones, l. cit.*.

[42] BAUDISSON, *Institutiones, pars prima*, cap. I, nn. XIV-XV, pp. 24-25. Il concetto della forza solo spirituale della Chiesa è ribadito più volte dal Baudisson. Gli spunti di maggiore interesse si incontrano laddove il canonista spiega che, specialmente dalla natura delle pene inflitte e dallo Stato e dalla Chiesa, si ricava la differenza essenziale tra leggi civili e leggi ecclesiastiche. « Lex civilis punit relegatione, deportatione, aut ultimo suppliciis. Punit Ecclesia privatione officii, beneficiis, aut iuris generalis christianae communionis ». Il Baudisson prosegue dimostrando che alla base della società civile sta il fine del pubblico bene e che giustamente lo Stato ricorre ai premi e ai castighi quali incentivi per conseguire il suo scopo. « E converso precipuus Ecclesiae scopus est ut evangelica servetur doctrina: neque solum in externis fidelium actibus eluceat, verum et potissimum in ipsorum animis iustitia floreat, virtus et sanctitas ut tandem fideles aeternam adipiscantur felicitatem: huc spectat missio Christi, et apostolici ministerii institutio: porro ut hominum animi virtutis amore bonum amplectantur, odio vitii malum avversentur, necesse omnino est, ut ipsis sit persuasum bonum esse bonum, malum esse malum. Haec animorum persuasio ex sola argomentorum, rationumque vi potest proficisci, non ex promissione praemiorum, aut comminatione poenarum praemia, poenae non illustrant, non suadent, non convincunt mentem, quare praemia, ac temporales poenae [...] indoli repugnant Ecclesiae » (BAUDISSON, *Institutiones, pars prima*, cap. XXV, n. CCLXVII, pp. 203-204). Sono parole di alta ispirazione morale che il Baudisson ha desunto dal pensiero di Pilati: « le leggi civili promettono de' premi alle buone azioni, e minacciano delle pene alle cattive. Dove all'incontro se le medesime leggi civili avessero la mira di rendere buoni, e giusti solamente gli animi de' cittadini, i premi e le pene a nulla potrebbero servire, perché per obbligare l'animo umano a voler tenere e riguardare per bene il bene, e per male il male, è necessario che esso animo sia prima di tutto persuaso, che il bene sia bene, e che il male sia male. Ora questa persuasione dell'anima non può venire operata, e prodotta dalla promessa de' premi, o dalla minaccia delle pene, ma solamente dalla forza degli argomenti, e delle ragioni. Le pene non illuminano, non persuadono, non convincono l'intelletto, ma l'obbligano soltanto a dovere anche suo mal-

Nella sezione del trattato che interessa l'origine del diritto canonico si rivela l'influenza del magistero del Berardi, che fu sempre attento critico delle fonti [43]. Il Baudisson si giovò indubbiamente di questa lezione, riservando ad ogni antica compilazione canonica un commento accurato e dettando le regole di interpretazione analitica per valutare i testi canonici. La buona fama dell'autore, lo stile, il linguaggio usato, la congruenza tra l'epoca di redazione del testo e la vita effettiva dello scrittore sono le principali categorie ermeneutiche fissate dal Baudisson per riconoscere i documenti genuini da quelli lacunosi o apocrifi [44].

In queste pagine del trattato è notevole la critica impetuosa rivolta alla compilazione Pseudo-Isidoriana (la cui falsità, peraltro, fu riconosciuta sin dal XV secolo); il Baudisson rammenta ai suoi allievi che, proprio a causa dell'ampio credito goduto da una simile collezione canonica, furono gravemente lese le prerogative del collegio episcopale e molto ne soffrì il prestigio della Chiesa [45]. L'intento del docente to-

grado fare un'azione la quale egli non ama [...] Ma siccome per conservare l'ordine e la tranquillità tra i cittadini, basta che buone siano le loro azioni, benché buoni non siano i loro animi, così nella società civile delle pene, e de' premi conviene far uso. All'incontro la società spirituale non si contenta dell'esteriore: ch'essa vuole ancora penetrare nell'interno dell'uomo. Essa vuole, che non solamente riescano giuste, e rette le azioni de' fedeli, ma che principalmente giusti, e retti siano gli animi » (C. A. PILATI, *Riflessioni di un italiano* cit., pp. 210-211).

Per meglio valutare la portata "eversiva" (per quei tempi, s'intende) delle teorie del Baudisson sulla potestà coattiva della Chiesa, si può ricordare la bolla *Auctorem fidei* che condanna come eretica la dottrina espressa nel *decretum de fide* (§ 14) del sinodo di Pistoia: « qua parte insinuat Ecclesiam non habere auctoritatem subiectionis suis decretis exigendae aliter quam per media quae pendent a persuasione; quatenus intendat Ecclesiam non habere collatam sibi a Deo potestatem non solum dirigendi per consilia et suasiones, sed etiam iubendi per leges ac devios, contumaesque exteriore iudicio, ac salubribus poenis coercendi atque cogendi » (*Bullarii romani continuatio*, IX, Roma 1845, n. V, p. 399).

[43] Cfr. *supra* nota 31, p. 306.

[44] BAUDISSON, *Institutiones, pars prima*, cap. VII, n. LXXIX, p. 68 ss..

[45] « Hac fraude quam male sit de Ecclesia meritus Isidorus, dici vix potest. Hinc enim debilitati, fractique disciplinae nervi, perturbata episcoporum iura, sublatae iudiciorum leges, aut miserum saltem in modum relictae: hinc discordiarum, seditionum, ac litium semina, unde per tot saecula ad Ecclesiae dedecus, fideliumque offensionem, malorum uberrima seges enata est » (BAUDISSON, *Institutiones, pars prima*, cap. IX, § 5, n. CXXVII, pp. 102-103).

I giurisdizionalisti scorgevano nella raccolta dello Pseudo-Isidoro la causa determinante di crescita del potere della Sede di Roma e della conseguente subordinazione dei vescovi ad essa. L'Eybel, per esempio, afferma: « principalmente poi perdette la Chiesa la sua primitiva bella forma per mezzo dell'ingannatore conosciuto sotto il nome di Isidoro Mercatore, che osò attribuire ai pontefici dei primi tempi tante lettere e leggi affatto

rinese è manifestamente quello di screditare le fonti del diritto canonico fin dall'inizio, insinuando il dubbio sulla loro genuinità. Egli vi riesce del tutto quando, concludendo sull'argomento, riporta due giudizi sulle intenzioni dello Pseudo-Isidoro:

> « alii arbitrantur Isidorum impostorem subfucatis primaevae antiquitatis testimoniis, romanae sedis amplitudinem plus aeque et speciosius tueri voluisse: alii autumant auctorem pie mendacem fuisse, ut iniquis illis temporibus episcoporum indennitati consuleret » [46].

Da questa contrapposizione di congetture, oscillanti tra malizia e buona fede, tra frode e ingenuità, si comprende l'ideologia del canonista: combattere radicalmente quel diritto che contribuì a formare la struttura accentratrice della Curia romana nonché la concezione, ugualmente accentratrice, del primato papale.

Proseguendo in questo atteggiamento ostile alle fonti, il Baudisson riserva al *Decretum* di Graziano una censura violenta e sprezzante che quasi non ha eguali nel giurisdizionalismo settecentesco.

Prima di approfondire le idee del canonista in materia, s'impone una precisazione: ogni giurisdizionalista considerava favorevolmente i secoli della Chiesa primitiva, quando – secondo la sua interpretazione, osteggiata dagli autori curialisti – la Chiesa non pretendeva di irrogare pene temporali, né contendeva la supremazia anche *in temporalibus* con l'autorità civile, i monaci erano poco numerosi e si conducevano santamente e tutta la vita ecclesiale si conformava davvero al Vangelo. Compiuta questa ricostruzione dei primi secoli della cristianità – compito oggettivamente difficile e pieno d'incertezze –, i giurisdizionalisti proclamavano il loro favore per il diritto della Chiesa delle origini, dal quale sembravano promanare le norme più giuste per far sì che i costumi e le istituzioni potessero dirsi cristiani [47].

Logicamente, la predilezione per un'età così remota e per il suo diritto ecclesiale, conduceva gli autori ad una profonda disistima per le raccolte di fonti canoniche più recenti ed ancora usate: per il *Decretum* in particolare. I giurisdizionalisti, compreso il Baudisson, svaluta-

difformi dalla disciplina ecclesiastica. In forza di questi documenti pretesi legittimi, ma in realtà falsi, fu cosa facile alla corte romana di estendere la sua autorità e possanza » (J. V. Eybel, *Cosa è il papa?* cit., p. 19).

[46] Baudisson, *Institutiones, pars prima*, cap. IX, § 5, n. CXXX, pp. 105-106.

[47] A. C. Jemolo, *Stato e Chiesa* cit., p. 116 ss..

vano il testo grazianeo senza considerare, in prospettiva storica, lo sforzo grandioso compiuto dal monaco camaldolese nel riunire e coordinare la enorme e disparata massa di fonti legislative che, com'è noto, formò la *Concordia discordantium canonum* [48]. Il tentativo di Graziano di istituzionalizzare, fissandoli in rigidi schemi giuridici, i vari aspetti della vita ecclesiale con gli inerenti riflessi sulla vita civile, non poteva non dispiacere ai giurisdizionalisti, preoccupati del pericolo corso dallo Stato e dalla sovranità. Da ciò nasceva la irriducibile avversione per il *Decretum*, avversione che cresceva di più quando si considerava la matrice scolastica del metodo adottato da Graziano e la circostanza che egli, per incompetenza o per opportunità, non era stato in grado di riconoscere la falsità della collezione Pseudo-Isidoriana [49].

Il Baudisson dice dell'autore del *Decretum*:

> « Gratianus, patria clusinus, professione monacus graecae linguae ignarus, in vetustorum patrum lectione minime versatus, vir scholasticus, arabumque philosophia imbutus, medio circiter saeculo XII indigesta rerum pharagine collectionem privatim conscripsit » [50].

Dunque il Baudisson bolla Graziano come assolutamente impreparato al compito che si era assunto. Definendolo « vir scholasticus » non nasconde un certo disprezzo sia per la forma, strettamente improntata a criteri didattici usata nella compilazione, sia per aver seguito nei passi di carattere teologico la sistematica propria della filosofia cristiana sorta dopo la patristica. Dopo aver spiegato la struttura del *Decretum* aggiunge:

> « facti autem res est Gratianum plura monumenta minime adposite attulisse; plura extorsisse; immo ut proposito inservierent corrupisse; non semper congrue oppositis satisfecisse argumentis: nimis frequenter abusum fuisse subtilibus quibus rationibus, nec in ratione, nec in solida ecclesiastica disciplina fundatis » [51].

[48] Tra tutti cfr. S. Kuttner, *Graziano: l'uomo e l'opera*, in *Studia Gratiana*, I, Bologna 1953, p. 17 ss..

[49] A. C. Jemolo, *op. cit.*, p. 121 ss.. È emblematico il pensiero del Pilati (*Riflessioni di un italiano* cit., p. 409) che definisce la raccolta di Graziano « ripiena d'infiniti errori, e carica di tutte le principali imposture inventate da Isidoro ».

[50] Baudisson, *Institutiones, pars prima*, cap. X, n. CXL, p. 113.

[51] Baudisson, *Institutiones, pars prima*, cap. X, n. CXLII, p. 115.

Inoltre Baudisson accusa Graziano di avere divulgato nozioni contrarie alla vera fede, di non essersi documentato sulle fonti, sui canoni conciliari e sui testi dei Padri della Chiesa. L'analisi si fa sempre più pesante: il monaco camaldolese ha raccolto i canoni « sine ordine ullo » e per giunta da scritti lacunosi, errati e falsi [52]. In questo giudizio il Baudisson segue letteralmente le dichiarazioni del Giannone [53] nonché il pensiero del Van Espen [54].

Si giunge al sarcasmo: il Baudisson si chiede stupito: « verumtamen quis crederet? coeteris collectoribus felicior fuit Gratianus ab omnibus enim in tanto pretio habita fuit eius collectio ut de ea nemo dubitare auderet » [55].

[52] BAUDISSON, *Institutiones, pars prima*, cap. X, n. CXLII, p. 116.

[53] P. GIANNONE, *Istoria civile del reame di Napoli*, III, Italia 1858, lib. XIV, cap. III, § I, p. 218. Sul Giannone cfr. G. RICUPERATI, *Pietro Giannone a Torino*, in « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », LXVII, fasc. I (1969), pp. 69-140.

[54] Il fiammingo Zeger Bernard Van Espen (1646-1728), sacerdote, teologo e canonista tra i più celebri della sua epoca, insegnò diritto canonico nell'Università di Lovanio. La fama di eccellente scienziato che lo distinse ebbe un riconoscimento universale ed a lui si rivolsero vescovi, giuristi, tribunali e principi. All'inizio della carriera simpatizzò per il giansenismo che abbracciò totalmente negli ultimi anni di vita. Nel 1725 tutte le sue opere furono messe all'Indice; in seguito provocò scandalo nel mondo cattolico il riconoscimento da parte del Van Espen della validità della consacrazione episcopale (avvenuta contro il volere di Roma) dell'arcivescovo giansenista di Utrecht, Cornelius Stenoven. Allora il Van Espen, sospeso *a divinis*, destituito dalla cattedra, privato di ogni prerogativa accademica, invitato nel 1727 a sottoscrivere la professione di fede tridentina e ad aderire pubblicamente alla bolla *Unigenitus* (che condannava il giansenismo), preferì fuggire in Olanda, dove fu accolto dalla comunità giansenista di Amersfoort. Qui morì un anno dopo.

Tra le sue opere, molte delle quali furono pubblicate postume, si possono ricordare: *Tractatus historicus-canonicus exhibens scholia in omnes canones conciliorum tam graecos quam latinos* (1693); *Commentaria in canones iuris veteris*; *Brevis commentarium ad Decretum Gratiani* (1732); *Ius ecclesiasticum universum*, uscita a Lovanio nel 1700 e ristampata undici volte in pochi anni. La celebrità del Van Espen è legata allo *Ius ecclesiasticum universum* in cui il maestro professò tesi decisamente gallicane. Egli esagerò l'ampiezza dei diritti dell'autorità civile a detrimento di quelli dell'autorità religiosa, anche se non fu sempre docile sostenitore del potere temporale. Esaltò il potere dei vescovi per combattere gli ordini regolari. Tra i suoi allievi di Lovanio ci fu Nicolò Von Honteim, meglio noto come Febronio. Del *Decretum* il Van Espen scrisse: « prodiit plenum erratis. Non tantum summa confusione laborare opus Gratiani, sed insuper infinitis propemodum mendis et erratis repletum primitus a Gratiano evulgatum esse, nemo negaverit » (Z. B. VAN ESPEN, *Ius ecclesiasticum universum*, V, Lovanio 1732, cap. V, p. 183).

[55] BAUDISSON, *Institutiones, pars prima*, cap. X, n. CXLIV, p. 116. Il Van Espen afferma allo stesso modo: « mirum alicui non immerito videri posset, quomodo opus privati monachi, qualis fuit Gratianus, tanta confusione compactum, tot errorum congeriie, nec non apocryphis monumentis refertum, ad eam auctoritatem et venerationem [...] pervenire potuerit, tantoque doctorum tam theologorum quam iuris peritorum consensu et applausu suscipi et laudari meruerit » (Z. B. VAN ESPEN, *op. cit.*, V, cap. VII, p. 185).

Si sottolinea, per svalutarlo di più, che il *Decretum* « codex privatus est, numquam publica confirmatus auctoritate » [56]. Il Baudisson da ultimo elenca i tentativi svolti dal XVI secolo in avanti per correggere l'opera di Graziano [57]; termina elogiando il suo antico maestro [58]. Eppure proprio il Berardi, che nelle sue *Iuris ecclesiastici institutiones* deplorava certi metodi di Graziano, gli riconosceva almeno il merito di essere stato un ordinatore della materia canonica attento alle fonti e di gran lunga più soddisfacente rispetto agli altri [59]. Al contrario il Baudisson dichiara seccamente che Graziano « fidem praecedentium collectorum secutus est » [60].

Ad un simile avvilimento dell'attività grazianea non pervenne nemmeno un acceso giurisdizionalista come Joseph Valentin Eybel, che, censurando il *Decretum*, ammise però « confecisse Gratianum suum opus ex conciliorum tum universalium canonibus, tum epistolis pontificum, sententiis patrum » [61].

Il Baudisson si avvicina per asprezza di critica soltanto a Marco Antonio De Dominis, che accusava il *Decretum* di essere « sagena de omni genere piscium congregans neque secernens bonos a malis » [62]. Nel valutare tanta ostilità si deve por mente al fatto che i giurisdizionalisti cercavano in tutti i modi di limitare l'azione ammaestratrice della

Ecco, secondo il Baudisson, le ragioni del successo del *Decretum*: « methodus scholastica iis temporibus accommodata, usus iuris civilis romani, temporum caligine et maxima auditorum Bononiam tum convenientium frequentia tantam huic operi conciliarunt venerationem » (BAUDISSON, *l. cit.*).

[56] BAUDISSON, *Institutiones, pars prima*, cap. X, n. CXLV, p. 118. L'opera di Graziano, come si sa, non ricevette mai un'approvazione ufficiale e perciò i testi conservarono il loro valore originario. L'ovvia osservazione del Baudisson è stata confermata ancora da PIO XII, in *Allocutio habita ad delegatos internationalis conventus ad celebrandum decretum Gratiani octo ante saecula editum Romae conclusi*, in *Studia gratiana*, I, Bologna 1953, p. XXVI.

[57] BAUDISSON, *Institutiones, pars prima*, cap. X, n. CXLVI, pp. 119-120.

[58] BAUDISSON, *Institutiones, pars prima*, cap. X, n. CXLVI, pp. 120-121: « anno 1752 clarissimus Carolus Sebastianus Berardi huius Licaei professor regnique universi lumen gratianeam emendationem a nemine perfectam suscepit, et quatuor voluminibus anno 1752 felicissime absolvit: quod vero nostrum latet Benedicti XIV pontificis maximi de hoc eximio opere iudicium ». Si riferisce all'opera *Gratiani canones genuini ab apocryphis discreti*, citata *supra* nella nota 31, p. 306. Sul lavoro del Berardi un giudizio sostanzialmente positivo sta in A. BERTOLA, *La moderna critica grazianea e l'opera di Carlo Sebastiano Berardi*, in *Studia gratiana*, III, Bologna 1954, p. 601 ss..

[59] C. S. BERARDI, *Institutiones* cit., I, *pars prima*, tit. X, n. XIV, p. 142.

[60] BAUDISSON, *Institutiones, pars prima*, cap. X, n. CXLIII, p. 115.

[61] J. V. EYBEL, *Introductio* cit., I, Vienna 1777, lib. III, cap. III, § 50, n. 1, p. 58.

[62] M. A. DE DOMINIS, *op. cit.*, II, lib. VI, cap. V, n. LXXX, p. 80.

Chiesa, soprattutto quando essa diffondeva principi di stampo curialista come quelli enunciati nel *Decretum*, decisamente lesivi dell'autorità civile. I campi di indottrinamento più fecondi per l'ortodossia cattolica erano costituiti dai seminari diocesani e dalle Università. Proprio in tali sedi gli insegnanti dovevano divulgare il diritto della Chiesa spiegando il *Corpus iuris canonici*, vale a dire una raccolta di testi che fondava tutte le pretese curialiste. L'abate Baudisson, professore di nomina regia, non poteva non cogliere, come gli scrittori di quell'età, il pericolo insito nel presentare l'antica compilazione canonica del *Decretum* quale modello di costruzione giuridica, che, se pur manchevole e sicuramente turbata da gravi imperfezioni, ciò nonostante si mostrava animata da un autentico spirito giuridico e tale da essere il punto di sviluppo di una ricca giurisprudenza [63].

Il Baudisson, in ragione del suo ufficio, era tenuto ad indottrinare i giovani studenti di "leggi" nella materia canonica; ed assolveva al suo incarico secondo quella inclinazione tutta giurisdizionalista che mirava a "smitizzare" il *Decretum* ed il suo autore, togliendo nei discenti ogni senso di riverenza verso un'opera legislativa tanto temibile per l'indipendenza dei sovrani. Da questo contesto nascono anche le critiche alle *Decretales* di Gregorio IX; il Baudisson commenta indignato: « utinam Raimundus reiectis superfluis, pontifici Gregorio fuisset obsecutus: at plura passim interpolavit, rescidit commutavit, vel contra mentem auctoris » [64]. Per sminuirne l'importanza sottolinea che la pubblicazione di queste *Decretales* « non Ecclesiae facta est, sed doctoribus et scholaribus universis Bononiae commorantibus » [65]. Il Baudisson evidenzia poi, da buon professore regio, che nel Regno di Sardegna, in forza del concordato del 1741, gli atti pontifici, salvo quelli dogmatici, non potevano avere esecuzione senza il sovrano *exequatur* [66].

Ancora trattando delle fonti del diritto canonico, il nostro autore, nel capitolo *De principum constitutionibus* palesa lo stretto legame intercorrente tra società civile ed ecclesiastica e sottolinea come Dio stesso abbia affidato ai re la custodia della pace pubblica e il mantenimento dell'ordine civile. Perciò, per un potere di diritto divino

[63] Cfr. M. Petroncelli, *Diritto canonico*, Napoli 1983, p. 28.

[64] Baudisson, *Institutiones, pars prima*, cap. XV, n. CXCIV, p. 155. « Raimundus » è, ovviamente, Raimondo di Peñafort.

[65] Baudisson, *Institutiones, pars prima*, cap. XV, n. CXCVI, p. 156.

[66] Baudisson, *Institutiones, pars prima*, cap. XVII, n. CCVIII, p. 163.

e naturale, i sovrani hanno agito « ad rectum ordinem, externamque Ecclesiae politiam ». Questa posizione si incontra in tutti gli scrittori giurisdizionalisti in quanto essi ritenevano gli Stati creazioni della volontà divina, di cui i principi erano ministri financo nel ruolo di tutori della purezza della fede. Per giustificare tale funzione i fautori del sistema invocavano le norme del diritto romano tardo imperiale (lo stesso Baudisson cita in proposito i Codici di Teodosio e di Giustiniano) a miglior sostegno della vigilanza attuata dai regnanti sulla Chiesa [67]. Nasceva così l'idea di un controllo nella « polizia ecclesiastica » che portava i sovrani a ingerirsi (si pensi a Giuseppe II) nelle materie più strettamente spirituali. In questo senso il protestantesimo, nato in Germania dalla Riforma luterana, ebbe uno sviluppo nelle teorie enunciate da Giacomo I Stuart in seno alla Chiesa anglicana, ed entrambi i movimenti influenzarono in maniera determinante i rapporti tra Stato e Chiesa anche in paesi cattolici [68]. Nella Germania luterana, è cosa nota, vennero riconosciuti i cosidetti *iura circa sacra*, secondo il sistema denominato del *territorialismo*, grazie a cui i principi tedeschi si mettevano a capo della Chiesa particolare presente nel loro Stato, e – disconoscendo una gerarchia unitaria come quella cattolica – ciascuno di essi aveva buon gioco a definirsi *papa in territoriis suis* [69]. In Baudisson si colgono le tracce di questa dottrina quando evidenzia che i sovrani avevano cura di confermare le leggi canoniche e dimostravano il loro zelo « in ordinandis rebus ad ecclesiasticam disciplinam pertinentibus, prout publicum civile bonum et ratio status postulabat » [70].

Il canonista usa maggior prudenza nel trattare i concordati; ricorda che sono patti stipulati tra autorità civile ed ecclesiastica « ob bonum pacis » [71]. In questa materia i principi giurisdizionalisti, specie in Piemonte, trovarono spesso una applicazione concreta. Il Baudisson esamina, senza approfondirlo, l'indulto concesso da papa Nicolò V a Ludovico di Savoia nel 1451; l'atto, piuttosto largo di concessioni alla autorità temporale, stabiliva le sedi vescovili e abbaziali a cui

[67] Baudisson, *Institutiones, pars prima*, cap. XVII, n. CCXXX, pp. 176-177.

[68] A. C. Jemolo, *Stato e Chiesa* cit., p. 16 ss..

[69] G. Astuti, *La formazione dello Stato moderno in Italia*, Torino 1967, pp. 149-150. Sull'influsso protestante cfr. A. Van Hove, *op. cit.*, p. 530.

[70] Baudisson, *Institutiones, pars prima*, cap. XXI, n. CCXXX, p. 177.

[71] Baudisson, *Institutiones, pars prima*, cap. XXII, n. CCXXIII, p. 179.

sarebbero stati elevati solo soggetti designati dal duca. Dopo questo cenno, Baudisson narra delle controversie insorte tra Torino e la Sede Apostolica per la forte politica ecclesiastica di Vittorio Amedeo II; traccia velocemente la storia delle tormentate trattative intercorse fra le due Corti sino al concordato del 1727 e alla revoca di esso voluta da Papa Clemente XII. Infine menziona il concordato tra Carlo Emanuele III e papa Benedetto XIV e gli ulteriori sviluppi nelle relazioni tra le due autorità [72].

Nella seconda parte del trattato è interessante notare che il Baudisson, parlando del sommo pontefice, non nega il primato che gli spetta, ma, come del resto i suoi contemporanei giurisdizionalisti, usa termini abbastanza riduttivi. Egli infatti sostiene:

> « primatus unitati servandae omnino necessarius in solo honore, et dignitate non consistit, sed et in potestate iure divino innixa: potest enim primatum obtinens Romanus Pontifex exercere iurisdictionem in Ecclesiam universam, uti universam potest: singulorum praelatorum excessus corrigere et supplere defectus » [73].

Il primato, secondo tali parole, è dunque rivolto al mantenimento dell'unità; il pontefice ha giurisdizione su tutta la Chiesa, evidentemente al fine di impedire la diffusione di dottrine contrarie alla vera fede. Di conseguenza il papa può convocare i vescovi ai concili generali, emanare i canoni da osservarsi in tutta la Chiesa e in più « omnia peragere quae ad publicum spectant Ecclesiae statum » [74]. In tal senso

[72] BAUDISSON, *Institutiones, pars prima*, cap. XXII, nn. CCXXXIV-CCL, pp. 180-189. Sulla materia dei concordati nel XVIII secolo si veda G. ASTUTI, *op. cit.*, pp. 342-343. Riguardo all'indulto di Nicolò V e alla sua « eccezionale portata » per i privilegi riconosciuti dalla Santa Sede ai duchi di Savoia cfr. R. BERTOLINO, *Ricerche sul giuramento dei vescovi. Contributo allo studio del diritto ecclesiastico subalpino*, I, Torino 1971 (Università di Torino, Memorie dell'Istituto giuridico, Serie II, CXXXVIII). Per la politica ecclesiastica della Casa di Savoia nel Settecento ancora R. BERTOLINO, *Ricerche sul giuramento dei vescovi* cit., II, p. 56 ss..

[73] BAUDISSON, *Institutiones, pars altera*, lib. I, tit. I, cap. I, § 1, n. XXII, p. 238. Quasi della stessa opinione è il RICHER (*Libellus*, cit., cap. III, p. 38). L'EYBEL (*Introductio* cit., III, lib. I, cap. IV, § 136, p. 25) dice del primato: « consistit itaque haec prerogativa in sollicitudine Ecclesiae universae ». Ancora l'EYBEL (*Cosa è il papa?* cit., p. 13) afferma: « la Chiesa non viene animata dal papa, ma da Gesù Cristo [...] il papa dunque non è un capo supremo dominante, ma un capo che serve alla conservazione dell'unione, che trae la sua forza e sostegno dal corpo di tutta la Chiesa ».

[74] BAUDISSON, *Institutiones, pars altera*, lib. I, tit. I, cap. I, § 1, n. XXIII, p. 238.

allora il papa è un'autorità tenuta a rispettare anche i diritti delle Chiese locali nell'ambito delle sue funzioni disciplinari.

Sull'autorità del papa *in causis fidei* il Baudisson ricorre (e nel manoscritto della Biblioteca Nazionale di Torino Gerson è citato espressamente) alle dottrine di Gerson, dichiarando:

> « quaerunt nonnulli an pontificiae censurae summitti debeant Ecclesiae adprobationi; observant hac in re non satis constantem fuisse Ecclesiae praxim [...]. Quod si unanimis adhuc non est consensus an in causis fidei papae determinatio liget fideles ad credendum quod ita sit de veritate fidei, omnes tamen consentiunt talem determinationem obligare fideles sub poena excommunicationis, ut non dogmatizent oppositum » [75].

Per indurre all'obbedienza al papa in questioni di fede il Baudisson riconosce:

> « maximi faciendi sunt pontificum canones tum quia sedes romana ab apostolis Petro, et Paulo ad principatum fuit evecta, atque horum praedicatione, et praeceptis illustrata, tum quia ad pontificatum non evehuntur nisi doctrina, prudentia, sanctitate insignores, tum denique quia principatus dignitas summa, cum auctoritate est coniuncta » [76].

Del pontefice, supremo pastore cristiano, come soggetto di infallibilità non si parla: del resto l'infallibilità del papa allora, pur fortemente accreditata, non era che un'opinione teologica [77].

[75] B.N.T., ms. K³ - V - 5: BAUDISSON, *Institutiones, pars prima*, cap. V, n. 68, c. 21 r.. Cfr. J. GERSON, *Tractatus quomodo et an liceat in causis fidei a summo pontifice appellare, seu eius iudicium declinare*, in *Opera*, II, Anversa 1706, prop. IV, col. 307: « in causis fidei nulla determinatio iudicialis episcopi, immo nec papae solius praecise ut est episcopi, vel papae, ligat fideles ad credendum quod ita sit de veritate fidei, sicut praetendit sua declaratio; quoniam tam papa, quam episcopus deviabiles sunt a fide: obligat tamen subditos sub poena excommunicationis talis determinatio quod non dogmatizent oppositum talis determinationis, nisi appareat manifesta ratio repugnandi, vel per sacram scripturam, vel per revelationem, vel per Ecclesiae, seu generalis concilii determinationem ».

[76] BAUDISSON, *Institutiones, pars prima*, cap. V, n. LXVI, p. 53.

[77] A. C. JEMOLO, *op. cit.*, pp. 3-4. Comunque il principio per cui il papa era infallibile veniva generalmente accolto in Italia anche da autori giurisdizionalisti. Cfr. A. C. JEMOLO, *op. cit.*, p. 144 ss.. Infatti il dogma si riteneva tacitamente riconosciuto sin dal Concilio di Firenze (1445) che definì il papa « dottore supremo di tutti i cristiani » e munito di ogni potere. Ma il principio continuò ad essere respinto dal gallicanesimo che seguitò ad affermare che il romano pontefice non è infallibile « nisi Ecclesiae consensus accesserit ». Cfr. F. DELL'ADDOLORATA, *Infallibilità*, in *Enc. Catt.*, VI, Roma 1951, col. 1922.

Il Baudisson attribuisce l'infallibilità, prerogativa concessa da Cristo alla Chiesa per lo svolgimento della sua missione, alla sola assise conciliare ecumenica:

> «in rebus ad fidem spectantibus, vel cum fide necessario connexis, infallibile est concilii iudicium» [78].

Secondo lo Stella l'esposizione dottrinale del docente torinese riguardo all'infallibilità pontificia vuole essere di prudente silenzio e « sembra mantenersi nei confini non chiari di un timido semi-conciliarismo e semi-antinfallibilismo » [79]. Ciò del resto corrispondeva alla situazione culturale dell'Università di Torino, dove i diritti del romano pontefice e le sue prerogative erano spesso « negate o contrastate » [80].

Merita considerazione il pensiero di Baudisson riguardo ai concili e alla loro autorità [81]. Di solito le definizioni dei concili ecumenici erano accettate formalmente dai giurisdizionalisti perché proprio quelle assemblee di vescovi venivano considerate antitetiche al potere assoluto del sommo pontefice. In questo senso avevano sempre riscosso la preferenza di tanti autori i concili di Costanza e di Basilea [82], ai quali si doveva l'affermazione della superiorità dell'assise ecumenica sul romano pontefice e il predominio del conciliarismo [83]. Anche

[78] BAUDISSON, *Institutiones, pars altera*, lib. I, tit. II, cap. I, n. CLI, p. 350.

[79] P. STELLA, *Giurisdizionalismo e giansenismo* cit., p. 32.

[80] E. ROSA, *Introduzione*, in T. PIATTI, *Il servo di Dio Pio Brunone Lanteri* cit., p. XVIII.

[81] Il Baudisson, adeguandosi alla terminologia del tempo, non usa mai il termine « concilio ecumenico » per indicare le assemblee dei vescovi della Chiesa universale, bensì quello di « concilia generalia ». L'espressione è ricorrente in quasi tutte le opere in materia di concili uscite dall'invenzione della stampa fino alla Rivoluzione francese. Il termine ecumenico riferito ai concili generali del medioevo si incontra tuttavia in una celebre edizione di storia conciliare, *Sacrosancta concilia oecumenica commentariis illustrata* (di Giuseppe Catalani), stampata in Roma in quattro volumi nel 1736.

[82] A. C. JEMOLO, *Stato e Chiesa* cit., p. 123.

[83] Com'è noto il conciliarismo è la tendenza a subordinare l'autorità del sommo pontefice all'autorità del concilio ecumenico. I primi argomenti di questa dottrina sono individuabili in Graziano, il quale inserì nel *Decretum* una proposizione che consente di sottoporre il papa, in caso di eresia, al giudizio della Chiesa: « si papa suae et fraternae salutis negligens reprehenditur inutilis et remissus in operibus suis, et insuper a bono taciturnus, quod magis officit sibi et omnibus, nichilominus innumerabiles populos catervatim secum ducit, primo mancipio gehennae cum ipso plagis multis in aeternum vapulaturus. Huius culpas istic redarguere praesumit mortalium nullus, quia cunctos ipse iudicatur a nemine est iudicandus, nisi deprehendatur a fide devius » (*Dec. Grat.*, D. 40, 6). Marsilio da Padova sviluppò nel *Defensor pacis* (composto nel 1324) le tesi conciliariste sostenendo che il solo concilio generale rappresenta Cristo (*op. cit.*, dictio II, cap. XXVIII, § 21, p. 454); può interpretare infallibilmente la sacra scrittura (*op. cit.*, dictio II, cap. XIX, § 1, p. 312); ha tutto il potere nel fissare i riti e nel decidere sulla dottrina (*op. cit.*, dictio III, cap. II, §§ 1-2, p. 493); è insomma l'organo supremo della Chiesa (al posto del papa). Nei concili di Costanza (1414-1418) e di Basilea (1431-1449) il conciliarismo emerse compiutamente segnando il massimo avvilimento dell'autorità pontificia. I sostenitori del conciliarismo presenti a Costanza furono: Teodoro di Niem, il cardinale Francesco Zabarella, il cardinale Pietro d'Ailly ed in particolare il discepolo di quest'ultimo, Jean Gerson. Il loro pensiero coincide nel riconoscere che le promesse dell'infallibilità e dell'indefettibilità sono state rivolte da Cristo non ad una persona o ad una funzione, in specie al sommo pontefice, ma alla Chiesa intera; quindi, una volta affidato il deposito della fede alla comunità dei credenti, in essa si ritrova ogni potere e l'unico organo che ha la rappresentanza della Chiesa è il concilio generale. Il concilio di Costanza fissò la dottrina conciliarista in tre decreti: il primo approvato nella terza sessione generale il 26 marzo 1415 decise la prosecuzione dell'assise ecumenica nonostante l'assenza del papa (Giovanni XXIII era fuggito temendo la condanna), poiché i padri ritennero di essere stati convocati «rite et legitime». Cfr. G. D. MANSI, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, XXVII, Parigi 1903, col. 580. Il decreto del 6 aprile 1415 (quinta sessione) dichiarò il concilio di Costanza concilio generale e come tale superiore al papa. Cfr. G. D. MANSI, *op. cit.*, XXVII, col. 584. Il terzo decreto terminò la costruzione conciliarista decidendo che il concilio sarebbe stato riunito periodicamente e che avrebbe governato la Chiesa. Cfr. G. D. MANSI, *op. cit.*, XXVII, col. 1159. Cfr. anche P. DE VOOGHT, *Il conciliarismo a Costanza e Basilea*, in *Il concilio e i concili*, Roma 1961, p. 211 ss.. Un contributo decisivo al conciliarismo diede il Gerson, autore ben noto al Baudisson, poiché è citato più volte nel manoscritto della Biblioteca Nazionale di Torino. Secondo il Gerson il papa è elemento essenziale della Chiesa come lo sono i vescovi, i preti, i fedeli, ma il vicario di Cristo, come persona umana, è sempre fallibile, peccabile, e persino amovibile se sbaglia. Solo Cristo è il capo inamovibile della Chiesa e solo il concilio è infallibile. Si veda J. GERSON, *Tractatus de unitate ecclesiastica*, in *Opera* cit., coll. 113-118; *Tractatus de potestate ecclesiastica et de origine iuris et legum*, *ibidem*, coll. 225-226; *Libellus de auferibilitate papae ab ecclesia*, *ibidem*, coll. 209-224; *De statibus ecclesiasticis*, *ibidem*, coll. 529-537. Il pensiero di Gerson ebbe notevole rilievo nello sviluppo delle eresie di Wycliff e di Huss e incise su luteranesimo, calvinismo e anglicanesimo, arrivando, infine, « a quei cattolici francesi che, in nome delle libertà gallicane, osteggiarono per secoli il libero esercizio dell'autorità pontificia » (A. PIOLANTI, *Conciliarismo*, in *Enc. Catt.*, IV, Roma 1950, col. 166). Sul rapporto tra concilio di Basilea e le strutture curiali della cancelleria si può consultare il recente volume di E. MONGIANO, *La cancelleria di un antipapa. Il bollario di Felice V (Amedeo VIII di Savoia)*, Torino 1988 (Biblioteca storica subalpina, CCIV), in cui si evidenzia come la formazione di un apparato curiale per l'attività di Felice V sia il risultato e la proiezione concreta delle teorie conciliariste elaborate a Costanza e a Basilea le quali, nel riaffermare certe prerogative, non potevano fare a meno degli strumenti operativi propri di una cancelleria organizzata sul modello di quella romana (cfr. p. 49 ss.).

il Tridentino godeva di considerazione, ma con minor entusiasmo [84]. Il Baudisson non menziona i due concili elvetici, tanto cari a giurisdizionalisti e giansenisti; commenta genericamente che i canoni approvati dai padri tridentini « optimam continent receptae ecclesiasticae

[84] A. C. JEMOLO, *Stato e Chiesa* cit., pp. 124-125.

disciplinae normam »[85], e ricorda i punti più importanti dibattuti e risolti, in specie la riforma della Chiesa e la nuova normativa decisa per la celebrazione dei matrimoni[86].

Generalmente i giurisdizionalisti ritenevano pronunciate infallibilmente, se proclamate in sede di concilio ecumenico, le definizioni dogmatiche che, di conseguenza, divenivano obbligatorie nell'orbe cattolico; le norme disciplinari si consideravano invece non infallibili e perciò si sosteneva che i governi potevano a buon diritto rifiutarne la pubblicazione[87]. Anche Baudisson asserisce che « fidei decreta omnes ubique obligant: cetera obligant solummodo ubi sunt promulgata »[88].

L'esposizione del Baudisson sul clero regolare va considerata attentamente. Il Baudisson spiega a grandi linee la nascita del monachesimo e degli ordini religiosi; riferisce della protezione e della benevolenza dei sovrani che di buon grado fecero loro molte concessioni. Ma « quando a primaeva sanctitate, ac doctrina eo declinarunt, ut divitias consectarentur, et potentiam » allontanandosi dalle costituzioni definite dai fondatori, quando insomma certi ordini religiosi « contra rem communem desciscentes divites, ac potentes facti, in suspicionem ac invidiam merito venerunt », si rese necessario da parte dei principi « aliquos ex iis omnino delere »[89].

Le parole sono circospette; non si fanno nomi; tuttavia sorge il dubbio che simili affermazioni dirette a comunità conventuali sospettate o odiate meritatamente (secondo il Baudisson) e per cui fu necessario ricorrere alla soppressione più completa (« omnino delere » suona come una sferzata), siano in realtà allusive ad un unico sodalizio religioso: la Compagnia di Gesù.

È noto che proprio contro i Gesuiti si scatenò, in pieno secolo dei Lumi, una autentica persecuzione che traeva spunto dalle più disparate circostanze: i giansenisti vedevano nel probabilismo (seguito dai Gesuiti) un motivo di corruzione della morale cristiana; la Compagnia suscitava molte invidie per la sua capillare organizzazione che le con-

[85] BAUDISSON, *Institutiones, pars prima*, cap. XII, n. CLIV, p. 124.

[86] BAUDISSON, *Institutiones, pars prima*, cap. XII, nn. CLVIII-CLXV, pp. 125-131.

[87] A. C. JEMOLO, *op. cit.*, p. 125.

[88] BAUDISSON, *Institutiones, pars altera*, lib. I, tit. II, cap. I, n. CLI, p. 350.

[89] BAUDISSON, *Institutiones, pars altera*, lib. I, tit. I, cap. I, § 19, n. CXXXII, p. 327.

sentiva di essere presente in tutti gli Stati cattolici, dove teneva aperti i suoi collegi istruendo la gioventù e segnalandosi nella cultura e nelle scienze; confessori Gesuiti frequentavano le Corti europee; ed infine tutti potevano constatare che l'ordine era il più valido difensore dell'autorità pontificia[90].

Poco per volta iniziarono le soppressioni dei sovrani: nel 1759 i Gesuiti furono espulsi dal Portogallo; nel 1767 dalla Francia; negli anni successivi la Compagnia fu abolita in Spagna, a Napoli e nel Ducato di Parma e Piacenza.

Infine, in seguito alle pressioni esercitate dalle Corti borboniche su Clemente XIV, si giunse, il 13 luglio 1773, alla emanazione del breve *Dominus ac Redemptor* con cui il papa stabiliva la totale e perpetua soppressione della Compagnia. « Questo breve » – scrive il Pastor – « rappresenta la vittoria più manifesta dell'illuminismo e dell'assolutismo regio sulla Chiesa e sul suo capo »; e se l'autore riconosce che taluni errori dei singoli componenti dell'ordine non possono essere negati – come il forte esclusivismo e l'ingerenza nella politica – tuttavia riconosce pure che il papa non ricorse alla soppressione per cattivi costumi, dottrine erronee o per mancanza di disciplina, ma solo per amore della pace della Chiesa. Il Pastor osserva ancora che se tante inimicizie sorsero contro la Compagnia da parte dell'illuminismo, « la causa di ciò non stava negli errori e nelle mancanze dell'ordine, quali possono occorrere in ogni opera umana, bensì nel riconoscimento che qui si trattava di abbattere il più valido baluardo della Chiesa romana »[91].

La Corte sabauda, nel periodo in cui maturarono i propositi di soppressione dell'ordine, assunse un atteggiamento « che si diceva indifferente, ma che certo propendeva più all'assenso che non all'opposizione » e « non era insensibile alla sorte dei beni gesuitici »[92]. Co-

[90] G. ASTUTI, *La formazione dello Stato moderno* cit., p. 328. Per le tempestose vicende della Compagnia di Gesù nel XVIII secolo si vedano i lavori di F. VENTURI, *Settecento riformatore. II. La Chiesa e la repubblica dentro i loro limiti*, Torino 1976 (Biblioteca di cultura storica, 103), p. 3 ss.; sui domini sabaudi particolarmente le pp. 74-85; e di G. SOMMAVILLA, *La Compagnia di Gesù da sant'Ignazio ad oggi*, Milano 1985, p. 143 ss..

[91] L. VON PASTOR, *Storia dei papi dalla fine del medioevo*, XVI, parte II, Roma 1933, pp. 223-224.

[92] A. MONTI, *La Compagnia di Gesù nel territorio della provincia torinese*, II, Chieri 1915, p. 452.

munque il breve fu eseguito in Piemonte senza particolari difficoltà [93]. Molti in Torino rimpiansero la scomparsa degli ignaziani [94].

Il sospetto che il Baudisson voglia alludere proprio ai Gesuiti è corroborato dalla lettura dell'elenco degli ordini di chierici regolari inserito nelle *Institutiones*; si menzionano sette ordini di chierici regolari: Teatini, Somaschi, Barnabiti, Chierici regolari minori, Chierici ministri degli infermi, Chierici della Madre di Dio, Chierici delle Scuole Pie. Si omette l'ottavo ordine, ai cui membri spettava la denominazione canonica di chierici regolari: la Compagnia di Gesù. Questo dato è indizio che il testo dell'opera canonistica del Baudisson che ci è pervenuto deve risalire ad un periodo successivo al 1773.

Il nostro abate inoltre non doveva amare troppo i monaci: ricorda infatti una costituzione emanata dal principe Elettore di Bavieta in forza della quale si riduceva il numero dei religiosi nei conventi e si vietava ai superiori di accogliere novizi senza l'autorizzazione del sovrano; da buon giurisdizionalista il Baudisson assicura che queste norme sono state prescritte « ad augendum monasticorum ordinum splendorem » [95].

Il secolo XVIII vide molti tentativi dei monarchi non tanto di sopprimere, quanto, almeno, di contenere il numero dei professi negli ordini monastici; in certi casi questa pretesa trovava fondamento nella decadenza cui erano soggetti parecchi cenobi, dove i frati, non a torto, venivano dipinti come oziosi e dissoluti [96]. La polemica era

[93] A. Monti, *op. cit.*, II, p. 490 ss..

[94] L. Cibrario, *Storia di Torino*, II, Torino 1846, pp. 149-151. Il Cibrario (fonte certamente non sospetta di particolare propensione per i Gesuiti), rievocando le fasi della soppressione in Torino, sottolinea che essa « fu in Piemonte più accettata che applaudita. Il diario ms. de' Carmelitani di Torino la registra in questi termini: soppressione del tanto illustre, dotto, e in questi nostri Stati esemplarissimo, ordine Gesuitico ». Il Cibrario prosegue con una interessante analisi sulle ragioni dell'ostilità diffusa nel Settecento contro gli ordini religiosi: « gli errori, gli abusi, le sciocchezze, le colpe di pochi furono ascritte a debito di tutti e procedendo più oltre, si negò ai diritti dei regolari (come dai più avventati e men religiosi anche alle ragioni temporali della Chiesa in generale) la pacifica sanzione del tempo, che non può violarsi senza rovesciar un principal fondamento dell'ordine politico e civile, e rimetter tutto in questione ed in confusione » (L. Cibrario, *l. cit.*).

[95] Baudisson, *Institutiones, pars altera*, lib. I, tit. I, cap. I, § 19, n. CXXXIV, p. 329.

[96] G. Astuti, *La formazione dello Stato moderno* cit., p. 329.

tenuta accesa anche dai giansenisti e da vescovi come Scipione de' Ricci [97].

Il Baudisson condanna la pratica delle doti monastiche per l'ingresso nella vita religiosa delle vergini quale abuso simoniaco [98], seguendo l'esempio di altri scrittori ideologicamente a lui vicini, quali Berardi [99], il Van Espen [100] e i regalisti in genere [101].

Anche a proposito dell'autorità vescovile la trattazione è segnata dalle dottrine del più diffuso giurisdizionalismo. Dice infatti il Baudisson « ex iure divino episcopalis potestas amplissima est, nec fuit intra dioecesis limites circumscripta » [102]. Questa affermazione, di sapore episcopalista, non viene ulteriormente spiegata, ma si presenta comunque pericolosa: infatti si dovrebbe argomentare *a contrario* che le limitazioni ai poteri dei vescovi sono di diritto umano con le ovvie conseguenze deducibili nei rapporti tra essi ed il romano pontefice.

[97] Sulla figura di Scipione de' Ricci, vescovo di Pistoia e Prato, maggiore esponente del giansenismo italiano e promotore del sinodo pistoiese del 1786, si veda A. C. Jemolo, *Il giansenismo in Italia prima della Rivoluzione*, Bari 1928, p. 349 ss.; F. Margiotta Broglio, *Appunti storiografici sul giansenismo italiano*, in *Raccolta di scritti in onore di A. C. Jemolo*, I, Milano 1962, pp. 791-849. Sulle riforme ricciane e sul loro fallimento, cfr. C. Fantappiè, *Riforme ecclesiastiche e resistenze sociali*, Bologna 1986 (Religione e società. Studi, testi, ricerche di diritto e storia raccolti da Francesco Margiotta Broglio, 14), p. 3 ss.; *« Il sinodo di Pistoia del 1786 ». Atti del Convegno internazionale* cit., pp. 3-530.

[98] Baudisson, *Institutiones, pars prima*, cap. XXIII, n. CCLIX, p. 196. Il Baudisson prosegue criticando « profanae musicae, nimisque splendidi apparatus in templis » e aggiunge: « cupiit semper Ecclesia abusus prorsus aboleri, sed obstavit levis, et a spiritu Evangelii aliena credulitas, irrationale obsequium, luxus, et potissimum avaritia, turpis quaestus, ac nonnullorum divitiae; s. Bernardus aiebat: *religio peperit divitias, sed filia devoravit matrem* ».

[99] C. S. Berardi, *Idea del governo ecclesiastico* cit., p. 151.

[100] Z. B. Van Espen, *Ius ecclesiasticum* cit., I, Lovanio 1732, *pars prima*, tit. XXVI, cap. II, nn. I-V, p. 232.

[101] « La soppressione delle tasse di monacazione rappresentava una riforma accetta così a quei giurisdizionalisti che prendevano soprattutto in considerazione il danno economico arrecato allo Stato e alle popolazioni dal grande potere e dalle ingenti ricchezze dei regolari come a quelli che nelle loro dottrine avevano soprattutto di mira la riforma della Chiesa e l'estinzione di tutti gli abusi introdottisi in seno ad essa » (A. C. Jemolo, *Stato e Chiesa* cit., p. 204).

[102] Baudisson, *Institutiones, pars altera*, lib. I, tit. I, cap. I, § 6, n. LIV, p. 257. Cfr. A. C. Jemolo, *Stato e Chiesa* cit., p. 156 ss.. In merito è molto più contenuto il pensiero del Berardi (cfr. *Institutiones* cit., II, *pars secunda*, lib. I, tit. V, n. III, pp. 31-33). Il Baudisson si avvicina alle teorie del Van Espen (*op. cit.*, I, *pars prima*, tit. XVI, cap. III, n. I, p. 120).

Infine è interessante notare il pensiero del Baudisson sui sovrani e sulla potestà regia. Nella seconda parte del trattato, nel capitolo *De personis extra clerum constitutis*, egli definisce i laici (con un criterio negativo) come coloro che, non appartenendo al clero, non sono insigniti di ordine e distingue:

> « singularia sunt etiam iura quibusdam laicis fidelibus concessa vel causa eximiae dignitatis, vel causa meritorum, vel causa singularis officii » [103].

Nello stabilire i diritti dei monarchi il Baudisson riconosce che essi si differenziano dai sudditi soprattutto per la straordinaria maestà. Perciò

> « reges summam, sacram, divinam, ac propterea inalienabilem, atque imperscriptibilem habent potestatem, quibus non propter iram, sed propter conscientiam obtemperandum est etiamsi apostolus sit, si evangelista, si propheta » [104].

Questa assoluta soggezione a Cesare non annulla il sentimento religioso cristiano perché, spiega il Baudisson, lo stesso Cristo ha voluto che ciascuno, per dovere di coscienza, obbedisse ai comandi dell'autorità politica; e poiché il re è capo dello Stato, tutti devono soggiacere alla sua potestà, in quanto ogni suddito è parte della società civile. Da ciò deriva che « status quippe personarum (aiunt) iuris publici est atque adeo a regia auctoritate divelli nullo pacto potest » [105].

Mentre gli scrittori curialisti, e sul loro esempio tutti i canonisti ortodossi, sostenevano che la sovranità dei re derivava dal popolo, il quale in certe condizioni (quando, ad esempio, oppresso da una tirannia insopportabile) era ben legittimato alla rivolta [106], il pensiero giurisdizionalista, a cui aderisce in pieno il Baudisson è decisamente favorevole all'assolutismo. Per lui, come per i suoi colleghi del XVIII secolo, il principe è un'emanazione di Dio e da Dio è stato posto sul trono per regnare; dunque i sudditi devono sempre ed in qualunque circostanza totale obbedienza al re, non essendo mai lecita una rivolta.

[103] BAUDISSON, *Institutiones, pars altera*, lib. I, tit. I, cap. II, n. CXLIV, p. 338.
[104] BAUDISSON, *Institutiones, pars altera*, lib. I, tit. I, cap. II, n. CXLV, p. 339.
[105] BAUDISSON, *Institutiones, pars altera*, lib. I, tit. I, cap. II, n. CXLV, p. 340.
[106] A. C. JEMOLO, *Stato e Chiesa* cit., p. 42 ss..

Vero è che il Baudisson sembra usare molta prudenza e una certa ambiguità nel ricorrere a quell'inciso « aiunt » anziché ad una affermazione personale. Comunque in questo contesto dottrinale, che confondeva sovrapponendoli, il concetto di Stato e il concetto di sovrano (ma da un regio docente c'era da attenderselo), una ribellione del popolo sarebbe stata considerata violazione della suprema volontà di Dio, che sul soglio aveva insediato il monarca, insignito di suprema potestà, sacra, divina e dunque inalienabile, e imprescrittibile.

La definizione del regnante quale persona sacra era occasionata del cerimoniale proprio dell'unzione e dell'incoronazione e dalle facoltà che ne derivavano secondo il diritto canonico [107]. Del resto un potente incentivo a questa idea giungeva proprio dalla liturgia del *Pontificale romanum* che proclamava il sovrano vicario di Dio e partecipe del ministero episcopale [108]. Inoltre ci si richiamava costantemente al testo della Sacra Scrittura: sia al « per me reges regnant » (Prov. 8, 15) dell'Antico Testamento, sia al « non est enim potestas nisi a Deo » (Ad Rom. 13, 1) di san Paolo.

Anche le teorie sulla sovranità elaborate in ambiente anglicano, specialmente da Giacomo I, esercitarono un discreto influsso sugli scrittori italiani del secolo XVII, preparando così il terreno ai giurisdizionalisti settecenteschi [109].

Da tutte le caratteristiche enunciate si concludeva che i re non potevano essere considerati alla stregua degli altri laici battezzati, che a loro insomma doveva spettare, nella Chiesa, una dignità diversa e superiore; ma (ciò è più significativo) si deduceva da parte degli autori regalisti, come da parte del Baudisson, che il re, in cui era incarnato lo Stato stesso, poteva esercitare un vero e proprio diritto *circa sacra*, sulla disciplina esterna della Chiesa, cioè sulla cosiddetta « polizia ecclesiastica ». Teorie simili, amplificando l'influsso dell'elemento religioso nell'idea statuale, rafforzavano l'autorità regia, soprat-

[107] Cfr. G. MORONI, *Coronazione de' re*, in *Dizionario d'erudizione storico-ecclesiastica*, XVII, Venezia 1842, p. 228 ss.; A. C. JEMOLO, *Il carattere quasi sacerdotale dell'imperatore attraverso alcuni commenti alle Decretali « Venerabilem » e « Quum venisset »*, in « Il Filangieri », ora in *Scritti vari di storia religiosa e civile*, a cura di F. MARGIOTTA BROGLIO, Milano 1965, p. 19.
[108] *Pontificale romanum*, Roma 1595, pp. 236-237. Cfr. A. C. JEMOLO, *Stato e Chiesa* cit., p. 55.
[109] Cfr. G. ASTUTI, *La formazione dello Stato moderno* cit., p. 157. Cfr. P. GIANNONE, *Istoria civile* cit., II, Italia 1858, lib. X, cap. VIII, p. 275.

tutto attribuendole lo *ius protectionis*, una vera e propria sorta di tutela sulla Chiesa a garanzia dell'ortodossia e della unità [110]. È una conclusione alla quale perviene anche il Baudisson:

> « reges, eorumque magistratus singularibus decorantur honoribus, atque in vim imperii regiam tenent ecclesiis impertiri protectionem ad maius religionis incrementum, ob quod tenetur quisque his uti mediis quae in eius sunt potestate [...] derivat ex iure protectionis, ut canones principum auctoritate firmentur ut collapsa antiqua disciplina iterum restituatur, et ut temporalia principe concedantur, subsidia ob executionem sententiae a iudice ecclesiastico latae [111].

Inoltre,

> « concedunt plures, in vim regiae protectionis, debere principes impedire ne canones in exercitio ecclesiasticae iurisdictionis violentur, nec curiae ecclesiasticae vim ullis inferant, exempli gratia non admittendo legitimas ad superiores iudices appellationes » [112].

Dicendo « concedunt plures » il Baudisson usa ancora una volta l'accortezza di non affermare, in materia tanto delicata, i suoi concetti in prima persona: comunque, il fine al quale si vuole arrivare è espresso chiaramente.

I gallicani di fronte alle pretese della Chiesa di esercitare una piena giurisdizione (con un proprio apparato giudiziario e con proprie carceri vescovili) ammettevano l'esistenza del cosidetto appello per abuso [113] configurandolo con il carattere di *ius maiestaticum* spettante al sovrano. L'appello per abuso, in concreto, consisteva nella facoltà

[110] Cfr. G. Astuti, *op. cit.*, pp. 158-159.

[111] Baudisson, *Institutiones, pars altera*, lib. I, tit. I, cap. II, n. CXLV, p. 341. Si possono confrontare le parole del Baudisson con quelle dell'Eybel (*Cosa è il papa?* cit., pp. 21-22): « a tutti abbastanza è noto, che li principi tengono la loro autorità da Dio: che a nessuno fuorché a Dio sono in dovere di render conto del loro governo; che non sono tenuti di manifestare agli esteri i motivi di tale o tale provvidenza: che non si può tacciarli di offensori della religione se si oppongono, non ad articoli di fede, ma bensì ad abusi, e procurano di far rinascere ciò, che alla religione nei primi tempi ha dato tanto lustro e splendore ». È interessante anche quanto scrisse il Richer (*Libellus* cit., cap. XII, pp. 75-76): « cum princeps politicus dominus sit reipublicae, atque territorii, vindex est atque protector legis divinae, naturalis et canonicae: [...] solus habet facultatem cogendi, aut coercendi, irrogando poenas ».

[112] Baudisson, *Institutiones, pars altera*, lib. I, tit. I, cap. II, n. CXLV, p. 341.

[113] Cfr. E. Richer, *Libellus* cit., cap. XIII, p. 80: « princeps politicus, ut Ecclesiae protector, et vindex canonum iudex est legitimus appellationum quas ab abusu vocant: et hinc Ecclesiae gallicanae libertates originem habuerunt ».

accordata ai semplici fedeli ed ai religiosi di ricorrere – contro le pronunce giurisdizionali dell'autorità ecclesiastica lesive di loro diritti – alla magistratura civile per chiedere che il provvedimento fosse cassato o modificato [114]. Negli Stati sabaudi l'appello per abuso ebbe grande importanza dal secolo XVI alla prima metà del XVIII (cioè dal regno di Emanuele Filiberto fino a Vittorio Amedeo II); in seguito l'appello (di competenza del Senato) decadde sempre di più e a ciò contribuì efficacemente la politica ecclesiastica di Vittorio Amedeo III, la quale, sovente sottomessa nelle materie spirituali ed in quelle miste (religiose e temporali) ai desideri della Santa Sede, fece perdere rilievo all'istituto [115]. Forse è in conseguenza di questa politica che il Baudisson accenna, ma blandamente, all'appello per abuso senza nominarlo espressamente e mantenendo il silenzio su quali siano i « superiores iudices ».

3. *Il matrimonio e gli altri sacramenti.*

La materia dei sacramenti è trattata dal Baudisson in modo per lo più conforme alla cultura ortodossa canonistica e teologica [116]; a

[114] Cfr. G. Astuti, *La formazione dello Stato moderno* cit., p. 340.

[115] P. G. Caron, *L'appello per abuso*, Milano 1954 (Raccolta di studi della Rivista « Il diritto ecclesiastico », 3), pp. 217-218.

[116] Certi dettagli colti nel trattato del Baudisson a proposito dei sacramenti porterebbero ad escludere evidenti influssi giansenisti nel nostro autore. Una conferma proviene dalla lettura del capitolo dedicato al battesimo: non vi è assolutamente traccia delle dottrine giansenisti, corrispondenti all'agostinianismo rigido (sul problema cfr. F. Ruffini, *Natura e grazia, libero arbitrio e predestinazione secondo la dottrina giansenistica*, in *Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino*, LXI (1926), ora in *Studi sul giansenismo*, con introduzione e a cura di E. Codignola, Firenze 1943, p. 105), le quali escludevano dalla salvezza, ed anzi vedevano destinate a pene sensibili, le anime dei bambini morti senza ricevere il primo dei sacramenti. Il Baudisson dice che il battesimo è necessario e ricorda che: « est sacramentum, quo dum corpus extrinsecus abluitur, anima interitus ab omni peccati labe purgatur, exornaturque spiritus sancti donis. Triplex distingui solet, aquae, desiderii, et martirii ». Baudisson, *Institutiones, pars altera*, lib. II, tit. I, cap. I, n. CLXXI, p. 363. Difficilmente un giansenista si sarebbe espresso solo così; cfr. F. Ruffini, *l. cit.*.

La parte dedicata alla eucarestia nelle *Institutiones* merita considerazione poiché lungo il XVIII secolo si agitarono in merito due vistose controversie: la prima rilevante disputa teologica in materia eucaristica verteva sulla frequenza alla comunione ed affondava le radici nel secolo precedente e negli ambienti giansenisti che l'avevano provocata. Anzi, nel secolo dei Lumi, più che la polemica, si deve constatare la sopravvivenza delle sue conseguenze, prima fra tutte la scarsa partecipazione dei fedeli alla comunione sacramentale.

Per comprendere questa tendenza si deve risalire ad Antoine Arnauld (1616-1694);

questa sostanziale integrità dottrinale sfugge tuttavia la disciplina del matrimonio, argomento di molti contrasti tra Stato e Chiesa proprio nel periodo settecentesco e di particolare importanza nell'Ateneo to-

laureato in teologia alla Sorbona, sacerdote, polemista singolarmente avverso alla Compagnia di Gesù, egli sposò la causa del giansenismo e fu detto « le grand Arnauld » per distinguerlo dagli altri esponenti di quella famiglia che diede a Port-Royal cinque monache oltre la celebre Mère Angélique. L'Arnauld dunque, nel 1643, pubblicò il *Traité de la fréquente communion* in cui sostenne che la comunione quotidiana o frequente poteva solo concedersi a chi fosse in grado di meritarla per una disposizione d'animo particolarmente eletta, e, nella pratica, quasi impossibile a raggiungersi. L'autore attribuiva un valore esagerato alla penitenza a scapito dell'efficacia dell'assoluzione sacramentale; così la comunione da sostegno della debolezza delle anime si riduceva a ricompensa di virtù irraggiungibili. L'Arnauld era stato indotto dall'abate di Saint Cyran (altro eminente giansenista) a comporre il *Traité* per controbattere il sistema adottato dal padre De Sesmaisons (gesuita) verso i suoi penitenti. Il gesuita francese aveva turbato i giansenisti stampando un libretto, *Question s'il est meilleur communier souvent que rarement*, dove sosteneva l'utilità di confessione e comunione frequenti. Così Gesuiti e giansenisti si diedero battaglia: intervenne ancora il padre Denis Petau cui l'Arnauld replicò con *La tradition de l'Eglise sur le sujet de la fréquente communion* (1644).

Il primo libro dell'Arnauld comunque ottenne enorme e rapida diffusione suscitando consenso nei fedeli e persino nelle autorità ecclesiastiche: pure Fabio Chigi (poi papa Alessandro VII) apprezzò il volume. La diatriba teologica è ricostruita da F. RUFFINI, *op. cit.*, pp. 131-136. La Santa Sede attese comunque a lungo prima di esprimersi sul *Traité*; soltanto il 7-XII-1690 Alessandro VII ne mise all'Indice tre proposizioni. Per una biografia dell'Arnauld ed un giudizio, peraltro assai duro sulla sua opera, si veda B. MATTEUCCI, *Arnauld Antoine*, in *Enc. Catt.*, I, Roma 1948, coll. 2006-2008. Meno severo è lo JEMOLO (*Il giansenismo in Italia* cit., p. 89). Opinione alquanto favorevole verso l'Arnauld espresse il MORONI (*Arnaldo d'Andilly Antonio*, in *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica* cit., III, Venezia 1840, p. 38). Il rigore del *Traité* dell'Arnauld riuscì ad insinuarsi anche nell'animo popolare, diffondendo un costume assai radicato e proseguito fino ai primi anni del XX secolo, per cui la pratica della comunione venne assai trascurata. E ciò nonostante gli ammonimenti espliciti del concilio di Trento che voleva animare i fedeli « ut panem illum supersubstantialem frequenter suscipere possint » (G. D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum* cit., XXXIII, cap. VIII, sess. XIII, col. 84). Cfr. *Catechismus ad parochos* cit., *pars secunda*, p. 236: « fideles saepe admonendi sunt, omnibus eam legem propositam esse, ut sacram eucharistiam accipiant [...] verum saepius iterandam eucharistiae communionem existiment ». Il fatto di scoraggiare nei devoti la pratica eucaristica è tipico dei giansenisti. Cfr. C. TESTORE, *Comunione*, in *Enc. Catt.*, IV, Roma 1949, coll. 135-136.

Nessuno degli scrupoli tormentosi dei giansenisti si incontra nella trattazione del Baudisson sulla penitenza e sulla eucarestia. Il canonista torinese rammenta che i primi cristiani ricevevano quotidianamente la comunione o, almeno, in più occasioni nel corso della settimana; « rigescente dein charitate » fu stabilito l'obbligo per i fedeli di comunicarsi tre volte all'anno; infine ricorda che il precetto venne limitato alla comunione annuale (BAUDISSON, *Institutiones, pars altera*, lib. II, tit. I, cap. III, n. CLXXXII, p. 370). Sino a questo punto il Baudisson ha seguito lo schema e le parole del *Catechismus ad parochos* (*op. cit.*, *pars secunda*, pp. 227-238) anche se omette quelle esortazioni che il catechismo rivolge ai parroci perché i fedeli si comunichino quotidianamente. Il Baudisson insegna poi che il precetto della comunione pasquale « ab augustissimis nostris regibus publica lege fuit confirmatum » e cita espressamente le Regie Costituzioni (BAUDISSON, *Institutiones, pars altera*, lib. II, tit. I, cap. III, n. CLXXXII, p. 371. Cfr. *Leggi e costituzioni di Sua Maestà*, I, Torino 1770, lib. I, tit. V, cap. 12,

rinese per le tesi esposte dal Bono [117], collega di Baudisson nell'insegnamento canonistico. Il contrasto tra autorità laica ed ecclesiastica risaliva, com'è noto, a dopo il Concilio di Trento, quando gli Stati pretesero spesso di ingerirsi nella disciplina della materia matrimoniale per affermare almeno un potere di controllo su un atto di fondamentale importanza sociale come è appunto l'unione dell'uomo e della donna nel vincolo nuziale; i nubendi infatti venivano considerati non solo nella dimensione specificamente ecclesiale di fedeli ma

n. 1, p. 14). Può sembrare inopportuno che il Baudisson richiami le norme statali per "confermare" l'osservanza di un precetto religioso di natura esclusivamente spirituale, e, una volta tanto, privo di spunti idonei a suscitare conflitti giurisdizionali tra Stato e Chiesa. Si può comprendere il rinvio alle Regie Costituzioni non solo (come in altre circostanze fa il Baudisson) per presentare la legge del sovrano come cogente ed imperativa, integrandola con la normativa canonica, ma anche per ribadire agli studenti gli oneri imposti dalle Costituzioni universitarie, molto scrupolose nel dettare la pratica religiosa obbligatoria.

La seconda questione in materia eucaristica ebbe ad oggetto la possibilità o meno per i fedeli di comunicarsi nelle messe allora dette « private » (nelle quali soltanto il sacerdote faceva la comunione). La questione ebbe origine in Crema, dove nella cattedrale il sacerdote Giuseppe Guerrieri, verso il 1740, prese a comunicare i presenti, destando l'irritazione degli altri sacerdoti costretti a ritardare la celebrazione delle numerose messe assegnate a quell'altare. Il Guerrieri pretese di dimostrare l'esistenza di un vero diritto dei fedeli a comunicarsi, ed a farlo con particole consacrate nella stessa messa cui assistevano; in breve Ludovico Antonio Muratori e molti ecclesiastici aderirono al suo pensiero. Un decreto della Congregazione dei Riti del 2-IX-1742 sembrò assegnargli la vittoria nella disputa. Ma il 13-XI-1742 papa Benedetto XIV con l'enciclica *Certiores effecti* precisò che i sacerdoti celebranti le messe private non erano tenuti a somministrare l'eucarestia a tutti coloro che la richiedevano; il pontefice definì lodevole la pratica di comunicare i presenti, ma dichiarò che sarebbe stato compito dei pastori il favorire l'ammissione al sacro convito nelle circostanze di tempo e di luogo opportune, senza creare intralci, disordine e polemiche. Cfr. BENEDETTO XIV, *Selectae constitutiones*, Roma-Piacenza 1748, pp. 125-128.

La diatriba teologica, che assunse anche toni anti-gesuitici, giacché nella Compagnia di Gesù era invalso l'uso di comunicare i fedeli con ostie consacrate in messe precedenti, si agitò ancora per anni ed è rievocata nelle sue sottili vicende dallo JEMOLO (*Il giansenismo in Italia* cit., pp. 256-261).

Tornando al Baudisson, nel suo trattato si legge: « in quacumque ecclesia licet cuique sacerdoti, dum missa peragitur, sacramentum de altari ministrare: immo optaret Ecclesia ut in singulis missis fideles adstantes non solum spirituali affectu, sed sacramentali etiam eucharistiae perceptione communicarent: Concil. Trident. sess. 22, de sacrif. missae cap. 8 ». La citazione è imperfetta: non si tratta del capitolo VIII ma del VI (cfr. G. D. MANSI, *Sacrorum conciliorum* cit., XXXIII, cap. VI, *sess.* XXII, p. 130). Il canonista torinese non si scosta dunque dal magistero conciliare e del papa Benedetto XIV, il quale nella *Certiores effecti* riconosce che la Chiesa non ha mai vietato nel passato né vieta al presente che il celebrante soddisfi la giusta richiesta di chi domanda di essere ammesso a partecipare del sacrificio. Tuttavia il Baudisson, di sicuro ben informato sulla polemica, omette di precisare la disciplina su questa pratica devozionale tanto delicata, disciplina che il papa aveva rimesso una volta per tutte al prudente giudizio degli ordinari.

[117] Si veda *supra* nota 32, pp. 308-309.

anche e soprattutto come sudditi e, in quanto tali, soggetti al principe ed alla sua legge [118]. E così le teorie degli autori giurisdizionalisti (che suscitarono sovente la irritata reazione dei curialisti, come accadde a Torino a proposito delle dottrine del Bono) si svilupparono in funzione di attribuire allo Stato la facoltà di regolare il matrimonio [119].

Il punto di sviluppo del pensiero giurisdizionalista in merito è sempre costituito dalla distinzione, nel matrimonio, tra il contratto ed il sacramento; il matrimonio non viene elaborato come « contractus supernaturalis », come negozio trasformato in sacramento, secondo la concezione ortodossa per cui esiste identità assoluta del sacramento e del contratto matrimoniale e pertanto non è possibile distinguere l'uno dall'altro [120]. Al contrario i giurisdizionalisti nel matrimonio scindono, considerandoli autonomamente, il contratto e il sacramento; il sacramento per esistere necessita del contratto e così formato appartiene alla giurisdizione ecclesiastica; invece il contratto, quale negozio civile, è soggetto al potere civile e da esso regolato [121]. In questo modo si circoscrivevano i campi d'azione dell'autorità temporale e di quella spirituale; lo Stato era indipendente, poiché la materia che regolava (il contratto civile) era sottratta alla potestà ecclesiastica; la Chiesa pure era indipendente, ma, in concreto, si vedeva privata ad opera del primo della materia necessaria per il sacramento [122]. Alla forma-

[118] Come si sa, dalle norme civili e canoniche nascevano diritti e doveri a carico di entrambi i coniugi. Tra gli obblighi derivanti dal contratto matrimoniale era di essenziale rilievo quello riguardante gli alimenti che il marito era tenuto a somministrare alla moglie; l'onere veniva anche riconosciuto, sebbene implicitamente, dalle fonti canoniche e dai canonisti sin dal medioevo. Al riguardo cfr. G. S. Pene Vidari, *Ricerche sul diritto agli alimenti. L'obbligo "ex lege" dei familiari nei giuristi dei secc. XII-XIV*, Torino 1972 (Università di Torino, Memorie dell'Istituto giuridico, Serie II, CXLIV), pp. 444-448. Su alcuni importanti problemi patrimoniali connessi con il matrimonio in particolare sull'istituto dotale, considerato secondo la tradizionale funzione di strumento "ad sustinenda onera matrimonii" nella cultura giuridica sabauda del Settecento, si veda G. S. Pene Vidari, *Osservazioni sui rapporti patrimoniali fra coniugi nel Piemonte del secolo XVIII*, in « Rivista di Storia del diritto italiano », LIII-LIV (1980-81), p. 26 ss..

[119] A. C. Jemolo, *Stato e Chiesa* cit., p. 258. Riguardo alla totale ingerenza dell'autorità ecclesiastica nel regolare il rapporto matrimoniale si veda P. Rasi, *L'applicazione delle norme del concilio di Trento in materia matrimoniale*, in *Studi di storia e diritto in onore di Arrigo Solmi*, I, Milano 1941, p. 273 ss..

[120] V. Del Giudice, *Sommario di diritto matrimoniale canonico*, a cura di G. Catalano, Milano 1979, p. 13. Sull'origine della teoria canonistica che ravvisa nel matrimonio il duplice rapporto di contratto e di sacramento cfr. P. Rasi, *La conclusione del matrimonio nella dottrina prima del concilio di Trento*, Napoli 1958, p. 81 ss..

[121] A. C. Jemolo, *Stato e Chiesa* cit., p. 270.

[122] A. C. Jemolo, *Stato e Chiesa* cit., p. 266. Circa le rivendicazioni statali in ma-

zione di questi principi contribuì l'esempio dei teologi e dei canonisti protestanti che non consideravano il matrimonio quale sacramento ma semplicemente come un contratto umano diretto ad effetti soltanto temporali, nonché la circostanza per cui vi erano nel diritto canonico dei matrimoni che la Chiesa riconosceva validi ma privi del carattere sacramentale quali i matrimoni tra infedeli, le nozze clandestine contratte prima del *Tametsi* e persino quelle successive, nei luoghi dove i decreti tridentini non erano stati pubblicati [123]; lo scopo dei ragionamenti dei giurisdizionalisti fu diretto quindi a permettere al legislatore civile di disporre della disciplina matrimoniale ed in particolare di stabilire gli impedimenti al matrimonio. Tra i principi regalisti e quelli ortodossi si collocava poi una teoria intermedia in base alla quale i sovrani potevano disporre circa il contratto civile senza intervenire con ciò sul sacramento, ma, nel contempo, si auspicava la concordia dei due poteri (Chiesa e Stato) per non compromettere l'ordine provvidenziale [124].

Se questo poteva essere il quadro generale entro il quale si inseriva l'insegnamento del Baudisson, quale è stato su di lui l'influsso esercitato dal giurisdizionalismo contemporaneo?

Trattando dell'ultimo dei sacramenti, il Nostro distingue:

> « tripliciter considerari potest coniugium. 1° prout est exactum ad solas leges naturales, et proprie dicitur concubinatus, qui licet antiquitus omnino haud esset improbatus, a concilio Tridentino fuit paenitus damnatus, et abrogatus cap. 8 sess. 24 de reformatione matrimonii. 2° prout contractus est ad leges naturales, et civiles, et dicitur contractus seu coniugium legitimum et subiacet ordinationi legis civilis, ait sanctus Thomas libro 4 contra gentes cap. 78. 3° prout initum est iuxta praescriptum Ecclesiae et dicitur matrimonium ratum seu sacramentum, et oportet subiacere regimini Ecclesiae dicti cap. 78 [125].

teria matrimoniale è da ricordare l'introduzione del matrimonio civile avvenuta in Lombardia con editto del 17 settembre 1784. Su questo importante episodio, coronamento della politica di Giuseppe II, e sul giurisdizionalismo italiano e la sua influenza nell'ambito dei diritti familiari durante l'età delle riforme settecentesche, si veda G. Vismara, *Il diritto di famiglia in Italia dalle riforme ai codici*, Milano 1978, ora in *Scritti di storia giuridica*, V, *La famiglia*, Milano 1988, p. 73 ss..

[123] A. C. Jemolo, *op. cit.*, p. 266. Sul decreto tridentino *Tametsi* e sui problemi legati alla forma di celebrazione del matrimonio si veda V. Del Giudice, *Sommario* cit., pp. 88-89.

[124] A. C .Jemolo, *Il matrimonio nel diritto canonico*, Milano 1941, p. 31.

[125] Baudisson, *Institutiones, pars altera*, lib. II, tit. I, cap. VII, n. CCXVIII, p. 396.

Il Baudisson, dividendo nel vincolo coniugale il contratto dal sacramento, pone una premessa volta a separare il potere civile ed ecclesiastico, da cui consegue che da un lato alla Chiesa si attribuisce la libertà di giudicare sull'esistenza e sulla validità del sacramento e dall'altro lato si assegna allo Stato la potestà di regolare il contratto, necessario substrato del sacramento. Allo stesso modo il Bono [126] scindeva contratto e sacramento svolgendo le sue tesi in modo molto più analitico rispetto al Baudisson. Questi tuttavia, in quanto docente di istituzioni, si limitava a fornire agli studenti le prime nozioni sulla materia e non poteva certo approfondire i singoli argomenti come il suo collega di diritto canonico. È interessante notare la prudenza del Baudisson nel definire il triplice – secondo la sua interpretazione – significato del matrimonio, tacendo dell'insegnamento del collega Bono e ricorrendo invece all'autorità di san Tommaso, che aveva scritto « matrimonium in quantum vero ordinatur ad bonum politicum, subiacet ordinationi civilis legis in quantum igitur ordinatur ad bonum Ecclesiae, oportet quod subiaceat regimini ecclesiastico » [127].

Il Bono sosteneva esistente un potere proprio ed innato dei principi sul matrimonio; anzi il matrimonio per lui non era, nella sua essenza, che un negozio puramente temporale come gli altri, su cui si esercita la potestà sovrana. Il sacramento istituito da Cristo, secondo il Bono, non era altro che un accessorio del contratto inserito in questo con la benedizione sacerdotale. Così si faceva ministro del sacramento il solo sacerdote [128]. Questa concezione, per cui ministro del sacramento matrimoniale sarebbe il sacerdote assistente, risale a Melchiorre Cano [129] e fu seguita da un padre tridentino, il Fernandez, il quale ravvisava nella bolla *Inter cunctas* di papa Martino V (22 febbraio 1418) la definizione del sacerdote come ministro di tutti i sacramenti [130]. Invece Domenico Soto e Roberto Bellarmino negarono che la benedizione nuziale costituisse il sacramento e sostennero la qualità di ministri degli sposi. Nel XVIII secolo la questione non era stata risolta e si potevano difendere le due opinioni [131]. La discussione su materia, forma e ministro del matrimonio provocava pertanto opinioni discordanti tra i teologi, anche se la maggioranza riteneva che il contratto divenisse sacramento dopo che gli sposi avevano espresso il loro consenso, il quale costituiva al tempo stesso la materia e la forma.

Il Baudisson non si sbilancia in proposito ed espone le diverse teorie:

> « de materia, forma et ministro matrimonii, prout sacramentum magna fervet in scholiis controversia: contendunt nonnulli ipsos contrahentes ministros esse eorumque consensum exterius sufficienter expressum materiam simul et formam huius sacramenti continere: alii volunt materiam esse consensum contrahentium verbis, signisve expressum, formam vero haec, aut similia verba: ego vos coniungo: ministrum esse parochum, seu sacerdotem; adhuc sub iudice lis est » [132].

Passando a discorrere degli sponsali il Baudisson si allontana dalle classiche teorie dei giurisdizionalisti, che erano soliti concedere ai genitori il potere di rompere gli sponsali e di dichiararli privi di effetti giuridici quando contratti dal figlio senza il consenso paterno [133]; al contrario, i canonisti ortodossi vedevano negli sponsali la manifesta-

[126] Cfr. G. B. Bono, *Tractatio de coniugiorum iuribus*, s.d. e s.l. [ma Torino 1788], tesi VII, *de iure principis circa matrimonium*, p. 9: « matrimonia quibus sacramenti dignitas non accessit, negotiis temporalibus accensenda sunt; nam sive consideres personas contrahentium, qui laici sunt, sive contractum, qui numquam inter res spirituales refertur, sive generationis prolis, educationem, regimen familiae, eaque commoda, quae adiutorii nomine designantur, quid in iis invenies, quod non sit temporale? Iam vero si matrimonium est negotium temporale, esse debet sub principis potestate, cui idcirco ius erit ferendi leges, quae prohibeant certa coniugia contrahi, contractisque civiles effectus adimant ».

[127] San Tommaso, *Liber de veritate catholicae fidei contra errores infidelium seu summa contra gentiles*, III, Torino 1961, lib. IV, cap. 78, n. 4120, p. 388.

[128] G. B. Bono, *op. cit.*, tesi VI, *quis sit minister sacramenti*, pp. 3-9.

[129] V. Del Giudice, *Sommario* cit., nota 14, p. 15.

[130] Pietro Fernandez, domenicano spagnolo, respinse energicamente in seno al concilio la teoria degli sposi come ministri del sacramento; secondo l'autore le nozze contratte senza il sacerdote non possono mai essere sacramento. Cfr. A. C. Jemolo, *Il matrimonio* cit., p. 11. La bolla *Inter cunctas*, emanata contro le eresie di Wycliff e Huss, prescrive il modo di interrogare gli eretici o i sospetti e al n. 22 recita: « item, utrum credat [haereticus aut suspectus] quod malus sacerdos cum debita materia et forma, et cum intentione faciendi quod facit Ecclesia, vere conficiat, vere absolvat, vere baptizat, et vere conferat alia sacramenta ». Cfr. *Magnum bullarium romanum a b. Leone magno usque ad S.D.N. Innocentium X*, I, Lione 1655, p. 313.

[131] A. C. Jemolo, *Il matrimonio* cit., p. 31. La figura di Domenico Soto, esponente della seconda scolastica, è particolarmente importante nel campo giuridico e lo testimoniano le recenti ricerche condotte anche sulla sua opera *De iustitia et iure. Libri decem*: cfr. P. Grossi, *La proprietà nel sistema privatistico nella seconda scolastica*, in *Atti dell'incontro di studio: la seconda scolastica nella formazione del diritto privato moderno*, Milano 1973 (Quaderni per la storia del pensiero giuridico moderno), I, p. 621 ss..

[132] Baudisson, *Institutiones, pars altera*, lib. II, tit. I, cap. VII, n. CCXXII, p. 399.

[133] A. C. Jemolo, *Stato e Chiesa* cit., p. 262.

zione della libertà assoluta dei contraenti, libertà che nemmeno l'autorità derivante dalla patria potestà poteva limitare, in quanto – essendo il matrimonio un sacramento – non si poteva costringere la volontà di chi volesse ad esso accostarsi o compiere gli atti preliminari per riceverlo [134]. Il Baudisson aderisce a questa opinione riconoscendo che « consensus contrahentium necessarius est, nec sufficit paternus, nisi a filiis confirmetur » [135].

Solitamente gli autori ortodossi non erano concordi sull'efficacia da attribuirsi agli sponsali: secondo l'opinione di alcuni tra i più accreditati, come il Ferraris, la forza dell'obbligazione nascente dagli sponsali era tale da vincolare *sub mortali* i contraenti a celebrare le nozze; colui che non avesse mantenuto fede rispetto all'impegno assunto avrebbe meritato il carcere e pene corporali, nonché la scomunica, pur di essere costretto ad adempiere [136]. Molti canonisti reagivano a un'interpretazione così rigida dell'obbligo prodotto dagli sponsali e prospettavano altre soluzioni, considerando che non sempre sarebbe stato opportuno costringere alle nozze chi non avesse voluto mantenere la promessa data e che, comunque, si dovessero usare le *monizioni* piuttosto che i mezzi coercitivi penali [137]. Tra l'altro, dall'avvenuta stipulazione degli sponsali derivava, in caso di mutuo scioglimento, l'impedimento, *publicae honestatis*, la cui presenza creava molte difficoltà nel contrarre nuovo matrimonio, nonché rilevanti problemi di ordine morale [138]. Alcuni autori giurisdizionalisti, ed il Bono tra essi, trattando del diritto di costringere chi avesse contratto gli sponsali alla celebrazione del matrimonio, riservavano la coazione necessaria all'autorità del sovrano, visto come l'unico garante e giudice della libertà dei suoi sudditi [139].

134 A. C. Jemolo, *op. cit.*, pp. 259-260.

135 Baudisson, *Institutiones, pars altera*, lib. II, tit. I, cap. VII, n. CCXXII, p. 401.

136 L. Ferraris, *Sponsalia*, in *Prompta bibliotheca* cit., VIII, Bassano 1772, nn. 58-59, p. 261. L'autore sostiene che se dopo l'ammonizione del giudice ecclesiastico il renitente continua a non volere contrarre il matrimonio, allora « iudex ecclesiasticus [...] potest etiam adhibere, hedum poenam pecuniariam, sed et carceres, aut alias poenas corporis afflictivas [...] Et si nec etiam carceratione, aut aliis poenis afflictivis aliquid efficiat, tunc potest, et debet renitentem etiam censura excommunicationis ad nubendum compellere » (L. Ferraris, *l. cit.*).

137 A. C. Jemolo, *Stato e Chiesa* cit., p. 260.

138 A. C. Jemolo, *l. cit.*.

139 A. C. Jemolo, *op. cit.*, p. 264.

Il Baudisson chiarisce subito che, circa gli sponsali regolarmente contratti « certo [...] in dubium enim numquam praesumitur suscepta adeo gravis obbligatio » [140]. Sugli effetti osserva:

> « ex rite initis sponsalibus oritur et publicae honestatis impedimentum et obligatio inter sponsos, qua alter alterutro postulante ad fidem impellendum, nisi legitima subsit causa, adigatur. Veteres Ecclesiae patres renitentem sponsum adduci volebant ad datam fidem impellendam, vel ipsa excommunicationis comminatione, capit. 17 de sponsal. [X, 4, 1, 17]. Ex hac disciplina multum remissum fuit, ne alterutro ex sponsis renitente malum exitum coniugia haberent » [141].

Il nostro canonista ammette che i contraenti possono « obligationem firmiorem reddere datione arrharum » [142]; ma precisa « si vero arrhae ex lege adiici possunt, non similiter certa poena, ne matrimonii libertas ligatur, capit. 29 de sponsal. [X, 4, 2, 29] » [143]. Riferendo della competenza dei giudici ecclesiastici in materia matrimoniale « iure nostro patrio » (cioè nei territori sabaudi) rammenta, con maggior simpatia, l'esempio della Francia dove

> « vero officialis, qui de validitate et observantia sponsalium cognovit, nec non ob fidem violatam aut poenitentiam imposuit, aut elargitionem elemosinae, functus est officio: unde et censurae ad cogendum recusantem sponsum, et citationes in causa dotis, deflorationis, susceptionis partus, alimentorum, et similes declarantur abusivae » [144].

Trattando degli impedimenti, la materia che più stava a cuore ai giurisdizionalisti perché si riconduceva all'autorità sovrana il potere di stabilirne di nuovi o di sopprimere quelli esistenti (ed esemplare è in merito la posizione del Bono [145]), il Baudisson usa una serie di espressioni ambigue dicendo:

140 Baudisson, *Institutiones, pars altera*, lib. II, tit. I, cap. VII, § 1, n. CCXXV, p. 401.

141 Baudisson, *Institutiones, pars altera*, lib. II, tit. I, cap. VII, § 1, n. CCXXXI, p. 404.

142 Baudisson, *Institutiones, pars altera*, lib. II, tit. I, cap. VII, § 1, n. CCXXII, p. 406.

143 Baudisson, *l. cit.*; cfr. A. C. Jemolo, *Stato e Chiesa* cit., p. 260.

144 Baudisson, *Institutiones, pars altera*, lib. II, tit. I, cap. VII, § 1, n. CCXXI, p. 405. Sugli usi gallicani e sul potere del re e del Parlamento francese in tema di matrimonio nei confronti dell'autorità ecclesiastica cfr. P. Ourliac - J. De Malafosse, *Histoire du droit privé. Le droit familial*, III, Parigi 1968, p. 204 ss..

145 G. B. Bono, *op. cit.*, tesi L, *de matrimoniorum dispensationibus*, p. 3 ss..

« impedimenta sunt vincula quaedam a lege posita, quae matrimonium reddunt illicitum, aut irritum. Illicita sunt quaecumque coniugia legibus adversantia. Illicita et irrita sunt quae pugnant cum lege vel naturali, quae intime afficiat matrimonii substantiam exempli gratia si desit aut causa matrimonii afficiens, seu consensus, aut finis matrimonii, ut in coniugiis fratrum cum sororibus, ac parentum cum filiabus, vel divina si hac naturale ius irritans coniugia aut clarius explicaverit aut latius produxerit: vel positiva humana vel civilis, vel ecclesiastica tum decretum irritants fuerit adiectum » [146].

Finalmente il Baudisson affronta l'argomento più delicato, l'autorità dei sovrani circa gli impedimenti:

« principum auctoritatem in statuendis dirimentibus impedimentis adstruunt Sanchez, Petrus Soto, Gerbesius, Christianus Lupus » [147].

Su questa materia il concilio di Trento aveva stabilito (c. IV sess. XXIV, *de sacramento matrimonii*, 11 novembre 1563) una sorta di baluardo contro le obiezioni alla potestà ecclesiastica sugli impedimenti: il canone IV recita infatti: « si quis dixerit, Ecclesiam non potuisse constituere impedimenta matrimonium dirimentia, vel in iis constituendis errasse, anathema sit » [148]. Naturalmente questo canone tridentino comminante la scomunica a chi avesse ardito negare alla Chiesa la potestà di stabilire impedimenti dirimenti fu interpretato dai giurisdizionalisti non come precetto dogmatico – secondo la sua vera natura – ma come regola disciplinare, valida soltanto negli Stati che l'avevano accettata e pubblicata. Alcuni autori notarono che, comunque, il canone tridentino non escludeva che la Chiesa potesse stabilire impedimenti dirimenti non per diritto divino ma per una concessione dei sovrani [149]. I giurisdizionalisti ritenevano che il potere di statuire impedimenti e di dispensarne spettasse all'imperio civile per la sua stessa natura di funzione diretta al pubblico bene, al regolamento della vita dei singoli e perciò comprendente tutti i diritti necessari al conseguimento dei suoi scopi [150]. Così si modificava l'interpretazione

146 Baudisson, *Institutiones, pars altera*, lib. II, tit. I, cap. VII, § 3, n. CCXXXVIII, p. 414.

147 Baudisson, *Institutiones, pars altera*, lib. II, tit. I, cap. VII, § 3, n. CCXXXVIII, p. 415.

148 Cfr. G. D. Mansi, *Sacrorum conciliorum* cit., col. 150.

149 Cfr. A. C. Jemolo, *Stato e Chiesa* cit., p. 271.

150 A. C. Jemolo, *op. cit.*, p. 272.

classica del canone tridentino, che presupponeva la potestà originaria per la Chiesa di costituire impedimenti dirimenti e di dispensarne. Vero è che gli autori giurisdizionalisti riconoscevano che la Chiesa aveva svolto questa attività per lo spazio di un lungo tempo, ma affermavano che ciò era potuto avvenire per delega dei sovrani, delega divenuta con l'approvazione del canone tridentino magari irrevocabile, ma pur sempre delega, la quale non era tale da spogliare i principi di un diritto innato della sovranità. Il dovere di curare la prosperità dello Stato e dei sudditi sarebbe venuto meno se lo Stato non avesse potuto più vietare o invalidare certi matrimoni, quali per esempio quelli contratti senza il consenso dei genitori. Da molte parti, specialmente nel Settecento, si chiedeva a Roma la riduzione degli impedimenti matrimoniali, tanto più che se ne facilitava in sommo grado la dispensa nelle terre di missione, mentre in Europa la dispensa avveniva solo con dispendio di tempo e di denaro, circostanze che rendevano il provvedimento, peraltro concesso largamente, particolarmente odioso [151].

Il Baudisson, ricordando il pensiero di eminenti canonisti del passato, sostiene – pur non negandola né riconoscendola espressamente alla Chiesa –, l'autorità dei sovrani in materia matrimoniale; e richiama l'insegnamento, caro ai curialisti, del Sanchez [152], il quale ammise in linea di principio certi poteri dei sovrani sul matrimonio, annullandoli però di fatto e di diritto [153].

151 A. C. Jemolo, *op. cit.*, p. 276. Cfr. G. B. Bono, *op. cit.*, tesi VII, *de potestate principis circa matrimonia*, pp. 9-13.

152 Tomas Sanchez (nato a Cordoba nel 1550), ad appena sedici anni entrò nel noviziato dei Gesuiti. In seguito divenne professore di teologia morale e di diritto canonico. Compose alcune opere morali ma la sua celebrità è legata al trattato *Disputationum de sancto matrimonii sacramento libri decem* pubblicato per la prima volta a Madrid nel 1602 e più volte ristampato. Papa Clemente VIII dichiarò che nessuno, prima del Sanchez, aveva affrontato la materia matrimoniale in maniera tanto esauriente. La fama del Sanchez fu grande e indiscussa per molto tempo; l'opera sul matrimonio si presentava infatti nella casistica, riguardo ai singoli punti, come la più adatta nella pratica. Tuttavia il testo fu anche considerato scandaloso per i particolari scabrosi a cui discende; ma ciò non avrebbe dovuto stupire visto che il lavoro era destinato prevalentemente ai confessori. Lo Schulte definisce il trattato del Sanchez utile ed autorevole, ma rimprovera all'autore di aver indugiato eccessivamente in descrizioni ripugnanti a causa della loro crudezza; inoltre critica il metodo, un po' troppo scolastico, adottato nell'opera (cfr. *Geschichte* cit., III/2, pp. 737-738). Invece lo Jemolo apprezza del tutto il libro del Sanchez dichiarandolo « ottimo e celeberrimo » (*Il matrimonio* cit., p. XV).

153 Infatti il Sanchez nel suo trattato afferma: « absque dubio dicendum est, posse principem saecularem ex genere et natura suae potestatis, matrimonii impedimenta dirimentia fidelibus suis subditis, ex iuxta causa suis legibus indicere, eo pacto quo id pontifex summus potest, nisi sibi hanc potestatem reservasset [...] Ratione potissima est, cum

In sostanza il Sanchez, individuando nel contratto la « ratio sacramenti » (che in quanto tale appartiene ad un ordine soprannaturale) subordina ogni potere dispositivo dell'autorità civile in materia matrimoniale alla decisione della Chiesa e del sommo pontefice, negando risolutamente ai sovrani cattolici contemporanei la facoltà di stabilire impedimenti.

È evidente, in questo caso, che il Baudisson usa disinvoltamente di autori curalisti, appoggiati dai canonisti più ortodossi, attingendo dal contesto dei trattati quanto può servire a sostenere le proprie tesi e tacendo di tutto il resto, che riduce o annulla i diritti dei principi. Invece, per qual che riguarda la menzione di Soto [154], Gerbais [155], Lupus [156], il Baudisson è sicuro di rinviare i propri allievi a teorie che amplificano la forza della giurisdizione regia.

potestas regia, ad tranquillitatem, et bonum reipublicae tuendae, sit potissimum instituta [...] Nec obstat principis saecularis potestati, matrimonium esse sacramentum, quia eius materia est contractus civilis, qua ratione perinde potest illud ex iuxta causa irritare, ac si sacramentum non esset; reddendo personas inhabiles ad contrahendum, et sic invalidum contractum; potest nihilominus Ecclesia principibus fidelibus huius potestatis usum interdicere, sibique reservare; quoniam potestas temporalis est subiecta spirituali [...] Hinc deducitur non esse integrum hodie principi saeculari fideli disponere aliquid circa matrimonium fidelium impedienda aut dissolvenda [...] Quoniam pontifex hanc sibi potestatem reservavit » (T. SANCHEZ, *Disputationum de sancto matrimonii sacramento libri decem*, II, Viterbo 1754, lib. VII, disp. III, nn. 2, 4, p. 9).

154 Pedro Soto (o de Soto) nacque a Cordoba nel 1495 e morì nel 1563 al concilio di Trento. Entrato nell'ordine domenicano, vi fu promotore della stretta osservanza. Contribuì alla fondazione dell'Università di Dillingen (1549) dove insegnò teologia. Pio IV nel 1561 lo nominò suo teologo al concilio; il Soto sostenne la giurisdizione dei vescovi sulla base del diritto divino. Fu anche un abile diplomatico e come tale favorì la pace di Crépy tra l'imperatore ed il re di Francia e partecipò alla dieta di Augusta. Sul matrimonio il Soto si era espresso nel *Tractatus de institutione sacerdotum, qui sub episcopis animarum curam gerunt*, Venezia 1567, p. 329: « nec debent praelati Ecclesiae gravate accipere, si quod temporali paci viderint necessarium, saeculares principes statuant. Nec est, cur se illis opponant, sed permittant potius matrimonium legibus humanis ordinandum, cum officium humanum sit. Quamquam civiles leges in omnibus ex pietate certe et voluntate principum facile cesserint Ecclesiae, ut iam nullum censeatur matrimonium illegitimum, quod Ecclesia tale non indicat, non est tamen vel legi, vel consuetudini conferendum, ut illegitimos aliquos reddere, si velint, possint: sed potius, si opus foret, confirmandum esset ab Ecclesia ».

155 Jean Gerbais (1629-1699) divenne dottore della Sorbona nel 1661 e l'anno seguente fu nominato docente di eloquenza latina nel collège Royal. Lasciò quattro opere principali di tendenza gallicana: 1) *De causis maioribus* (stampata la prima volta a Parigi nel 1679), in cui sostiene che le cause maggiori non sono di competenza del papa bensì dei metropolitani e dei vescovi della provincia (un breve di Innocenzo XI nel 1680 condannò il testo); 2) *Traité pacifique du pouvoir de l'église et des princes sur les empêchemens qui subsistent aujourd'hui*, uscito a Parigi nel 1690. Il Gerbais qui dimostra, contro il Launoy, che la Chiesa ha sempre esercitato il potere di costituire impedimenti dirimenti, ma riconosce anche ai sovrani lo stesso potere. Ed è questa l'opera cui si riferisce il Baudisson; 3) *Lettre d'un docteur de Sorbonne à un bénédictin de la congregation de Saint-Maur, touchant le pécule des religieux fait curés ou évêques*, edita a Parigi nel 1695; 4) *Ordinationes universi cleri gallicani regulares* (1665).

Il Nostro adotta un linguaggio ancora ambivalente nel distinguere gli impedimenti in impedienti e dirimenti: parla sì di un soggetto (« legislator », « auctor legis ») che sancisce gli impedimenti e le conseguenze nel caso di trasgressione della norma, ma si guarda bene dall'indicare *apertis verbis* chi sia realmente, almeno in linea di principio (Stato o Chiesa?). Il che lascia supporre che i discenti avrebbero ricevuto gli opportuni chiarimenti dal professore di diritto canonico, negli anni di corso successivi, da quel professor Bono cioè che tanto preoccupava Roma ed i canonisti contemporanei.

Dopo il concilio di Trento nessun canonista cattolico poteva (senza cadere in eresia), negare la potestà della Chiesa nello stabilire impedimenti. Così il Baudisson ammette:

> « itaque impedimentum dicitur Ecclesiae vetitum nimirum si personale, aut locale extet interdictum ne celebretur matrimonium » [157].

Ma è un'affermazione da intendersi in senso giurisdizionalista, che riconosce la potestà della Chiesa circoscritta al sacramento, lasciando libero lo Stato di giudicare sulla validità del contratto civile.

Nel discorrere delle dispense dagli impedimenti, il Nostro scopre la sua vera tendenza ideologica affermando:

> « olim christiani principes dispensasse ab impedimentis dirimentibus eruitur ex titulo 8 libro 5 Codicis et ex l. ult. Codice de incestu nuptiarum [C. 5, 5, 9] facultatem dispensandi, quod attinet ad impedimenta ad Ecclesiae auctoritate ex iure recepto pendentia, iure proprio episco-

156 Christian de Wulf (latinizzato in Christianus Lupus) nacque nel 1612 a Ypern e morì nel 1681 a Lovanio. All'età di 15 anni entrò nell'ordine agostiniano in cui rimase per tutta la vita ricoprendovi incarichi di importanza. Insegnò filosofia a Bruxelles e Colonia; fu maestro di teologia a Lovanio. Lasciò scritti di dogmatica, storia della Chiesa e diritto, tutti rivolti a difendere la sede apostolica. La sua *Opera omnia* fu data alle stampe in Venezia nel 1724. Il richiamo del Baudisson all'opera del Lupus si riferisce al seguente brano: « etenim matrimonio, quod non solum christianum sacramentum sed et civilis contractus sit, dirimentia impedimenta statuere dudum sibi arrogarunt, et reservarunt christiani romanorum Augusti posterioribus dumtaxat saeculis Ecclesia fuit nacta hanc potestatem. Hinc antiqui patres, et canones raro istorum impedimentorum, utpote ad suam potestatem non spectantium, ex professo meminerunt » (C. LUPUS, *Opera omnia, Synodorum generalium ac provincialium decreta et canones*, IV, Venezia 1725, *pars quarta, prima proemialis dissertatio*, cap. X, p. 28).

157 BAUDISSON, *Institutiones, pars altera*, lib. II, tit. I, cap. VII, § 3, n. CCXLII, p. 417.

pis competere plures affirmant interpretes. Circa saeculo 12 pontifices matrimonialem sibi reservaverunt dispensationem, ita tamen ut ab impedimentis dirimentibus dispensarent episcopi, excepto voto simplici castitatis: dispensant quoque a dirimentibus in foro interno, et cetera ex necessitate » [158].

Dalle espressioni che si sono riportate emerge chiaramente che il Baudisson non differiva, nell'analisi del matrimonio, dalle teorie dei suoi contemporanei schierati nel campo giurisdizionalista; anche il Baudisson ricorre al Codice di Giustiniano per attribuire all'autorità civile un diritto originario (che i sovrani già esercitavano prima che Cristo elevasse a sacramento l'unione coniugale) sul matrimonio e sulla dispensa dagli impedimenti; anche il Baudisson ritiene che i pontefici si siano appropriati della facoltà di dispensare dagli impedimenti in età medievale [159]. Simili argomenti, sviluppati ed accresciuti, si ritrovano analoghi nel Bono [160], il cui pensiero ha indubbiamente influenzato l'amico e collega. Questi ragionamenti, secondo i giurisdizionalisti, in nulla contrastavano quel canone tridentino che sulla potestà in materia matrimoniale i curialisti consideravano più che eloquente e definitivo; e l'argomento vincente dei canonisti come il Baudisson ed il

[158] BAUDISSON, *Institutiones, pars altera*, lib. II, tit. I, cap. VII, § 6, n. CCLVIII, p. 426. Gli argomenti usati dal Baudisson sono analoghi a quelli del Bono: « a christianis quoque imperatoribus petitam olim fuisse ab impedimentis dirimentibus dispensationem probat inscriptio tituli, quem habemus in Cod. iustinianeo, *si nuptiae ex rescripto petantur*: probant leges duae, quae in eo titulo referuntur, quarum una est Honorii, ac Theodosii, altera Zenonis [...] Observant passim interpretes, principes christianos circa duodecimum saeculum abstinuisse ab exercenda in matrimonii vinculum sive latis legibus, sive concessis dispensationibus, potestate [...] Episcopis, seposita reservatione, ius competit, ut dispensent ab impedimentis dirimentibus, quae ex usu recepto ad Ecclesiae potestate pendent » (G. B. BONO, *op. cit.*, tesi L cit., pp. 3-4. I passi citati dal Codice giustinianeo sono: C. 5, 8, 1; C. 5, 8, 2).

[159] BAUDISSON, *Institutiones, l. cit.*. Cfr. G. B. BONO (*op. cit.*, tesi VIII cit., p. 7): « Ecclesia circa decimum saeculum exercuit totam, aut fere totam eam potestatem in vinculum matrimonii, quam olim principes explicaverant, eamque usque ad sequiora retinuit ». Cfr. anche A. C. JEMOLO, *Stato e Chiesa* cit., p. 276.

[160] G. B. BONO, *op. cit.*, tesi L cit., p. 5. Va rammentato che la bolla di Pio VI *Auctorem fidei*, nel condannare le proposizioni 7, 11 e 12 dal decreto *de matrimonio* approvato dal sinodo di Pistoia nel 1786, dichiara eversiva dei canoni tridentini ed eretica « doctrina synodi asserens, ad supremam civilem potestatem dumtaxat originarie spectare contractui matrimonii apponere impedimenta eius generis, quae ipsum nullum reddunt, dicunturque dirimentia, quod ius originarium praeterea dicitur cum iure dispensandi essentialiter connexum, subiugens, supposito assensu, vel conniventia principum potuisse Ecclesiam iuste constituere impedimenta dirimentia ipsum contractum matrimonii » (*Bullarii romani continuatio* cit., IX, n. 59, p. 410).

Bono era sempre lo stesso: andava distinto il contratto dal sacramento. Solo su quest'ultimo la Chiesa poteva pronunciarsi, non sul primo.

Ad una costruzione così articolata, leggibile nell'opera del Baudisson e meglio espressa dal Bono, non era pervenuto nemmeno il Van Espen, autore giurisdizionalista molto seguito dal Nostro. Infatti il Van Espen ammetteva francamente che il concilio di Trento era giunto alla definizione del canone IV secondo la tradizione, e dimostrava che la Chiesa non ha ricevuto potere in materia dai principi secolari ma da Cristo stesso [161]. Individuare un aspetto tanto ortodosso in un autore come il Van Espen è segno ulteriore della audacia – che per i tempi non poteva non essere scandalosa – delle dottrine elaborate nell'Università di Torino [162].

4. *Giansenismo nel Baudisson?*

Il pensiero del Baudisson può ancora essere esaminato alla luce di quelle dottrine gianseniste che nell'ultimo trentennio del secolo XVIII ebbero la loro massima espansione in Piemonte [163]. Infatti negli

[161] Z. B. VAN ESPEN, *Ius ecclesiasticum universum* cit., I, pars II, tit. XIII, cap. I, n. XVI, p. 201: « quidquid sit, hoc constat, iam a pluribus saeculis Ecclesiam, et quidem privative et cum exclusione Principum saecularium, impedimenta dirimentia inter Catholicos ordinasse; eaque pro temporum et locorum circumstantiis, non numquam extendisse, vel limitasse, aut etiam relaxasse; ac per consequens negari non potest, quin Ecclesia hac potestate a primis saeculis pacifice usa fuerit »; *ibidem*, n. XX, p. 202: « igitur filium traditionis insecuta Synodus tridentina recte anathema dixit in eum qui dixerit, "Ecclesiam non potuisse constituire impedimenta dirimentia, vel in iis constituendis errasse" ».

[162] Il Baudisson conclude la sua esposizione rammentando, in polemica con la Curia romana, che la concessione delle dispense è « actus legitimae potestatis per quem iustis de causis tollitur impedimentum; gratis concedenda est; si publicum est impedimentum tollitur a Dataria: si occultum a Poenitentiaria ». Cfr. BAUDISSON, *Institutiones, pars altera*, lib. II, tit. I, cap. VII, § 6, n. CCLIX, pp. 427-428.

[163] P. STELLA, *Il giansenismo in Italia. Collezione di documenti. I/II Piemonte*, Zurigo 1970 (Bibliotheca theologica salesiana, Ser. I: Fontes), p. 1; ID., *Echi e riflessi del sinodo di Pistoia in Liguria e in Piemonte*, in « *Il sinodo di Pistoia del 1786* ». *Atti del Convegno internazionale* cit., pp. 335-340. Riguardo allo sviluppo del giansenismo nel XVIII secolo e circa la sua diffusione in Italia cfr. E. PRÉCLIN, *Les jansénistes* cit., p. 109 ss.; ID., *L'influence du jansénisme français à l'étranger*, in « Revue historique », I (1938), p. 46 ss.; ID.-E. JARRY, *Histoire de l'Église depuis les origines jusqu'à nos jours. Les luttes politiques et doctrinales aux XVIIe et XVIIIe siècles*, XIX/1, Parigi 1955, pp. 265-270; M. VAUSSARD, *Jansénisme et gallicanisme aux origines religieuses du Risorgimento*, Parigi 1959, p. 13 ss.. Qui l'attività universitaria del Baudisson è ricordata a p. 83. Per l'origine del giansenismo cfr. H. JEDIN, *Storia della Chiesa*, VII, Milano 1981, p. 28; L. CEYSSENS, *Que penser finalement de l'histoire du jansenisme et de l'antijansenisme?*, in « Revue d'histoire ecclésiastique », LXXXVIII, fasc. 1 (1993), pp. 108-129.

Stati sabaudi non mancavano le condizioni idonee a influenzare verso questa tendenza un docente regio, per di più insignito dell'ordine sacerdotale: la vicinanza con la Francia, dove il movimento, sebbene ufficialmente debellato, continuava una vita sotterranea; l'esempio dell'Università di Pavia [164], dove insegnavano docenti giansenisti, specialmente nella Facoltà teologica; la presenza in Piemonte di cenacoli simpatizzanti per Port Royal a Ivrea, ad Acqui, a Biella e a Mondovì, il cui vescovo, Michele Casati [165], fu amico del toscano Scipione de' Ricci.

In questa sede non si vuole che accennare ad alcuni elementi del giansenismo – tema di per sé così vasto e arduo che richiederebbe un'indagine ben più approfondita – i quali direttamente o indirettamente possono aver lasciato un'impronta nell'attività del Baudisson.

È ormai noto che il giansenismo non diede mai origine né in Piemonte né nel resto d'Italia a grandi dispute dottrinali sull'azione della grazia divina, come invece accadde in Francia, dove questo e altri aspetti teologici innescarono le maggiori polemiche [166]. Penetrarono però in Italia certi principi del movimento, come un vago riformismo sociale, lo spirito di lotta contro la Curia romana, e un innato antigesuitismo frutto dell'alleanza del giansenismo col gallicanesimo [167]. I giansenisti non riconoscevano l'autorità e l'infallibilità pontificia e sostenevano ancora l'inferiorità del papa rispetto al concilio [168]; queste posizioni si percepiscono anche nel Baudisson ma in funzione di difendere e corroborare il potere dei principi rispetto a quello ecclesiastico-curiale. Il Baudisson nella sua opera canonistica invoca pure un ritorno alla tradizione primitiva della Chiesa, sorgente di una più limpida vita cristiana; appare irritato dall'inutile fasto di certe cerimonie religiose; combatte il fanatismo, le superstizioni, e l'eccessiva ricchezza del clero: in ciò dimostra certamente molti punti di contatto col giansenismo [169]. Ma quando tratta di argomenti (come il battesimo, la penitenza, l'eucarestia, la grazia) a causa dei quali il giansenismo nacque e sviluppò la sua teologia, il Baudisson si dimostra assolutamente privo dello spirito giansenista [170]. Il canonista torinese fu soprattutto un giurisdizionalista, vicino – lo si è sottolineato – al pensiero del Pilati, il celebre illuminista, anch'egli fino a poco tempo fa creduto, a torto, giansenista [171]. Per comprendere le ragioni in base alle quali la fama di giansenista veniva attribuita anche a chi si trovava ideologicamente assai distante dalle dottrine di Port Royal è interessante rammentare quanto scriveva monsignor Campodonico, incaricato della Santa Sede in Torino, nel 1837 al Segretario di Stato vaticano:

> « quando dico giansenista, non intendo parlare di gente che professino [*sic*] espressamente le dottrine condannate nel Giansenio e compagnia: la maggior parte di costoro ignorano pienamente quelle dottrine, né curano punto di saperle. Ma per giansenisti intendo quelli che covano odio contro l'autorità della Chiesa, e massime della sedia apostolica, e poi di rimbalzo insidiano all'autorità dei sovrani, fra i quali è il pontefice, tentano di tenere sempre accesa benché occulta la diffidenza [...] Lo spirito giansenistico è qui tuttora potente [...] Il Senato è pieno di giansenisti, la magistratura, gli avvocati ecc. » [172].

[164] A. Bersano, *L'abate Francesco Bonardi* cit., p. 303. Sulla situazione dell'Università di Pavia e sulla figura di Pietro Tamburini, maggiore esponente del giansenismo pavese, si veda A. C. Jemolo, *Il giansenismo in Italia* cit., p. 268 ss..

[165] P. Stella, *Casati Michele*, in *D.B.I.*, XXI, Roma 1978, p. 262.

[166] A. C. Jemolo, *Stato e Chiesa* cit., p. 310.

[167] L. Salvatorelli, *Pensiero e azione del Risorgimento*, Torino 1944, p. 43.

[168] B. Matteucci, *Giansenio Cornelio e giansenismo*, in *Enc. Catt.*, VI, Roma 1949, col. 356.

[169] Per esempio, trattando delle tradizioni ecclesiastiche, il Baudisson le riconosce obbligatorie per tutti i fedeli ma obietta: « at inquies, plures circumferuntur sublestae fidei traditiones ex impia fraude, aut anili superstitione profectae: iam vero quid tum? Ad sacros Ecclesiae patres confugiendum est qui sacrae legitimaeque traditionis testes sunt et religiosi custodes » (Baudisson, *Institutiones, pars prima*, cap. III, n. XLVII, p. 43). Il Baudisson afferma ancora la sua grande stima per i padri della Chiesa e sostiene che i loro scritti sono indispensabili per un canonista, ma è necessario ricorrere « ad unanimem patrum consensum, ut religionis dogmata, et consuetudines, purissima morum ac disciplinae principia evangelica spirantia et sanctitatem hauriantur. Quo proprius ad fontis scaturiginem acceditur, eo purior hauritur aqua » (Baudisson, *Institutiones, pars prima*, cap. IV, n. LVI, pp. 49-50). Il Baudisson dichiara pure che « Ecclesia nequit nova dogmata edere, sed tantummodo primitiva clarius exponere, et declarare » (Baudisson, *Institutiones, pars prima*, cap. V, p. 52). Sul carattere assai vicino al giansenismo italiano (del Muratori e del Tamburini) di simili affermazioni si veda A. C. Jemolo, *Il giansenismo in Italia* cit., p. 111 e pp. 284-285.

[170] Sul tema fondamentale del giansenismo, quello della grazia divina, il Baudisson non prende nessuna posizione e si limita a considerare « hinc libere plures agitantur de gratia disputationes, et matrimonii ministro, iuxta quas nihil hucusque proposuit Ecclesia » (Baudisson, *Institutiones, pars prima*, cap. V, n. LX, p. 53).

[171] Si veda *supra* la nota 50, p. 315.

[172] Lettera di monsignor Ambrogio Campodonico del 18 dicembre 1835 (conservata nell'Archivio Vaticano, Nunziatura Savoia, II, sm., min.) pubblicata da P. Savio, *Devozione di Mgr. Adeodato Turchi* cit., pp. 694-695, doc. CCXCV. Il giudizio del Campodonico è posteriore rispetto ai tempi del Baudisson, ma si può estendere al passato vista la sostanziale continuità ideologica che l'insegnamento universitario mantenne in Torino a partire dalla riforma di Vittorio Amedeo II. Che in Piemonte vi fossero influenze del giansenismo politico è indubbio. Ma ve ne furono anche del giansenismo pro-

La visione del diplomatico è indubbiamente faziosa e, come altre da lui espresse durante il soggiorno torinese [173], riesce un po' fuorviante: non si può credere che i senatori di Piemonte fossero ostili al sovrano sabaudo! Piuttosto l'osservazione del Campodonico, vagliata criticamente, è utile, nell'indicare come "giansenisti" gli uomini di legge, per identificare nel termine "giansenismo" non più i valori teologici che gli appartenevano, ma soltanto un contenuto politico. Dunque anche il Baudisson in questo senso può essere considerato "giansenista", ma non secondo l'originario significato spirituale del vocabolo, bensì tenendo conto della sfumatura tutta politica e polemica assunta dal termine tra la fine del Settecento e gli inizi del secolo successivo.

È vero che il Baudisson nel suo trattato cita espressamente Pasquier Quesnel, apostolo dei giansenisti francesi, a proposito di una primitiva raccolta di norme della Chiesa latina [174]. Tuttavia menzionare in sede di analisi delle fonti del diritto canonico l'opinione di un così vistoso esponente di Port Royal proverebbe tutt'al più una qualche conoscenza delle opere di autori giansenisti, non certamente l'adesione alle loro dottrine. I libri del Quesnel erano stati posti all'Indice; ma nel Settecento i letterati, i dotti interessati alla disputa, li leggevano volentieri, come ricorda ironicamente Voltaire [175].

Nel trattato il Baudisson, senza nominarli, critica i Gesuiti e giustifica l'estinzione dell'ordine; e si sa che proprio la Compagnia di Gesù ottenne da papa Innocenzo X la bolla *Cum occasione* (1653) la quale segnò la prima condanna dei portorealisti [176]. Ma questo e tutti quelli elencati finora sono indizi, non prove decisive. La circostanza

priamente teologico, fors'anche negli ambienti giudiziari. Ancora oggi chi frequenta le aule della Corte d'Appello di Torino (ospitata nel palazzo che fu sede del Senato e della Camera dei Conti di Piemonte) può verificare che, tra il cospicuo arredo ereditato dalle precedenti istituzioni, spiccano molte tele settecentesche effigianti il crocifisso con le braccia ravvicinate. Questa caratteristica iconografica è tipica dell'ideologia giansenista. Cfr. F. Ruffini, *I giansenisti piemontesi* cit., pp. 13-15. Secondo il Ruffini (*op. cit.*, p. 10) il Campodonico vedeva ovunque il « fantôme du jansénisme ».

[173] Il Campodonico invel contro la redazione del codice civile albertino frutto, secondo lui, del liberalismo e del gallicanesimo e contro l'Università dove, sempre secondo il suo giudizio estremamente reazionario, la "licenza" raggiungeva l'apice nelle materie canoniche e legali in genere. Cfr. P. Savio, *op. cit.*, p. 690, doc. CCCXCIV e p. 705, doc. CCCXCVIII.

[174] Baudisson, *Institutiones, pars prima*, cap. IX, § 1, n. CXVI, pp. 96-97.

[175] Voltaire, *Memorie*, Palermo 1980, p. 31.

[176] Cfr. A. C. Jemolo, *Il giansenismo in Italia* cit., p. 36.

che in una lettera i giansenisti piemontesi lo definiscano loro "amico" [177] e che una commedia tra i personaggi comprenda una fanatica giansenista cui si dà il nome di « Baudissona » [178] significano ben poco. È più notevole, per escludere il Baudisson dal ristretto gruppo dei giansenisti piemontesi, che il Morardo (diffamatore estremo del Bau-

[177] « Passo sotto silenzio per ora gl'orrori, di cui fui testimonio per corso di tredici mesi [ci si riferisce alle violenze dell'occupazione austro-russa]. Ne sarete fra breve posto al giorno. Il Cielo intanto ci ridonò la democrazia. Con decreto del 4 messidoro e degl'otto, Bonaparte ristabilì il governo repubblicano nel Piemonte. La scelta de' reggenti è ottima [...]. I celebri preti nostri amici, Regis, Pavesio, Baudissone, Allegre, vi sono compresi. Speriamo cose grandi e degne di essi ». Lettera di Carlo Pagani ad Eustachio Degola scritta da Moncalvo il 2 luglio 1800, pubblicata da P. Savio, *op cit.*, p. 438, doc. CCX.

La taccia di giansenista o di amico dei giansenisti si attribuiva nel Settecento con molta facilità a personaggi che sicuramente non condivisero le dottrine di Port Royal. Ad esempio del cardinale Prospero Lambertini, arcivescovo di Bologna, la voce popolare lo disse « propenso al giansenismo ». E divenne papa Benedetto XIV! Cfr. C. De Brosses, lettera al signor abate Cortois de Quincey, Roma s.d., in *Lettere dall'Italia* (trad. it. di E. Boccard e F. Gauttieri), Roma 1969, p. 286. Il cardinale Giuseppe Tomasi (recentemente canonizzato) fu inserito tra gli amici dei giansenisti dal vescovo francese Henry Grégoire. Cfr. A. C. Jemolo, *Il giansenismo in Italia* cit., nota 1, p. 402. Sul Grégoire si veda la p. 403 del presente lavoro.

[178] P. Stella, *Giurisdizionalismo e giansenismo* cit., p. 31. Il Baudisson doveva avere un legame culturale con gli ambienti giansenisti per ragioni familiari: infatti nella seconda metà del Settecento era abbastanza conosciuto in Torino il teologo servita Ottavio Felice Baudisson (forse fratello del nostro) autore di una dotta *Orazione in lode de' ss. Martiri Solutore Avventore ed Ottavio* (Torino 1778), che combatte particolarmente le obiezioni di Voltaire contro la verità del martirio dei santi torinesi. Il teologo Baudisson compose anche un saggio sulla povertà iniziale della Chiesa (B.R.T., Varia 247-1), opera che ne rivela lo spirito sicuramente giansenista. Il testo è molto interessante perché non mancano argomentazioni giuridiche e citazioni da autori come il Van Espen. Lo scritto, che appare mutilo, è formato da dieci proposizioni: 1) « Ne' suoi principi la Chiesa non possedeva alcun bene stabile ed immobile ». 2) « I beni communi della Chiesa nei primi tre secoli non consistevano quasi che in mobili, in provisioni da bocca, ed in vestimenti, ed in denaro contante che offrivano i fedeli ». 3) « Prima dell'imperator Costantino cioè a dire prima dell'anno 312 non potevano liberamente le chiese cristiane cosa alcuna acquistare di beni temporali stabili ed immobili ». 4) « L'imperator Costantino fu il primo de' sovrani, il quale fece capace universalmente la Chiesa d'acquistar beni stabili ». 5) « La capacità o sia la facoltà data da Costantino alla Chiesa di acquistare beni stabili ed immobili fu a lei or ristretta or ampliata, ed ora interamente tolta dalli imperatori di lui successori, secondo la necessità della Chiesa e dello Stato ». 6) « Le leggi delli antichi imperatori dirette e date ai chierici e monaci di non poter acquistare beni temporali stabili furono riconosciute per giuste dai Santi Padri ». 7) « In moltissimi domini d'Europa fu con particolare legge dai principi proibito ai chierici e monaci l'acquisto dei beni temporali, e furono osservate queste leggi, e tutt'ora si osservano per il bene dello Stato ». 8) « Nella presente circostanza specialmente può la reale Casa di Savoia togliere alla Chiesa questo privileggio d'acquistare ». 9) « Può un sovrano non solamente impedir alla Chiesa l'acquisto dei beni stabili, ma sopra i beni dalli ecclesiastici acquistati può imporre tributi ». 10) « L'esenzione dai tributi ordinari e straordinari che godono gli ecclesiastici proviene loro dalla liberalità de' sovrani ». In sostanza il teologo Baudisson, rifacendosi agli esempi della Chiesa primitiva e citando s. Gerolamo, s. Bernardo, s. Giovanni Crisostomo, s. Ottato di Milevi e un *Traité de l'auto-*

disson), il quale soleva bollare gli avversari accusandoli di essere portorealisti, non riservi mai questa taccia al nostro canonista [179].

Vero è che il Baudisson aderì ai principi rivoluzionari come quasi tutti i veri giansenisti, solitamente avversi ai sovrani assoluti [180]. Ma in Baudisson, questo atteggiamento antimonarchico, che rinnegava le dottrine insegnate e difese lungamente, si manifestò assai tardi, comunque dopo l'allontanamento dall'Università.

In merito all'attività "giacobina" del canonista, il Vaccarino evidenzia « la sua appartenenza a quelle correnti sinceramente liberali che professavano idee di tolleranza religiosa contro le invadenze curialistiche in Piemonte e in Liguria nella seconda metà del Settecento [...] ma che nello stesso tempo si battevano contro il movimento razionalista francese che aveva importato da noi la sua irreligiosità intollerante » [181]. E ancora il Vaccarino ricorda che « il Baudisson sentiva

rité des rois, sostiene che solo da Costantino il grande e per espresso consenso dell'imperatore fu permesso alla Chiesa di acquistare beni immobili e che questa capacità fu, a seconda delle necessità pubbliche, ora ristretta o soppressa, ora ampliata. L'autore deplora le ricchezze della Chiesa e dei templi; conclude che il sovrano può imporre tributi sui beni ecclesiastici, e che egli può e deve impedire alla Chiesa di acquistare nuovi beni; dovrebbe pure soccorrere i troppi poveri attualmente sofferenti, dovrebbe sospendere le leggi che consentono alla Chiesa di arricchire esteriormente « altari, templi e suoi ornamenti ». Si ha la sensazione che proprio a questo teologo e non al professore di istituzioni volesse alludere la commedia in cui compare « Baudissona ». Infatti simili pensieri erano tipici del giansenismo piemontese: cfr. A. BERSANO, *op. cit.*, p. 302.

[179] La testimonianza di un noto giansenista piemontese, il filippino Michele Gautier il quale partecipò al sinodo di Pistoia (cfr. F. RUFFINI, *I giansenisti piemontesi* cit., pp. 55-56), sembrerebbe smentire nel Baudisson qualunque tendenza giansenista. Il Gautier, entrato in polemica con il Morardo (autore come si è detto della *Damigella istruita*), volle comporre *La damigella meglio istruita*; a proposito del personaggio di Bardassane (sotto cui si cela la caricatura del Baudisson), scrisse: « questo esempio, o padre, salta di slancio agli occhi e per la sua singolarità, e per via del lungo, minuto, e sì circonstanziato racconto, con cui il proponete alla Damigella, pare a prima vista che abbiate voluto notare alcun vostro contraddittore: ma di tutt'altra tempra che giansenista » (M. GAUTIER, *La damigella meglio istruita*, Torino 1788, p. 89).

Non è inutile rilevare che il Baudisson tra le proposizioni contrarie ai sacri canoni e degne di censura, inserisce anche questa: « Deus impossibilia iubet » e la definisce « haeretica, blasphema, impia, scandalosa ». BAUDISSON, *Institutiones, pars prima*, cap. V, n. LXIX, p. 61. Si tratta della prima delle cinque proposizioni che, tolte dall'opera *Augustinus* di Giansenio, furono condannate da Innocenzo X con la bolla *Cum occasione* del 31 maggio 1653. Cfr. *Bullarium diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum*, XV, Torino 1868, p. 720.

[180] B. MATTEUCCI, *Giansenio Cornelio* cit., col. 356. Sul « giacobinismo de' giansenisti » è anche interessante quanto dice il MORONI (*Giansenismo*, in *Dizionario* cit., XXX, Venezia 1845, p. 219 ss.).

[181] G. VACCARINO, *La classe politica piemontese nelle note segrete di Augusto Hus*, in « Bollettino Storico Bibliografico Subalpino », LI (1953), ora in *I giacobini piemontesi*, II, Roma 1989 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 13), p. 911.

di dover sollecitare il governo sulla via di quella rivalutazione religiosa, che i più accesi giacobini altamente deprecavano » [182]. Perciò quello dell'ex professore si può ben definire un giacobinismo evangelico che "può" essere stato influenzato da elementi giansenisti. Tuttavia ciò riguarda l'ultimo periodo dell'esistenza del Baudisson. La sua attività di canonista precede questa fase finale. E nel Baudisson docente non si può scorgere che un "classico" giurisdizionalista. D'altronde il problema dei rapporti tra giansenismo e giurisdizionalismo è piuttosto complesso. Come nota anche il Salvatorelli, il giansenismo stimolò l'azione giurisdizionalista dei governi, fornendo loro una base teorica ed un nuovo impulso morale. Fu così che i due movimenti mirarono insieme a limitare i poteri della Curia, i privilegi ecclesiastici e a far in modo che gli Stati estendessero più di prima il controllo e l'ingerenza sull'operato della Chiesa [183]. È stato scritto che « se i giansenisti trovavano nei gallicani un rifugio, i gallicani trovavano nei giansenisti un pretesto » [184].

Lo Jemolo osserva: « le dottrine gianseniste penetrando tra noi ed unendosi al giurisdizionalismo italiano già preesistente lasciano conservare a questo una posizione di assoluta preminenza » [185]. Forse è per questo che, se una suggestione giansenista è davvero presente in Baudisson, riesce difficile enuclearne la effettiva consistenza [186].

[182] G. VACCARINO, *l. cit.*.

[183] L. SALVATORELLI, *op. cit.*, p. 43.

[184] B. MATTEUCCI, *op. cit.*, col. 356.

[185] A. C. JEMOLO, *Stato e Chiesa* cit., p. 24.

[186] Secondo alcuni autori, di parte avversa al giurisdizionalismo, nell'Università di Torino del Settecento, giansenismo e gallicanesimo permearono la vita accademica. Cfr. C. SOLARO DELLA MARGHERITA, *Memorandum storico-politico*, Torino 1851, p. 36. Il Solaro, esponente conservatore e reazionario della politica subalpina della prima metà dell'Ottocento, espresse la sua soddisfazione per essersi laureato in giurisprudenza sotto l'impero napoleonico, quando non vi era più la cattedra di diritto canonico, né docenti giansenisti e gallicani. Durissimo verso l'Università torinese è anche il giudizio di T. CHIUSO, *La Chiesa in Piemonte* cit., I, p. 57. Cfr. ancora E. ROSA, *Introduzione* cit., p. XX e *Il giansenismo in Piemonte e la regia Università di Torino*, in « La civiltà cattolica », IV (1926), pp. 148-153. Da ultimo il problema è stato studiato da P. STELLA (*Giurisdizionalismo e giansenismo* cit.) che distingue le influenze dei due movimenti ed arriva a escludere, per l'insegnamento legale, una palese influenza dei princípi giansenisti. Cfr. *op. cit.*, pp. 1-7. Del resto, quando certe affermazioni del Baudisson somigliano, nei contenuti, a quelle dei decreti sinodali di Pistoia, vanno intese solo come espressioni giurisdizionaliste. In quanto tali esse non furono creazioni originali dei "padri conciliari" riuniti dal de' Ricci, ma – affondando le loro radici nel pensiero di Marsilio, Lutero, Gianduno, De Dominis ed altri –, vennero semplicemente recepite dal sinodo come elementi già diffusi nel giurisdizionalismo europeo.

III.
IL POLITICO

1. *La carriera pubblica nel Piemonte repubblicano e francese.*

Dopo l'abdicazione al trono sabaudo di Carlo Emanuele IV, avvenuta il 9 dicembre 1798 [1], il generale francese Barthélemy Joubert, incaricato dal Direttorio di Parigi di insediare un Governo Provvisorio del Piemonte, « mandò a battere di porta in porta alle case di uomini che avevano specchiata fama di probità; ma essi rimasero allibiti nell'udire che dovevano assumere immediatamente l'amministrazione del Piemonte » [2]. La perplessità dei prescelti era ampiamente comprensibile: l'offerta loro rivolta capitava in un momento critico della storia subalpina, in cui non si scorgevano che confusione e incertezze molto preoccupanti. In questa circostanza il Baudisson ed il Bono accettarono di far parte del nuovo governo assieme a numerosi altri elementi individuati fra varie categorie di cittadini. In proposito occorre rilevare che il Joubert fu politicamente molto accorto nel riunire – oltre ai due sacerdoti canonisti, esponenti della cultura universitaria più ideologicamente avanzata, vista anche la "persecuzione" patita nell'ancien régime – alcuni nobili, magistrati, un medico, un avvocato e qualche funzionario della pubblica amministrazione [3]. Così

[1] Cfr. *Atto di rinuncia del re*, in « Raccolta degli Ordini e Provvidenze emanate dalle autorità costituite », I, Torino 1798, pp. 9-13.

[2] N. Bianchi, *Storia della monarchia piemontese dal 1773 al 1861*, III, Torino 1879, p. 2.

[3] Questi furono i primi membri del Governo Provvisorio: il Baudisson e il Bono; il barone Francesco Favrat, procuratore generale presso la Camera dei conti; il conte Pier Gaetano Galli della Loggia, reggente della Camera dei conti; il conte Ugo Vincenzo Botton di Castellamonte (di idee illuministe), già intendente generale per gli affrancamenti delle comunità dai privilegi feudali; il conte Giuseppe Cavalli d'Olivola, avvocato dei poveri; Giovanni Bertolotti, senatore; Francesco Braida, avvocato dei poveri; l'avvocato Luigi Colla; il medico Giuseppe Sartoris; Giuseppe Fava, intendente all'Ufficio di controllo; Felice Fasella, intendente generale delle Gabelle; Stefano Rocci, segretario degli Interni. Cfr. N. Bianchi, *op. cit.*, III, p. 3 e *Ordine del generale in capo Joubert*, in « Raccolta degli Ordini » cit., I, pp. 13-15; qui si precisa che il Governo Provvisorio viene affidato a quelle persone « che pe' loro esperimentati talenti, per le loro virtù riconosciute, e per il loro attaccamento alla causa della libertà diedero le più sicure prove del loro amore per il ben pubblico, e del zelo, che impiegheranno a compiere ai doveri sacri, che loro verranno affidati a norma delle intenzioni del governo francese ». Cfr. M. Carassi, *Metamorfosi delle forme di Governo nel Piemonte repubblicano*, in *Atti del convegno internazionale « Dal trono all'albero della libertà »* cit., I, Roma 1991, pp. 112-120. Sulla dominazione francese in Piemonte si veda anche P. Notario, *Il Piemonte nell'età napoleonica*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, VIII/II, Torino 1993, pp. 3-79.

i ceti dirigenti del passato riuscirono ad essere rappresentati pure nella nuova coalizione governativa. La proporzione tra essi non subì significative modifiche quando, successivamente, i membri del ministero aumentarono a venticinque, tra cui si contarono ben diciassette laureati in giurisprudenza dell'Università di Torino, tre medici, tre preti cattolici e un pastore valdese [4]. La forte presenza di giuristi, ovviamente allievi del Baudisson e del Bono, consentiva ai due canonisti di agire all'interno di un ambiente abbastanza favorevole, intellettualmente omogeneo, dove i legami personali erano piuttosto saldi e in cui entrambi occupavano una posizione di prestigio tale da permettere loro di esercitare un certo ascendente sugli altri commissari.

Il giudizio degli storici sui nuovi amministratori del Piemonte è pieno di stima e ammirazione. Carlo Botta, che li conobbe personalmente avendo anch'egli partecipato al Governo, dice:

> « erano uomini d'onorate qualità, ed i più splendevano egregiamente o per dottrina, o per virtù, o per altezza di cariche, o per nobiltà di natali, e molti per tutte queste qualità insieme; né erano certamente degni di governare in tempi sì miseri la patria loro, ridotta in forestiera servitù. Che se l'ambizione guidava alcuni di loro, bene non indugiarono a conoscere, quanto fosse amaro il servire altrui » [5].

Il Chiuso scrive che essi « godevano quasi tutti nome di buoni patrioti, e sotto il precedente governo avevano fatto conoscere la loro propensione al sistema della libertà, ma era gente discreta » [6].

Nicomede Bianchi poi esprime un giudizio assai favorevole nei confronti del Baudisson e del Bono, definendoli « teologi di gran fama e sacerdoti di vita intemerata » che tuttavia « non si erano mai intromessi nella politica » [7].

L'unica voce discordante tra queste valutazioni piuttosto serene, è quella, manco a dirlo, di Gaspare Morardo, e solo riguardo alla figura del Baudisson:

[4] Cfr. G. Vaccarino, *Il Piemonte nel quadro dell'età repubblicana e napoleonica*, in *Atti del convegno sul tema: Napoleone e l'Italia (Roma, 8-13 ottobre 1969)*, Roma 1973, ora in *I giacobini piemontesi*, Roma 1989 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 13), I, p. 15.

[5] C. Botta, *Storia d'Italia dal 1789 al 1814*, IV, Capolago 1838, p. 140.

[6] T. Chiuso, *La Chiesa in Piemonte* cit., II, Torino 1888, p. 41.

[7] N. Bianchi, *op. cit.*, III, p. 3.

« nell'anno settimo il buon Giraud invitato dal cittadino Eymar allora ambasciatore della Repubblica francese in Torino e dal generale Joubert a volergli dare una nota di degni soggetti per formare un Governo provvisorio, fra parecchi uomini di senno e di dottrina ch'ei suggerì, sventuratamente nominò il prete Baudissone, credendolo un uomo di buona fede e scienziato per essere stato professore nell'Università. Ma poiché lo conobbe, e tutti ne penetrò gl'intrighi, riparò al male che aveva involontariamente fatto » [8].

Il Baudisson nel 1798 aveva superato da poco la sessantina e da un anno aveva cessato l'insegnamento. Forse a fargli maturare la decisione di accettare l'incarico di governo (per il quale un canonista non appare del tutto adeguato) contribuirono alcune circostanze inerenti alla sua famiglia ed alla sua personalità. Innanzitutto va ricordata, ancora una volta, la parentela con il Bogino. Il Baudisson doveva aver respirato, nel clima familiare, una grande ammirazione per la potente figura del ministro sabaudo. Per di più quel celebre zio materno aveva mostrato un precoce interesse per lui: lo aveva avviato al sacerdozio e alla cattedra seguendolo con la sua protezione. L'atteggiamento del Bogino dimostra quanta fiducia egli riponesse nelle capacità del nipote. Il Baudisson aveva indubbiamente avvertito il fascino e l'autorità del Bogino; forse gli era giunto anche qualche ammaestramento politico.

Comunque sia, dopo un'esistenza trascorsa nelle aule accademiche, l'abate torinese accettò improvvisamente di partecipare alla direzione di uno Stato. Così, al termine di una carriera troncata bruscamente e, dopo tutto, ingiustamente, egli mutò la propria vita ritenendosi in grado di svolgere un attivo ruolo politico. Il cambiamento avvenne durante un periodo storico decisivo. Il Baudisson, che assistette alla fine di un'epoca e di una ideologia, non fu semplice spettatore del trapasso, ma volle fornire il proprio contributo allo sviluppo di quella nuova società la quale, nel segno di "liberté egalité fraternité", era allora in via di formazione. Gli ideali e i fatti della Rivoluzione avevano dato il progetto del rinnovamento, ora si trattava di realizzarlo concretamente. Ecco perché il non ancora anziano abate – offeso dalla destituzione – accettò il nuovo corso storico, consapevole, nell'entusiasmo di intellettuale simpatizzante dell'illuminismo, di operare per costruire una società più moderna e più giusta.

[8] G. Morardo, *Memoria ragionata* cit., p. 124.

Per il Baudisson, uomo di Chiesa ben favorevole a ridurre i privilegi eccessivi, l'influenza della Curia romana e l'oppressivo potere della gerarchia, rivalutando il ruolo legittimo del laicato nelle strutture ecclesiali (seppur esagerando le prerogative sovrane: ma era un prezzo che un canonista regio doveva pur pagare...), il Governo Provvisorio del Piemonte fu la grande, irripetibile occasione per assumere la veste dello statista come, in situazioni opposte, lo era stato il Bogino. A questa scelta, indubbiamente coraggiosa, vista la gravità del momento, non deve essere stato estraneo un certo amor di patria che nel trattato canonistico è rintracciabile qua e là: la difesa del sovrano e dei suoi diritti, nonché delle competenze spettanti a Casa Savoia in campo ecclesiastico, in fondo rifletteva la tutela degli Stati sabaudi da ingerenze "straniere", specialmente della Curia di Roma.

Il Baudisson iniziò subito l'attività amministrativa insieme agli altri commissari. Il Governo il 10 dicembre 1798 diede alle stampe un proclama che agli « uomini liberi del Piemonte » ricordava « la aurora della ragione » comparsa sul loro orizzonte « quando il potere francese si scosse », raccomandando (in tono paternamente municipale) di mantenere l'ordine pubblico, di evitare inutili vendette, imponendo poi l'uso del solo titolo di cittadino e proibendo per sempre livree, trine, armi e stemmi gentilizi [9]. Il Baudisson aveva sottoscritto il proclama insieme ai colleghi e forse era stato anche l'autore del testo.

Le nuove autorità piemontesi usarono molta cautela nell'attuare il loro programma politico e, contrariamente a quanto accade nei periodi di transizione da un regime all'altro, furono poche le riforme del sistema; il Governo Provvisorio si attribuì il potere di nomina dei giudici, ma la magistratura non fu mai usata per realizzare vendette politiche, come invece accadde nel periodo della dominazione austro-russa [10]. Il Baudisson fece parte del comitato di guerra e giustizia (uno dei cinque in cui si divideva il Governo) e fu membro della commissione finanze. Proprio la materia finanziaria era quella che preoccupava di più il Governo che si trovava di fronte a enormi spese di

[9] Cfr. *Proclama del governo provvisorio al popolo piemontese*, in « Raccolta degli Ordini » cit., I, pp. 17-20; cfr. anche « Nuova legislazione del Piemonte », I, Ivrea anno XIII (1805), pp. 20-21.

[10] Cfr. M. Carassi, *Ideali di libertà e realtà amministrativa nel Piemonte giacobino e napoleonico*, in « Grundrechte im 19. Jahrmundert », Francoforte 1982, pp. 121-129.

guerra e ad un'inflazione crescente [11]. La decretata riduzione del valore della carta moneta favorì gli speculatori, che il Morardo bollò come « i dolosi mercanti di rivoluzione » e tra i quali incluse pure il Baudisson [12]. Invece il Bianchi scagiona i commissari del Governo Provvisorio da responsabilità di cattiva gestione delle finanze pubbliche e non cita casi di speculazione personale. Anzi, rammenta come il generale Joubert avesse assegnato ai governanti uno stipendio di mille lire in oro al mese, ma tutti lo avessero riscosso in carta moneta [13]. Tutti, anche Baudisson.

Egli firmò il 6 gennaio 1799 (17 nevoso anno VII) un decreto in base al quale si sarebbe trasformata la basilica di Superga in « tempio della Riconoscenza Nazionale »; il testo diceva fra l'altro: « i sepolcri saranno mondati delle ceneri dei re e dei príncipi in essi deposti, e spetterà al municipio di Torino di sostituire le insegne regie cogli emblemi della libertà [...] accogliendovi le ceneri dei patrioti morti per la libertà, e degli uomini illustri piemontesi » [14]. Giuseppe Cavalli d'Olivola, amico del Baudisson, era stato il proponente della legge e aveva letto una relazione in merito. Vi si dichiarava: « dobbiamo mostrare coi fatti che non vogliamo soltanto proscrivere dal nostro suolo il nome dei tiranni, ma quanti sono i ricordi di essi. Non più tombe di re, non più ricordi dell'antica servitù » [15]. Era lo stesso

[11] Sulla gravissima crisi finanziaria, oltre a N. Bianchi (*op. cit.*, p. 34 ss.), si vedano: A. Fossati, *Contributo alla storia della carta moneta. Nuovi studi sugli eventi monetari della fine del sec. XVIII*, Torino 1943, p. 135 ss.; R. Allio, *Le istituzioni economiche: progetti e realizzazioni*, in *Ville de Turin (1798-1814)*, a cura di G. Bracco, I, Torino 1990, p. 119.

[12] Infatti così si esprime lo scolopio: « so che prete Baudissone nell'anno sette e otto [1798-1799] faceva correre per la città il suo giovinastro per antonomasia nomato Fagiuolino ed altri emissari per convertire in oro i biglietti non meno che le monete erosomiste. Ah mi sembra ancor di vederlo cotesto prete strignersi avidamente al seno l'oro abbondevole, e rivolto all'amato suo Fagiuolino dirgli tutto ebbro di gioia: Ah Fagiuolino, Fagiuolino, ecco il gran guadagno che ci apporta questa rivoluzione, non altrimenti che quella famosa Taide la quale in mezzo ai proventi, che a lei ne venivano dal suo turpe mestiere, ad una confidente rivolta: ecco, diceale festante, ecco le belle conquiste che io faccio mercé le mie menzognere lusinghe». G. Morardo, *op. cit.*, p. 45 s.. È lampante come Morardo non perda occasione per sparlare di Baudisson, qui addirittura descritto pervaso da una certa inclinazione non solo per il denaro...

[13] N. Bianchi, *op. cit.*, III, p. 49.

[14] Cfr. *Decreto del governo provvisorio*, in « Raccolta delle leggi, provvidenze e manifesti emanati dai governi francese e provvisorio e dalla municipalità di Torino unitamente alle lettere pastorali del cittadino arcivescovo di Torino », I, Torino anno VII [1800], pp. 115-117. Il decreto dichiarava soppressa anche la Congregazione di Superga.

[15] La relazione è pubblicata nella « Raccolta delle leggi » cit., pp. 112-115.

programma realizzato dai giacobini di Parigi nelle tombe reali di Saint Denis. Per buona sorte la Municipalità, incaricata di realizzare il progetto, temporeggiò, e così le "incolpate ceneri" furono lasciate in pace.

L'attività di Baudisson in seno al Governo Provvisorio è testimoniata dai processi verbali delle sessioni governative custoditi nell'Archivio di Stato di Torino [16]. Nel consesso amministrativo del Piemonte la voce di Baudisson risuonò spesso ingrata, poiché, membro della commissione finanze, si rese promotore di iniziative alquanto spiacevoli per i contribuenti. Il 12 gennaio (23 piovoso) per esempio chiese « che si continui a procedere alla taglia straordinaria dei ricchi » [17]. Ancora il 14 gennaio (25 piovoso), presidente il Cavalli, Baudisson prese la parola sulla « tassa da imporsi sui ricchi e aristocratici » e lesse una « nota di varie persone [...] che la commissione a ciò preposta crede tassabili e pure la quantità a cui ciascheduno può essere tassato » [18]. Il Governo approvò.

La carriera politica del Baudisson raggiunse il vertice quando finalmente il 19 gennaio 1799 (29 nevoso anno VII) toccò a lui, eletto presidente, di aprire la sessione governativa con le parole "libertà o morte" e chiuderla al grido di "eguaglianza o morte".

Il 21 gennaio (2 piovoso) ricorreva l'anniversario dell'esecuzione di Luigi XVI: anche Torino, che sei anni prima aveva celebrato solenni funerali al re, cognato di Carlo Emanuele IV, si accinse stavolta a ben diversa funzione commemorativa. Per l'occasione il Governo Provvisorio e la Municipalità emanarono manifesti e proclami ammonitori, lo spirito dei quali è benissimo riassunto nelle parole del giornale « Il Repubblicano Piemontese » [19]. Il foglio parlava ai torinesi in questo modo:

> « lunedì 21 gennaio si festeggerà la morte del tiranno Capeto; in tale circostanza saranno abbruciati i titoli dell'infame aristocrazia ed un numero grande di biglietti di credito verso le Finanze. Ai quattro lati

[16] A.S.T., Corte, *Carte epoca francese*, serie 2, Governativa, cart. 1, fasc. 4, *Processi verbali originali delle sessioni del governo provvisorio piemontese dalli 15 nevoso alli 14 germinale anno 7 repubblicano e 1 della libertà piemontese*, alle date indicate nel testo poiché le carte sono senza numerazione.

[17] *Ibidem*, *Processi verbali* cit.

[18] *Ibidem*, *Processi verbali* cit.

[19] Su tale periodico torinese cfr. L. Guerci, *I giornali repubblicani nel Piemonte dell'anno VII*, in *Atti del convegno internazionale « Dal trono all'albero della libertà »* cit., II, pp. 529-530.

dello steccato che serve di piedistallo all'albero della rigenerazione, saranno collocati quattro tripodi sostenenti caduno un cumulo piramidale di diplomi, pergamene ed altre simili produzioni dell'umana sciocchezza. Il fuoco purgherà il nostro suolo da questi rugginosi documenti. Si invitano tutti gli ex nobili ad accorrervi in folla ed ivi piangere o ridere sulle loro passate follie » [20].

I commissari del Governo Provvisorio intervennero in abito di gala [21]. Furono pure presenti i generali francesi occupanti. Appena il fuoco iniziò a divampare, alimentato nei tripodi dall'insolito combustibile, tra gli applausi della folla, il "cittadino" Baudisson, presidente del Governo, si esibì in un significativo discorso che val la pena trascrivere:

« Cittadini, il rovesciamento de' troni balenar fece sulla faccia di tutti i Popoli una nuova giocondissima luce. Quelli, che sopra vi sedevano, volendo al favor delle tenebre essere più sicuri, e temuti, quasi sotto le fosche ale dell'ignoranza tenevano le mal signoreggiate Nazioni quanto potevano più cieche, e istupidite. L'errore, gran cooperator della prepotenza e dell'iniquità, dettava egli, e conformava le idee del giusto, e dell'ingiusto; e la superstizione, della civil Libertà la più tremenda nemica, si divincolava in ogni modo per rendere gli uomini ognor più vili, e più docili al giogo della schiavitù.

Ma la ragione finalmente colla vittoriosa fiaccola della Filosofia dissipò le tenebre da tanti secoli addensate, mostrò ai popoli i lor diritti,

[20] « Il Repubblicano Piemontese », in A. VIRIGLIO, *Torino Napoleonica*, Torino 1905, pp. 20-21. Il provvedimento maturò quando gli Archivi della Camera dei Conti avevano già subito un rovinoso assalto ad opera di facinorosi e centinaia di documenti erano stati dispersi. Allora, temendo il peggio, il Governo ebbe l'idea di decretare che si sarebbero bruciati ai piedi dell'albero della libertà tutti i titoli nobiliari conservati negli Archivi nazionali. Tuttavia gli amministratori del Piemonte non avevano lo spirito vandalico dei giacobini francesi e con uno stratagemma evitarono lo scempio. L'ordine di preparare il materiale impartito agli archivisti concesse loro solo 24 ore di tempo; l'archivista camerale e i suoi quattro sostituti lavorarono dalle 6 del mattino fino a mezzanotte riempiendo cinque carri di carte e dichiararono che mancava loro spazio per allestirne altri venti. Così finirono al rogo ventidue casse piene di carte inutili (frutto dello scarto di quei buoni archivisti) coperte da qualche pergamena di nessun valore. « I governanti, che avevano sussurrato all'orecchio degli archivisti un qualche spediente per salvare il meglio, simularono di non accorgersi dell'inganno ». N. BIANCHI, *op. cit.*, III, pp. 135-136. Forse anche il decreto di trasformazione della basilica di Superga in "tempio della Riconoscenza", nel suo estremismo demagogico, rientrava nello stesso spirito in cui era maturato il decreto che condannava al fuoco i titoli nobiliari. Si invocava la distruzione con la violenza delle parole, la si escludeva però in concreto.

[21] In questa occasione il municipio di Torino fece "caldi ringraziamenti" a Vincenzo Monti che, passando per Torino, aveva offerto all'amministrazione cittadina cinquanta esemplari del suo componimento inneggiante alla morte di Luigi XVI. Cfr. A. VIRIGLIO, *op. cit.*, p. 23.

armò il loro braccio, e abbatté la odiata da tanto tempo altezza de' troni.

Così, o Cittadini, fugate le chimere, da luminoso splendor preceduta si avanzò bella, ed amabile la Verità, e con lei alzò la onorata sua fronte la sincera Religione, che rettifica e sublima tutte le sociali virtù, addita nel Cielo il punto di riunione di tutti gli uomini, di cui forma altrettanti fratelli.

Che dolci palpiti di pura fraternità non desta veramente in noi, o Cittadini ,la solennità presente, dove le altre passate, che pure a nostre spese festeggiava la fastosa ambizione, altro a noi mai non apportavano che un insensato stordimento, un sempre nuovo avvilimento, quanto indegno ed ingiusto, tanto agli occhi de' grandi privilegiati caro e gradito! Che sdegnosi fremiti insieme di avversione, e di aborrimento, non eccita pur ella la vista delle ultrici fiamme destinate a consumare, e struggere i ridicoli, e gli sgraziati monumenti di gotica alterigia, e di scialacquato ben Nazionale!

Ma questo splendido per noi giorno festoso ne fu appunto, o Cittadini, preparato da quel per tutte le età memorabil giorno, quando sulla Senna (oggi compie il sesto anno) venne a pieno annichilamento dal solio, nella tomba balzato il condannato regnante. Da quel punto si ordì la fortunata tela delle nostre vicende; da quel punto si dispose il fausto scioglimento delle nostre catene; da quel punto s'avviò il gallico senno, e valore a recarne in fine per sì prodigiosa maniera la stabil nostra lietissima sorte.

Si elevino adunque, o Cittadini, si elevino in massa i nostri cuori, e per le unanimi bocche di tutti al General Grouchy, al Cittadino Eymar, al General Joubert, all'invitta Armata d'Italia ,all'Augusto Direttorio, alla Gran Nazione gridino eterna riconoscenza » [22].

Questo eloquente saggio di oratoria, in cui si usano forti parole contro i sovrani e molta ammirazione verso i Francesi, segna in modo incisivo la "via di Damasco" intrapresa da Baudisson. Si tratta di concetti davvero impensabili per chi, appena qualche anno avanti, insegnava dalla cattedra che l'autorità regia è sacra e divina, inalienabile ed imperscrittibile, e che nessuno può esimersi dall'obbedienza ai principi [23].

Il Baudisson sovrintese, nell'ottica di una politica culturale ormai orientata secondo i principi rivoluzionari, alla riapertura dell'Univer-

[22] A.S.T., Corte, *Carte epoca francese*, serie 2, Governativa, cart. 1, fasc. 4, *Discorsi recitati appié dell'albero della libertà nella piazza Nazionale*, alla data del 21 gennaio (2 piovoso), poiché le carte non sono numerate.

[23] Cfr. *supra*, p. 358.

sità, decisa il 22 gennaio 1799 (3 piovoso anno VII). Baudisson annunciò solennemente:

> « il passato governo quasi mosso da un natural istinto proprio della tirannide, la quale teme la luce che le scienze spargono per ogni dove, si era indotto a chiuderla. La nostra Università fu in questi ultimi tempi madre feconda di repubblicani i quali col loro coraggio e con la virtù fecero tremare i tiranni del Piemonte persino sul loro trono; tutti i repubblicani padri della patria, al cospetto dei quali io parlo, sono suoi figli. Si annoverano fra i professori i più zelanti amici della libertà [...] Nulla vi ha di più amabile al mondo di un giovinetto repubblicano [...] Riaprire l'Università, eliminare i vestigi della gotica barbarie, certa ruggine pervenutaci dagli arabi e dalle scuole aristoteliche » [24].

Nella sessione di governo del 22 gennaio (3 piovoso) Carlo Botta lesse un rapporto sull'Ateneo, formulando un progetto di riforma che « dopo molte discussioni fattesi su detto piano principalmente a riguardo delle cattedre di sacra scrittura e dei canoni » venne parzialmente approvato. Si sopprimevano però, con l'approvazione di Baudisson, promotore del riordinamento accademico, le due cattedre di diritto canonico e quella di teologia [25].

Il Baudisson nel corso del riordinamento dell'Università allontanò il censore, l'ex conte Vittorio Didier. L'episodio alimentò l'ira del Morardo che afferma: « tutti i membri del governo provvisorio dell'anno sette [...] avevan in alta venerazione il nome del cittadino Didier » [26]. Ma, sempre a dire di Morardo, proprio Baudisson « diede nuovi maligni, e scandalosi argomenti del suo antico livore contro il venerando Didier » [27]. Per colpa dell'abate il poverino fu ridotto « nell'abbiezione e nella miseria con estremo dolore, e con fremito di tutto il Piemonte ». Ma una testimonianza coeva, recentemente pubblicata, definisce il Didier: « extrêmement âgè, faible, courtisan d'une nullité absolue » [28]. Comunque fra le carte del Governo Provvisorio è presente un decreto del 24 gennaio 1799 (3 piovoso anno VII) in forza del quale « il cittadino Didier è licenziato dall'impiego di censore nell'Università degli Studi » perché non reputato abbastanza affidabile dalla Repubblica [29]. L'ordine è firmato dal Baudisson.

Il 7 febbraio (19 piovoso), ormai non più presidente (il suo mandato era venuto meno il 29 gennaio (10 piovoso), Baudisson, a nome del comitato di giustizia, annunciò un progetto di decreto per fissare « un congruo appannaggio dei secondogeniti sovra i beni già sottoposti a fidecommessi, primogeniture e feudi » [30]. Nel corso della stessa seduta si ebbe notizia di tumulti all'Università. Baudisson annunciò ai governanti « che l'attruppamento nella piazza domanda l'unione del Piemonte alla Francia e che una deputazione di cittadini brama di presentarsi al Governo ». Il Governo invitò il "cittadino" Baudisson ad introdurre la "deputazione" [31].

La questione della sorte istituzionale e politica del Piemonte era allora dibattuta da due opposte correnti; una parte minoritaria di patrioti si riconosceva in Giovanni Antonio Ranza, che sosteneva ad ogni costo la necessità della fusione del Paese con la Francia; il 23 marzo cominciò ad essere stampato addirittura il « Journal de la Réunion ou l'Ami des Français » [32].

Molti altri propendevano invece perché il Piemonte rimanesse autonomo e indipendente.

Il Baudisson, in questo periodo, era sinceramente favorevole all'annessione del Piemonte e lo dimostra quella "deputazione di cittadini" unionisti che si rivolse a lui conoscendo la sua disponibilità alla

[24] *Decreto del governo provvisorio*, in « Raccolta delle leggi » cit., I, pp. 116-118.

[25] A.S.T., Corte, *Carte epoca francese*, serie 2, Governativa, cart. 1, fasc. 4, *Processi verbali* cit.. In seguito il Governo decretò che negli esami non sarebbero più state richieste nozioni di diritto canonico. Cfr. A.S.T., Corte, *Carte epoca francese*, serie 2, Governativa, cart. 10, *Università*, alla data del 22 gennaio (3 piovoso).

[26] G. Morardo, *Memoria ragionata* cit., p. 27.

[27] G. Morardo, *op. cit.*, pp. 28-29.

[28] Il giudizio sul Didier è contenuto in un rapporto di polizia del 1805 o degli inizi del 1806 (*Portrait moral des individues composant l'Université de Turin*, conservato a Parigi negli Archives Nationales françaises – in seguito citati A.N.P. –, F², I, 1047) pubblicato in parte da G. P. Romagnani, *Prospero Balbo intellettuale e uomo di Stato (1762-1837). II. Da Napoleone a Carlo Alberto (1800-1837)*, Torino 1990 (Miscellanea di Storia italiana, Serie V, Studi e fonti per la storia dell'Università di Torino, II), p. 47.

[29] A.S.T., Corte, *Carte epoca francese*, serie 2, Governativa, cart. 10, *Università*, *Decreto del governo provvisorio*, alla data predetta perché le carte sono prive di numerazione.

[30] A.S.T., Corte, *Carte epoca francese*, serie 2, Governativa, cart. 1, fasc. 4, *Processi verbali* cit..

[31] *Ibidem*, *Processi verbali* cit.. Secondo le parole del Bianchi (*op. cit.*, III, p. 94) la dimostrazione sarebbe stata decisa la sera precedente nel corso di un incontro tra Baudisson, Bono, Bossi e Buniva.

[32] Cfr. A. Viriglio, *op. cit.*, pp. 26-27. Sulla questione dell'annessione alla Francia del Piemonte cfr.: A. Bersano, *op. cit.*, pp. 39-40; G. Vaccarino, *Il Piemonte nel quadro dell'età repubblicana e napoleonica* cit., pp. 15-17.

causa. In seguito egli muterà atteggiamento, specialmente dopo la fine di tante illusioni che i Francesi, almeno all'inizio, avevano alimentato nei giacobini piemontesi.

Intanto il Baudisson proseguì nella sua azione fiscale: il 10 febbraio (22 piovoso) presentò al Governo un ruolo dei soggetti tassabili; l'11 febbraio (23 piovoso) si interessò di "albergatori, osti ed ebrei", chiedendo ai commissari l'applicazione di una imposta particolare su queste categorie di cittadini. Aveva scordato "egalité" e "fraternité"? [33].

In un momento storico turbato da violenze private e dalla possibilità di veder compiute vendette personali, per le quali era sufficiente denunciare come antipatriottico il comportamento del proprio avversario, il Baudisson, alla luce dello spirito giuridico, avanzò una proposta molto opportuna: il 12 febbraio (24 piovoso), a nome del comitato di guerra e giustizia, espose un progetto legislativo « per lo stabilimento di un tribunale che conosca delle cause di coloro che sono diffamati di incivismo ed aristocrazia » [34].

La situazione finanziaria del Piemonte andava intanto di male in peggio. Nella stessa seduta del 12 febbraio il malcontento si palesava financo tra i commissari. Il verbale del giorno denuncia: « alcuni membri vedendo che i pesi della Nazione si rendono insopportabili in vista massime delle varie, continue, reiterate domande degli agenti francesi le quali rendono affatto nulle le loro efficaci cure per procurare la pubblica felicità, perciò fanno mozione di rassegnare nelle mani delle autorità francesi la rispettiva dimissione da' loro impieghi per non coprirsi ulteriormente dell'odio del popolo » [35]. Sono affermazioni coraggiose, specie se si ponga mente alla stretta sorveglianza, anche spionistica, a cui il Direttorio francese, tramite i suoi rappresentanti in Torino, sottoponeva i membri del Governo Provvisorio. Essi dovevano di certo essere esasperati per giungere a simili affermazioni in un pubblico verbale: ma... *ad impossibilia nemo tenetur!*

Tra i dimissionari (per cui il Governo si riservava, diplomaticamente, e forse con l'accordo degli interessati, di assumere una decisione in seguito), era senza dubbio Baudisson, pesantemente colpito dal malumore popolare. Morardo menziona un increscioso episodio occorso all'abate nell'anno VII: « passando per la Piazza d'Erbe, un attruppamento di arrabbiate rivenditrici, com'è cosa notoria, lo caricò di tali e tanti improperi e maledizioni, che prudentemente dovette affrettare il passo, e salvarsi in una casa » [36].

[33] A.S.T., Corte, *Carte epoca francese*, serie 2, Governativa, cart. 1, fasc. 4, *Processi verbali* cit..

[34] *Ibidem, Processi verbali* cit..

[35] *Ibidem, Processi verbali* cit..

Baudisson, forzato dalle necessità del momento, non agiva certo in maniera da rendersi simpatico a molti: ancora il 13 e 15 febbraio (25 e 27 piovoso) « a nome della commissione speciale » chiese l'istituzione di nuove imposte [37].

Durante il febbraio 1799 si raccolsero i consensi che decisero l'unione del Piemonte alla Francia. I commissari del Governo Provvisorio, compreso il Nostro, svolsero efficace opera di persuasione lungo il territorio subalpino [37bis]. Alcuni giorni dopo, il 25 febbraio (7 ventoso), Baudisson, rappresentando il comitato di giustizia, suggerì che « il detto comitato venghi autorizzato a sottoscrivere le dispense papali che hanno effetto civile » [38].

Finalmente ottenne pure di essere dispensato dal partecipare alla invisa commissione delle imposte [39]. Ciò nonostante il suo impegno civile per il bene finanziario della nazione si manifestò ancora qualche giorno dopo, allorché propose nuovamente una imposta sui più facoltosi [40].

La seduta del 3 marzo (13 ventoso) vide Baudisson riferire sul « piano di organizzazione dell'Ufficio dell'avvocato generale, procuratore generale e avvocato de' poveri colla fissazione del relativo stipendio » [41]. La stessa assemblea tributò un riconoscimento alle doti diplomatiche di Baudisson, e lo incaricò, insieme a Balbis e Geymet (su proposta di Botta) di « complimentare il generale in capo » nel suo passaggio per Torino [42].

[36] G. Morardo, *op. cit.*, pp. 59-60.

[37] A.S.T., Corte, *Carte epoca francese*, serie 2, Governativa, cart. 1, fasc. 4, *Processi verbali* cit..

[37bis] Cfr. N. Bianchi, *op. cit.*, III, pp. 95-97.

[38] *Ibidem, Processi verbali* cit..

[39] *Ibidem, Processi verbali* cit..

[40] *Ibidem, Processi verbali* cit..

[41] *Ibidem, Processi verbali* cit..

[42] *Ibidem, Processi verbali* cit..

Il 6 marzo (16 ventoso) Baudisson propose un decreto finanziario [43]. Si occupò ancora della materia economica suggerendo un piano di riorganizzazione per l'Ufficio del patrimoniale nazionale [44].

Il Direttorio francese nel giorno precedente (5 marzo, 15 ventoso) aveva nominato, visto il risultato favorevole della propaganda per l'annessione (che avrebbe fatto del Piemonte un dipartimento francese), un suo commissario. Era questi l'ex sacerdote Joseph Musset, già parroco di Falleron, che a suo tempo aveva votato la condanna a morte di Luigi XVI, ed ora provvedeva a liquidare il Governo Provvisorio [45].

Al 3 aprile 1799 (14 germinale anno VII) risale l'ultima riunione dell'assemblea governativa; Baudisson ebbe ancora l'opportunità di proporre, lui, sacerdote, un progetto di legge per la soppressione delle case religiose. In questo modo egli attuava, in maniera radicale, quel programma di riduzione degli ordini monastici che, come giurisdizionalista, aveva auspicato nel corso delle lezioni universitarie.

Nello stesso giorno il commissario Musset dichiarò sciolto il Governo e nominò alcuni membri dell'Amministrazione dell'Eridano (il dipartimento di Torino), togliendo ogni ufficio all'abate torinese.

L'esclusione di Baudisson da incarichi pubblici procurò gioia a qualcuno; sicuramente fece gongolare il Morardo che, con la usuale "moderazione" ebbe a scrivere:

> « quando venne in Torino il savio cittadino Musset per organizzare in dipartimenti il Piemonte, e sciolto il governo provvisorio lasciò senza impieghi il cittadino Cavallo, e Baudissone, si osservò in tutto Torino e nelle persone d'ogni ceto, e d'ogni condizione un tripudio di lunga mano maggiore a quello che si vide nell'innalzamento dello albero della libertà » [46].

Volendo riassumere in un giudizio sintetico il ruolo svolto dal Baudisson nel governo della "Nazione Piemontese", non si può non tener conto dell'impegno profuso in seno al comitato di giustizia e nella commissione finanziaria. Soprattutto nella prima sede l'abate torinese mise in campo le sue conoscenze giuridiche studiando e risolvendo le fattispecie occasionate dalle nuove condizioni politiche. In

[43] *Ibidem, Processi verbali* cit..
[44] *Ibidem, Processi verbali* cit..
[45] Cfr. N. Bianchi, *op. cit.*, III, p. 87 ss..
[46] G. Morardo, *op. cit.*, p. 60.

quest'ottica risulta significativa la proposta, cui s'è accennato, di riservare al comitato di giustizia l'"approvazione" per dare esecuzione nel territorio piemontese alle dispense pontificie, come in precedenza avveniva con il meccanismo dell'*exequatur*. È indubbio che le mozioni avanzate allo scopo di aumentare i tributi non giovarono alla popolarità del personaggio, il quale aveva probabilmente accettato un incarico sgradito agli altri commissari del Governo Provvisorio, subendone le inevitabili conseguenze. Il discorso del 21 gennaio 1799, al pari della firma apposta al decreto di profanazione di Superga, non può non colpire per l'estremismo demagogico, segno evidente di uno slancio politico frutto dei tempi.

Forse il Baudisson, sentendosi nipote del Bogino, sentì pure la vocazione dello statista: passò dal giurisdizionalismo ad un giacobinismo evangelico, avvertendo, nel nuovo corso politico come nel vecchio, la possibilità di agire per il bene della collettività. In questi sforzi si potrebbe scorgere una coerenza, ancorché paradossale, fra gli atteggiamenti intellettuali, dall'aspetto così contraddittorio, che misero in luce il Baudisson come professore sotto la monarchia e come uomo di governo sotto i Francesi.

Il Baudisson nel ricoprire gli incarichi affidati alle sue cure durante questo periodo dimostrò le sue capacità anche politiche. È esclusivamente suo il merito della riforma degli studi accademici e della riapertura dell'Università, attuata dai Francesi proprio « per il contributo dato da essa al meraviglioso slancio della Nazione Piemontese verso la libertà » [47].

Certo l'azione del Governo Provvisorio fu ostacolata dalle oggettive difficoltà dei tempi e dalla continua interferenza dei Francesi nell'attività dei commissari. Ma nulla può essere imputato agli amministratori, del resto ben consci dei rischi che comportava il loro compito sul piano della responsabilità politica. Se l'immagine pubblica di qualche commissario non brillò, è solo dovuto alle circostanze avverse. Così anche nel Baudisson, preposto all'attività tributaria, va riconosciuta un'onestà di intenti e un impegno civile che furono professati coraggiosamente. Carlo Botta riconosce il valore dei membri del Governo Provvisorio piemontese, anche se ammette che « in breve, non per colpa propria, ma dei tempi, perdettero presso i compattriotti

[47] Cfr. *Decreto del governo provvisorio*, in « Raccolta delle leggi » cit., I, p. 117.

loro la confidenza, presso i forestieri la amicizia: tempi funestissimi, in cui si distruggevano i governi antichi per rabbia, si corrompeva l'onorato nome dei buoni per compagnia »[48].

2. *L'esperienza del carcere nel 1799, il nuovo governo filofrancese e le ultime vicende.*

Le disfatte militari francesi dei primi mesi del 1799 consentirono al feld-maresciallo Alessandro Souvarov Kirninski di entrare in Torino il 26 maggio 1799 alla testa delle armate austro-russe[49].

Il Souvarov dichiarò di voler restaurare la monarchia e istituì un Consiglio Supremo di reggenza che governò il Piemonte dal 26 maggio 1799 al 23 maggio 1800[50]. Contemporaneamente iniziarono le persecuzioni dei giacobini.

Uno dei primi atti del Consiglio Supremo fu la richiesta ai governatori delle provincie di elenchi dei soggetti favorevoli alla Rivoluzione. Così tutti coloro che si erano compromessi con il precedente regime furono ricercati, imprigionati, e spesso processati. Come rileva il Vaccarino, il termine giacobino indicava sì la fazione più violenta e fanatica, ma era adottato dalla polizia in maniera generalizzata, per cui l'appellativo di giacobino riusciva fatale per molte persone: sia per chi avesse semplicemente simpatizzato, sia per chi fosse stato collaboratore dei repubblicani[51]. In tutto si individuarono 3157 so-

[48] C. Botta, *Storia d'Italia* cit., IV, p. 140. Sul fallimento della politica attuata dai Francesi in Piemonte cfr. G. Vaccarino, *Il Piemonte nel quadro dell'età repubblicana e napoleonica* cit., p. 17. Per un'analisi più approfondita della situazione politica in cui si trovò ad agire il Governo Provvisorio cfr. G. Vaccarino, *Crisi giacobina e cospirazione antifrancese dell'anno VII in Piemonte*, in « Occidente », VIII (1952), ora in *I giacobini piemontesi*, Roma 1989 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 13), I, p. 37 ss..

[49] N. Bianchi, *Storia della monarchia piemontese* cit., III, p. 239. Riguardo alle vicende che consentirono al Souvarov di prendere Torino e la cittadella cfr. G. Vaccarino, *Torino attende Suvarov (aprile-maggio 1799)*, Torino 1978 (Biblioteca di storia italiana recente, Nuova serie, 13), ora in *I giacobini piemontesi* cit., I, p. 363 ss..

[50] Il Consiglio era composto da sei aristocratici e dal presidente, il marchese Carlo Francesco Thaon di St. André. Qualche tempo dopo, il 6 luglio, giunsero in Torino ordini precisi di Carlo Emanuele IV che nominava il Thaon luogotenente generale del re negli Stati di terraferma. Solo il 13 agosto però il marchese assunse la carica suprema e licenziò subito i membri del Consiglio Supremo sostituendoli con uomini di sua fiducia. Cfr. N. Bianchi, *op. cit.*, III, p. 330; D. Carutti, *Storia della corte di Savoia durante la rivoluzione e l'impero francese*, II, Torino 1892, p. 36 ss..

[51] G. Vaccarino, *L'inchiesta del 1799 sui giacobini in Piemonte*, in « Rivista Storica Italiana », LXXVII, fasc. 1 (1965), ora in *I giacobini piemontesi* cit., II, pp. 751-752.

spetti di giacobinismo[52]. Tra essi una cospicua presenza di uomini di legge e, con dispiacere del Chiuso[53], un consistente numero di ecclesiastici, 448 in tutto[54].

I membri del Governo Provvisorio non sfuggirono, salvo alcuni, al destino che gli eventi preparavano. Così l'abate Baudisson « già professore nella regia Università » fu prelevato nella propria abitazione il 15 giugno « a 1 ora dopo mezzodì » e portato al collegio dei Nobili con Galli della Loggia, Fasella, Colla, Fava e Spanzotti[55].

Dalla lettura degli elenchi dei soggetti arrestati per « opinioni politiche » si può supporre che il canonista torinese, almeno nei primi tempi della prigionia, godesse di qualche autorevole protezione: infatti la sua scheda nulla dice sulle più plateali manifestazioni di giacobinismo; tace sia il discorso per l'anniversario della esecuzione di Luigi XVI sia la firma apposta dall'ex docente al decreto di profanazione delle tombe reali di Superga. Queste omissioni, così provvidenziali per il detenuto, contrastano con i profili di altri arrestati (essi pure appartenenti al Governo Provvisorio) nei quali, al contrario, si sottolineano, come fatti notori, episodi di giacobinismo assai meno clamorosi; valga per tutti l'esempio del Galli della Loggia, nella cui scheda è bene evidenziato l'unico discorso tenuto come presidente del Governo Provvisorio per l'erezione dell'albero della libertà[56]. Di certo il nipote del Bogino, il sacerdote che, docente di istituzioni canoniche, era ormai avanzato negli anni, suscitava ancora (nonostante tutto!) un po' di riguardo e poteva così contare sulla solidarietà di qualche amico. La sera del 20 agosto fu portato al seminario di Torino dove già si trovavano molti altri detenuti[57] e (forse nella primavera del 1800) fu

[52] G. Vaccarino, *op. cit.*, p. 752. Si vedano pure le analisi territoriali e sociologiche sul ceto di provenienza dei giacobini piemontesi compiute dallo stesso Vaccarino, *op. cit.*, p. 753 ss..

[53] T. Chiuso, *La Chiesa in Piemonte* cit., II, p. 126 ss..

[54] Circa l'alta percentuale di ecclesiastici almeno segnalati come giacobini in Torino e nella sua diocesi cfr. O. Favaro, *Il clero nella diocesi di Torino negli anni precedenti alla Rivoluzione Francese*, in « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », LXXXIX, fasc. 1 (1991), pp. 191-207.

[55] A.S.T., Corte, *Carte epoca francese*, serie 1, cart. 9, fasc. 1, *Nota dei soggetti che si sono arrestati come sospetti d'opinioni politiche e che ora sono detenuti nel collegio dei Nobili a Torino*, al nome Baudisson, in quanto le carte non hanno numerazione.

[56] *Ibidem*, *Nota* cit..

[57] *Ibidem*, *Nota* cit..

trasferito a Vigevano dove la sua cattività peggiorò.

Il trattamento riservato ai repubblicani dagli Austro-russi e dai loro stessi compatrioti monarchici fu durissimo: patirono non solo la segregazione ma persino la fame.

Carlo Botta scriveva in una lettera a G. Roberti:

> « sono arrivati a Chambéry tre muratori del Piemonte. Essi sono il conte Avogadro degli Avogadri di Formigliana già membro del Governo Provvisorio, il conte Grangiano di Barbania, già membro della Direzione generale di Finanza di Ivrea e l'Aimassi di Asti che sono arrivati in Francia bellamente vestiti da muratori. Ebbero modo di svignarsela da Vigevano dove stavano con Baudisson, Colla, Fava, Fasella, Brajda, Giani, Galli, La Motta ecc. Della barbarie russa e piemontese esercitata contro di essi non ti dico perché lo sai: ti dirò solamente che avendo Giani nel Collegio dov'era, domandato che l'economo dei suoi averi gli potesse mandare là dentro un qualche soccorso gli fu risposto no... ma muoio di fame... se non volete morir di fame fatevi trasferire nelle carceri senatorie che il Re vi passerà il pane e la Misericordia la minestra... » [58].

Evidentemente il rigore della detenzione aveva infiacchito l'entusiasmo giacobino del Baudisson, visto che si adoperò per ottenere grazia; da Vigevano il 21 maggio 1800 spedì una supplica al Senato asserendo, a prova di buona fede, di essersi volontariamente costituito [59].

Si può ritenere che non sia mai stato processato e che la sua liberazione sia avvenuta ad opera dei Francesi che, vittoriosi a Marengo, giunsero a Torino il 25 giugno.

[58] La lettera è pubblicata senza ulteriori indicazioni da A. BERSANO, *L'abate Francesco Bonardi* cit., p. 40. I prigionieri detenuti a Vigevano avrebbero dovuto essere processati dal Senato di Torino per ordine del Thaon (così riferisce N. BIANCHI, *op. cit.*, III, p. 340).

Il tetro quadro tracciato dal Botta contrasta con quello, assai più roseo, riferito da altre fonti coeve. Ad esempio secondo la testimonianza dell'avv. Francia, casalese, compagno di prigionia del Baudisson, la condizione degli incarcerati a Vigevano si mantenne ottima; essi poterono sempre giocare a bocce, a palla, a carte; ricevettero più volte nei loro appartamenti le personalità di passaggio per Vigevano, compresi alti ufficiali austriaci; infine furono nutriti bene e regolarmente. Cfr. su tali particolari G. GIORCELLI, *Il processo dei giacobini casalesi. Arresti prigionia e liberazione per la battaglia di Marengo*, Alessandria 1900 (Documenti storici del Monferrato, XI), pp. 26-37.

[59] T. CHIUSO, *op. cit.*, II, p. 130. Il Chiuso aggiunge: « se il Consiglio supremo non ebbe per tali ecclesiastici i riguardi che da un governo cattolico si doveano attendere, forse la severità fece ritornare non pochi di quelli illusi a miglior consiglio ».

Con il ritorno dei Francesi il generale Pierre Dupont provvide a ricostituire una Commissione di governo di sette membri che comprendeva nuovamente il Baudisson [60]. Le umili richieste di perdono rivolte dal canonista al regio Senato non lo avevano compromesso agli occhi dei Francesi. Il Dupont, in occasione dell'insediamento del nuovo governo pronunciò un discorso, assicurando tutti che il Piemonte avrebbe finalmente goduto i vantaggi di una pace duratura. E aggiunse, rivolto ai commissari:

> « il Primo Console ha voluto affidare le redini del governo a uomini quali voi siete, dotati di quelle virtù pubbliche, che sono necessarie per riordinare gli Stati e renderli floridi. La vostra scelta è prova manifesta che le ha trovate riunite in voi; la sua confidenza è fondata sulla confidenza pubblica che vi circonda » [61].

Il richiamo del Baudisson al governo dimostra che egli non doveva aver lasciato cattivo ricordo di sé come amministratore. Ma si trattò di un incarico di poca durata visto che il generale Jean Baptiste Jourdan, succeduto al Dupont, si affrettò a sciogliere la Commissione il 4 ottobre 1800 e ne formò un'altra al cui interno creò una Giunta esecutiva, che dal nome dei componenti fu detta « il governo dei tre Carli » [62].

[60] Nella nuova Commissione entrarono Ugo Vincenzo Botton di Castellamonte, Francesco Braida, Giuseppe Cavalli d'Olivola, Pietro Gaetano Galli della Loggia, Stefano Rocci e il Baudisson (i quali avevano preso parte anche alla precedente), più Filippo Avogadro di Quaregna. Cfr. G. VACCARINO, *Uomini e idee del Piemonte giacobino dopo Marengo*, in *Annessionismo e autonomia nel Piemonte giacobino dopo Marengo*, in *Studi in memoria di Gioele Solari*, Torino 1952 (Pubblicazioni dell'Istituto di Scienze Politiche dell'Università di Torino), ora in *I giacobini piemontesi* cit., II, p. 844; G. VACCARINO, *La classe politica piemontese* cit., pp. 880-881. Il Vaccarino sottolinea come i componenti della nuova Commissione subissero l'influenza della personalità del Cavalli e come essi aspirassero alla formazione di uno Stato piemontese indipendente dalla Francia. Contemporaneamente alla Commissione, si costituì una Consulta di trenta membri incaricati di preparare le leggi ed i regolamenti. Anche in tale sede si manifestò l'ascendente del Cavalli e di coloro i quali sognavano il Piemonte autonomo. Più volte la Consulta aveva criticato l'attività della Commissione esecutiva, destando la preoccupazione dei Francesi. Cfr. G. VACCARINO, *Uomini e idee* cit., p. 850 ss.

[61] Il discorso è pubblicato da N. BIANCHI, *op. cit.*, III, p. 434.

[62] Com'è noto la Giunta era composta da Carlo Giulio, Carlo Bossi e Carlo Botta. Gli altri membri della Commissione erano De Bernardi, Costa, Galli della Loggia e Braida. La Giunta riuniva nelle sue mani tutto il potere effettivo. Cfr. D. CARUTTI, *op. cit.*, II, p. 95. Sul valore politico della nuova Commissione e dei « tre Carli », cfr. G. VACCARINO, *La classe politica piemontese* cit., pp. 882-883.

Nella Commissione voluta dal Dupont il Baudisson rivestì per un breve periodo la carica di presidente segnalandosi per i suoi sentimenti filofrancesi. In un messaggio alla Consulta del 31 luglio 1800 (12 termidoro anno VII) egli scrisse:

> « Cittadini, quanto grandi e pregevolissimi benefici sono, Cittadini legislatori, la libertà e l'indipendenza con tutti i conseguenti vantaggi che la nuova formazione sociale ci promette, altrettanto quelli, che sì grandemente adoperano per attrarli e fissarli sul nostro suolo, sono meritevoli appresso noi di eterna riconoscenza, e i loro nomi dappertutto, dove dolce suona il nome di libertà, saranno con immortal laude ricordati » [63].

Il Baudisson nel messaggio chiedeva l'approvazione di una legge che fissasse una « gratificazione nazionale » per le vittime del dispotismo, per gli « Eroi della grande Nazione » e specialmente per coloro che avevano subito « patimenti di duro carcere ». Certo parlava anche *pro domo sua* [64].

Dopo essere stato escluso dal "rimpasto" di Jourdan, il Baudisson fu attivo nella Consulta e nel settore della pubblica istruzione. Quest'ultimo impegno accompagnò l'abate torinese fino alla morte. Si trattava certo di un'opera più congeniale al Baudisson per le conoscenze acquisite nel passato e forse più corrispondente ai suoi desideri, a confronto delle prove di politica attiva e di amministrazione finanziaria cui era stato costretto durante il governo precedente. È opportuno ora descrivere come fu riordinata l'Università e quale ruolo vi giocò il Nostro.

La Commissione esecutiva con decreto dell'11 ottobre 1800 (19 vendemmiaio anno IX) provvide a riaprire l'« Athénée National »

[63] A.S.T., Corte, *Carte epoca francese*, serie 1, cart. 12, *Messaggi della Commissione di governo del Piemonte alla Consulta*, alla data segnalata giacché le carte non hanno numerazione.

[64] A proposito di "gratificazioni" va ricordato che il Baudisson riceveva mille lire mensili da commissario di governo e inoltre quattrocento lire come ex professore di istituzioni canoniche. Cfr. A.S.T., *ibidem*, *Stato degli ecclesiastici che percevono la loro giubilazione, o pensione sulla cassa delle pensioni ecclesiastiche già amministrata dal Magistrato della Riforma dell'Università de' Studi in Torino*, al nome Baudisson, mancando di numerazione le carte. In merito, il documento che si è citato smentisce un'altra diceria del Morardo, il quale sosteneva indispettito che il Baudisson godeva illegalmente di « due ubertosi stipendi », oltre ad una pensione di ben duemila lire come professore giubilato. Cfr. G. Morardo, *Memoria ragionata* cit., pp. 26-27.

(l'Università torinese) per il prossimo 15 novembre [65]. Nel contempo la Commissione prescrisse le modalità d'insegnamento, il numero dei professori ed il loro stipendio, fissò le spese degli istituti, e nominò un « Jury ou Conseil d'instruction publique » che avrebbe espletato le funzioni di controllo dell'insegnamento pubblico precedentemente svolte dal Magistrato della Riforma [66].

A far parte del "Giurì" furono chiamati dapprima Allione, Boggio, Didier (già censore nella regia Università), Giraud, Gaspare Morardo, Rana e Ghio. Il 25 marzo 1801 (4 germinale anno IX) il Consiglio fu ridotto a tre membri: Botta, Brayda (con uno stipendio di 3.500 franchi) e Giraud (rettore del collège national, già collegio delle Province, retribuito con 1.500 franchi) [67].

La Commissione esecutiva volle pure garantire alla risorta Università una base economica sicura e così attuò il « genialissimo progetto » di erigere l'Ateneo in ente economicamente autonomo, realizzando un'esperienza unica nella storia dello Studio torinese [68]. Per sovvenire alla gestione del cospicuo patrimonio immobiliare assegnato all'Università (comprendente i beni di molti enti ecclesiastici soppressi) si era costituita con decreto della Commissione esecutiva del 1 dicembre 1800 (10 frimaio anno IX) l'« Administration économique de l'Athénée de Turin » composta da un segretario, un sottosegretario ed un tesoriere; alle cariche furono designati i cittadini Baudisson, Ferrero e Vinai [69]. Poco tempo dopo il Baudisson cessò di far parte di questo organo amministrativo e fu sostituito dal cittadino Audo [70].

[65] Il decreto si trova in « Nuova legislazione del Piemonte » cit., I, p. 225.

[66] Cfr. *Rapport de la commission extraordinaire de l'examen des comptes de l'Athénée de la ville de Turin au général Menou administrateur général de la 27ᵉ division militaire*, Torino anno XII (1803), cap. III, § 1, pp. 17-18. Il decreto istitutivo del "Giurì" del 18 ottobre 1800 (26 vendemmiaio anno IX) è pubblicato in « Nuova legislazione del Piemonte » cit., I, p. 225.

[67] *Rapport* cit., cap. III, § I, nota 1, p. 17.

[68] Cfr. F. Ruffini, *L'Università di Torino. Profilo storico*, in « Annuario della R. Università di Torino » (1899-1900), Torino 1900, p. 36.

[69] Il decreto di nomina si può leggere in A.S.T., Camerale, *Controllo Finanze*, Patenti, vol. 104, c. 54 r.. Cfr. F. Ruffini, *op. cit.*, pp. 36-37.

[70] Cfr. *Mémoire des membres de la ci-devant Administration économique de l'Athénée de Turin*, Torino anno XI (1803), pp. 9-10. Il Morardo prese spunto dall'episodio per spandere i suoi veleni spiegando la sostituzione del Baudisson con il consueto linguaggio ingiurioso. Secondo il Morardo il Baudisson, dipinto come « indefesso su tutte le occasioni di sempre nuovi guadagni » e « estremamente tutt'or voglioso di dominare » lasciò intendere al reggente della Segreteria degli Interni che per ordine della Commis-

Per meglio chiarire la gestione economica dell'Ateneo lo Charbonnière, segretario del Menou, Amministratore generale della 27ª divisione militare (cioè del Piemonte), istituì una Commissione straordinaria per l'esame dei conti dell'Università [71]. In tale circostanza il Giraud presentò un bilancio privo di documenti validi per giustificare le spese, sostenendo che le pezze d'appoggio si sarebbero rinvenute nell'archivio del "Giurì". Il "Giurì" rifiutò di trasmettere gli atti richiesti e ne nacque una vertenza assai complessa che terminò con la sostituzione dei membri del "Giurì" stesso. Il 5 marzo 1803 (14 ventoso anno XI) a Giraud [72], Brayda e Botta subentrarono il Baudisson, Ottavio Falletti di Barolo e Angelo Saluzzo di Monesiglio cui venne imposto di esercitare gratuitamente ogni funzione [73].

sione esecutiva l'Amministrazione economica doveva dipendere in tutto da lui. Per esporre questo proposito il Baudisson avrebbe fatto inviare una lettera dal reggente degli Interni, Angelo Gandolfo, ai membri dell'Amministrazione economica; « i cittadini amministratori lessero appena la surriferita lettera che conosciuto l'intrigo, chiesero tutti e tre in iscritto la loro dimissione alla Commissione esecutiva, la quale protestando di non aver dato alcun ordine al reggente la segreteria degli Interni, ed informata che il tutto era proceduto da un ambizioso interessato raggiro di prete Baudissone ripreso il medesimo per aver abusato in così indegna maniera del di lei nome gli intimò di non più ingerirsi negli affari dell'amministrazione economica ed invitò i suddetti amministratori e segretaro a continuare nella loro carica. Fu allora che la Commissione esecutiva aggiunse all'economica amministrazione il cittadino Audo [...] cessarono le incumbenze di Baudissone intorno all'economia del patrimonio dell'Ateneo, ma non ebbero fine le macchinazioni, le cabale e le brighe: questa è la sua sola scienza, al dire di un valent'uomo, questa è la sua ingenita inclinazione ». G. MORARDO, *op. cit.*, nota 1, pp. 40-42.

[71] *Rapport* cit., cap. V, p. 33.

[72] Il Giraud descrisse il fatto in una lettera al ministro francese Chaptal del 23 aprile 1803 (3 floreale anno XI): « l'arrêté qui a prescrit la cessation de nos fonctions a été pris le 14 ventose. Le même jour a huit heures du soir le chanoine Marentini, l'un des membres de la Commission extraordinaire, accompagné du Juge de paix du canton, et d'un neveu de l'Abbé Baudisson faisant fonctions de secrétaire, entre dans l'appartement occupé par le cit. Giraud au Prytanée pour apposer les scellés », lettera pubblicata nell'opera *Vicissitudes de l'instruction publique en Piémont depuis l'an VII jusqu'au mois de ventose an XI, par F. Braida, C. Botta et S. Giraud*, Torino anno XI (1803), pp. 355-356.

[73] L'intera vicenda è esposta nel *Rapport* cit., cap. V, pp. 38-39. Secondo il Morardo la creazione della Commissione straordinaria fu dovuta soprattutto agli intrighi del Baudisson e del Cavalli, il cui intento sarebbe stato quello di rovinare la buona fama del « povero Giraud ». Cfr. G. MORARDO, *op. cit.*, p. 9 ss.. Il Morardo per rovinare la reputazione del suo principale nemico aggiunge anche: « alla sfuggita ricordo che segretaro aulico del cittadino Charbonnière era un certo lungo giovinastro (*longus raro sapiens*) sedicente nipote d'un certo prete intrigantissimo [il Baudisson], di cui nel sembiante impressi ne porta i lineamenti, il pallore, l'indole. Non so se in questo luogo cada a proposito quel vetusto canone: *filii praesbiterorum appellantur nepotes* ». G. MORARDO, *op. cit.*, nota a p. 12. A ragione il Ruffini lo definiva « lo spregevole Morardo »! Cfr. F. RUFFINI, *I giansenisti piemontesi* cit., p. 54.

Come membro del "Giurì" della pubblica istruzione il Baudisson fu promotore di una curiosa iniziativa: preparò e diffuse una lettera circolare per chiedere alle autorità (verisimilmente sia a quelle civili sia a quelle ecclesiastiche) notizie utili sulla situazione della Chiesa in Piemonte. La copia che rimane di questo documento è indirizzata « au citoyen préfet du département de la Sture » [74]. Solo i saluti e la sottoscrizione sono di pugno del Baudisson. Il canonista esordisce affermando che « un des premiers génies de la France » gli ha espressamente richiesto del materiale per scrivere « l'histoire ecclésiastique du Piémont de ces derniers années ». Il Baudisson giustifica la sua sollecitudine « pour satisfaire aux voeux d'un personnage que j'estime infiniment ». Si scusa per la richiesta ma, dice, « la demande de Grégoire m'enhardit ». Dunque la richiesta sarebbe pervenuta da Henry Grégoire, la figura più celebre dell'ultimo giansenismo francese [75], entrato in relazione col Baudisson per comporre

[74] Lettera circolare del 9 giugno 1803 (30 prairial an XI) conservata in Roma, B.A.V., Fondo Patetta, Autografi e documenti, cart. 47. Alla lettera circolare è allegato un *Saggio di storia politico-ecclesiastica-cronologica del Piemonte* (per il periodo dal 1789 al 1802) diviso in due parti. Si tratta di un questionario articolato in diversi punti riguardanti tutti gli aspetti della vita ecclesiale. Che autore dello schema sia stato il Grégoire oppure il Baudisson non è dato sapere, ma è comunque certo che se l'indagine del questionario fosse stata portata a compimento essa avrebbe creato molto disagio in seno al clero piemontese. Infatti si sarebbe realizzata una vera e propria "schedatura" di persone ed eventi ad esse collegati. Certe domande non possono non destare perplessità; ad esempio « quali e quanti maneggi si sono usati per fanatizzare i popoli contro i Francesi » unitamente alla richiesta di precisare « gli emissari, li scritti, le canzoni, le pastorali, le crociate al fanatismo che fecero per secondar il Governo. Con qual successo? I francesi ecclesiastici emigrati, quali e quanto, e come furono trattati con qual successo ». Si chiede notizia dei comportamenti « nella politica esterna, cioè col papa », dei « segreti maneggi col papa », della « coalizione con lui ». Di seminari, ospedali, santuari, chiese, capitoli, collegiate, conventi, monasteri, confraternite, si domanda « il numero, l'oggetto, i regolamenti, lo stato, la loro condotta, ricchezza, influenza politica e religiosa ». L'inchiesta sul clero (vescovi, parroci e sacerdoti) si mostra un po' inquietante per l'intromissione disinvolta nella vita religiosa dei singoli: infatti si vuol sapere « il numero, la serie, la ricchezza, le qualità pastorali, studio dottrina, costumi, disciplina, diritti di stola, la politica, loro condotta privata e pubblica ed influenza avuta nel popolo e negli affari pubblici, e privati, l'insegnamento privato e pubblico nei sinodi, nei catechismi dalle diocesi adottati, nelle omelie, nelle pastorali [...] pulpito, confessionali [!] specialmente circa gli affari politici, e la Rivoluzione francese ». I fedeli non sfuggono all'analisi: curiosamente per essi non si pretendono informazioni sulla politica ma (per luoghi dove vivono cattolici ed eretici) « quali le loro idee religiose, costumi, culto, e disciplina »; per le terre popolate solo di cattolici si chiede conto dell'« istruzione, religione, costumi, culto, frequenza dei sacramenti, uso dei sacramentali, culto delle immagini, reliquie, idee sopra le streghe, spiriti folletti, diavoli, morti, ecc. ».

[75] Sul Grégoire, vescovo "costituzionale" di Blois, si veda F. RUFFINI, *I giansenisti piemontesi* cit., pp. 13-15. Per i rapporti tra il docente torinese ed il Grégoire va

un'opera storica sulla Chiesa piemontese. Questo episodio rivelerebbe il giansenismo del Baudisson? No. Lo Jemolo, ricostruendo il giansenismo piemontese del Settecento, non considera molto importanti certi atteggiamenti all'apparenza filogiansenisti che pure videro protagonista, ad esempio, l'arcivescovo di Torino Giacinto della Torre, anch'egli in contatto con il Grégoire [76]. Le parole di stima del Baudisson per il vescovo di Blois fino a che punto si possono considerare sincere? Esse possono essere intese come espressioni di stile, provenendo da un sacerdote inserito nella vita politica ed evidentemente lusingato per l'incarico ricevuto. Tuttavia non va trascurato che in questi anni il Baudisson dimostrò una certa incostanza, mutando le sue opinioni e le sue prospettive politiche. Ora, valutando il comportamento dell'abate torinese, non si può ritenere inverisimile anche una "conversione" al giansenismo vero e proprio. Del resto, confrontando l'atteggiamento del Baudisson con quello di altri esponenti del clero piemontese durante le travagliate vicende che coinvolsero il Piemonte, esso non sembra più appariscente di tanti altri. Si pensi, ad esempio, agli episodi che ebbero per protagonisti gli arcivescovi di Torino Carlo Buronzo del Signore (ben disposto ad intonare preci propiziatorie per i Francesi invasori come per gli Austro-russi vittoriosi) e Giacinto della Torre (sempre docilissimo davanti al governante del momento).

Nell'aprile 1801 tutti gli organi istituzionali del Piemonte furono sciolti e Jourdan divenne Amministratore generale, essendo imminente l'unione definitiva alla Francia. In merito va sottolineata l'opposizione

notato che in occasione del concilio di Parigi – organizzato nel 1801 dal vescovo giansenista – il Baudisson aveva spedito una lettera di adesione. Probabilmente si trattò di una lettera di stile, poiché lo Stella si limita ad accennarne, senza pubblicarla. Cfr. P. Stella, *Il giansenismo in Italia* cit., I/III, Zurigo 1974, nota 1, p. 224.

[76] A. C. Jemolo, *Il giansenismo in Italia prima della Rivoluzione* cit., pp. 397-398: « io metto a priori da banda le manifestazioni di adesione al clero costituzionale o alla repubblica di quei vescovi e di quegli ecclesiastici che volta a volta s'inchinarono a Vittorio Amedeo III e Carlo Emanuele IV ed al Bonaparte, a Souwaroff ed a Napoleone imperatore e Camillo Borghese viceré ed a Vittorio Emanuele I, felicemente ritornato negli Stati aviti. Che Giacinto della Torre dal 1797 vescovo di Acqui e dal 1805 arcivescovo di Torino si pronunciasse per il clero costituzionale e quindi mutasse, nell'aprile 1799 entrasse in relazione con Grégoire per poi vergognarsene; che alla restaurazione austro-russa l'arcivescovo Carlo Luigi Buronzo del Signore fosse sul punto di firmare una consultazione di teologi e canonisti della Università di Torino a favore del clero costituzionale, ed avesse promesso di farla sottoscrivere ai diciassette vescovi della sua provincia: tutto questo mi dice ben poco ».

del Baudisson (e del suo amico conte Giuseppe Cavalli) all'idea di una "riunione" alla « Grande Nazione » e alla prepotenza dei francesi [77]. Il Baudisson tuttavia non si mostrò sdegnato come il Cavalli verso le gravi responsabilità politiche del governo "dei tre Carli", disposto a tutto per accondiscendere alle brame della Francia nel Piemonte [78]. L'abate torinese infatti rese deferente omaggio al Primo Console nel corso di una missione di notabili a Parigi a cui parteciparono i nobili Bossi, d'Harcourt, della Rovere, Morozzo della Rocca, Serra e Alfieri di Sostegno [79].

In questo frangente il Baudisson rivide « l'ancien ami » Giuseppe Luigi Lagrange, il quale lo accolse con viva cordialità, descrivendo poi l'incontro in una lettera ad Antonio Maria Vassalli-Eandi:

> « Vos deputés vont partir je n'ai guere vu que Bossi et Baudisson, mais comme je suis souvant à la campagne je n'ai pu jouir de leur societé autant que je l'avais desiré, et que je pourrois faire en hiver s'ils restaient encore ici. J'ai surtout ete enchanté de renouveler connaissance avec le dernier, qui etait si grand ami de mes anciens amis Cigna et Bon. Je crois qu'a tout prendre ils ne doivent pas etre mecontents de leur sejour à Paris, et de l'accueil qu'ils ont reçu » [80].

Fra l'altro, i componenti della missione, in un messaggio del 19 giugno 1801, esposero al ministro degli esteri francese il loro giubilo perché il Piemonte si organizzava sul modello degli altri dipartimenti francesi; perché il servizio militare sarebbe dipeso dal prefetto della Repubblica; perché le istituzioni e le leggi di Francia avevano trovato in Piemonte ampia recezione [81].

[77] G. Vaccarino, *La classe politica piemontese* cit., p. 911.

[78] G. Vaccarino, *Uomini e idee* cit., pp. 862-863.

[79] Notizie e documenti riguardanti la missione piemontese a Parigi sono reperibili in A.S.T., Corte, *Carte Alfieri*, cart. 98, 1, *Memorie, lettere e carte diverse concernenti la missione di cinque notabili piemontesi a Parigi per riferire al Primo Console sulle condizioni del Piemonte.*

[80] Lettera scritta da Lagrange a Parigi il 3 settembre 1801 (16 fruttidoro anno 9) – custodita in B.R.T., Misc. Patria 113 – pubblicata da M. T. Borgato - L. Pepe, *Sulle lettere familiari di Giuseppe Luigi Lagrange*, in « Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche », IX, fasc. 2 (1989), pp. 307-308, lettera 55. Il Baudisson, quasi coetaneo del Lagrange (questi infatti nacque nel 1736), era in rapporti di amicizia con il matematico torinese fin dagli anni giovanili. Ripetutamente il canonista intervenne per aiutare la famiglia Lagrange nel periodo francese, in particolare a favore del padre dello scienziato e del fratello Michele. Cfr. M. T. Borgato - L. Pepe, *op. cit.*, p. 215; cfr. anche p. 285, p. 287, p. 288.

[81] Il messaggio si trova a Parigi negli Archives Affaires Etrangères, « Corre-

Questo gesto conferma il giudizio di Augusto Hus per cui il Baudisson, politicamente, non era altro che « faux et méchant »? [82]. Si sarebbe tentati di pensarlo, visto che il nostro abate, nelle relazioni dell'epoca, figura come favorevole agli antifrancesi e agli « italici » [83].

Dopo l'annessione del Piemonte alla Francia, l'abate fu eletto membro del Consiglio generale del Dipartimento del Po. Una testimonianza importante del suo operato è tramandata dal *Rapport faits au Conseil general du Département du Po sur [...] l'instruction publique par le citoyen Baudisson president de ce Conseil* del 10 maggio 1803 (20 floreale a. XI) [84]. In questa relazione il Baudisson profonde la sua conoscenza dell'insegnamento in Piemonte per tracciarne un quadro completo e analitico.

Il *Rapport* è redatto a causa della riorganizzazione delle scuole piemontesi in conseguenza dell'annessione; ma il Baudisson afferma energicamente il prestigio delle scuole piemontesi e « la grande celebrité » che le ha rese famose. Esamina le condizioni di tutti gli istituti culturali pubblici: biblioteche, musei, giardini botanici, laboratori di chimica, teatri, conservatori. Nessun aspetto delle istituzioni scientifiche viene trascurato e ciascuno è considerato a parte e fatto oggetto di pareri e suggerimenti. Il Baudisson non perde l'occasione per manifestare attaccamento alla Francia ed al Primo Console: segnala infatti che, dopo l'annessione, il Consiglio del Dipartimento del Po, insieme alla Municipalità di Torino, ha deliberato di erigere un monumento al Bonaparte per « perpetuer à jamais le souvenir d'un événement aussi memorable ». Su una piazza della capitale subalpina sarà costruita una fontana intitolata al Primo Console in modo che « tandis qu'il nous apportera une utilité perpetuelle il nous rappellera le souvenir très doux du hèros auquel nous devons la paix et le bonheur dont nous jouissons » [85]. Così parlava l'uomo politico.

spondance politique », Turin 1801-1805, cc. 137-138, in una lettera di Bossi, Baudisson ecc. del 18 giugno 1801 (29 pratile anno IX) consultata e riassunta da G. VACCARINO (*Uomini e idee* cit., p. 863).

[82] G. VACCARINO, *La classe politica piemontese* cit., p. 910.

[83] Cfr. il documento conservato in A.N.P., F. 7, 8471 A, *Tableau de Turin a l'époque de la rupture entre la France et l'Angleterre* ..., Torino 16 luglio 1803 (27 messidoro anno XI), pubblicato da G. VACCARINO (*La classe politica piemontese* cit., p. 910): « les deux partis antifrançais et royal se réunissent d'action et de discours: un homme qui est parti de Turin, et dont le caractère est encore plus noir que son nom, renvoit tour a tour l'impulsion de Cavalli et Baudisson et de la maison Brozolo Radicati, dont le chanoine de ce nom dirigeait royalement la conscience anglaise de son épouse. Comment un fonctionnaire public, un français pouvoit-il se laisser influencer par un Cavali [...] un Cavali dont l'haleine est mortelle pour une atmosphère française, Cavali qui avait reçu l'ordre de quitter Paris en 24 h.s par le ministre de la police Duval, pour ses coupables intrigues de l'an 7 contre le réunion. Le petit nombre des amis des français voient, et ne le comprennent pas encore, la destitution du vénérable Giraud sous l'influence des Cavali et des Baudisson, nos mortels ennemis (Baudisson se flatte d'être nominé Député pour le département de la Stura) et tandis qu'un homme comme le viellard Giraud est destitué de sa place de Directeur du prythanée divisionnaire, un nommé Bongioanni, l'ami de Fantoni, un Bongioanni le séide de l'indépendance en l'an 7, ainsi que l'était l'extravagant juge Pelisseri, présidait une assemblée pour les elections dans le département de la Stura ».

[84] B.R.T., Misc. 29.17.

Tra tante parole di adulazione il Baudisson dimostra pure il vistoso mutamento delle sue idee rispetto a quando aveva sottoscritto il decreto di profanazione delle tombe reali di Superga e della basilica. Infatti segnalando nella relazione i « monuments à ètablir, restaurer, utiliser », il canonista dedica ampio spazio a « le temple majesteux et l'edifice y attigue de Supergue ». I pregi artistici del « superbe monument » e dei sepolcri che racchiude sono esaltati così che « le temple avec les peintures et sculptures, les tableau avec les mausolées en marbre, paroissent demander leur conservation » [86].

Il Baudisson, piuttosto abile nella sua duttilità politica – la quale gli permetteva quasi sempre di bene profittare nelle varie circostanze –, dopo essere stato "annessionista" nel 1799, ormai doveva aver maturato una posizione "autonomista" come dimostrerebbe una relazione dell'Hus risalente all'autunno 1803:

> « un jour que l'on parlait *finances* l'abbé Baudisson membre du Conseil [il Consiglio generale del Dipartimento del Po] et membre du juri d'instruction publique, dit que si l'on vouloit une image fidèle de la position des piémontais on la troveroit dans le premier chapitre d'Isaie. Voici ce que dit Isaie vt. 23: "Si vos princes sont des infidèles, ils sont les compagnons des voleurs; tous aiment les présens, ils ne cherchent que le gain et l'intérêt; ils ne font point justice au pupille et la cause de la veuve n'a point d'accès auprès d'eux". Voilà de quelle façon Baudisson, intime ami de Cavalli, traite le gouvernement et la Nation française » [87].

Questa dichiarazione testimonia il patriottismo del Baudisson, at-

[85] B.R.T., *Rapport* cit., c. 25 v..

[86] B.R.T., *Rapport* cit., c. 26 r..

[87] Dalla relazione di Augusto Hus del settembre-ottobre 1803 (vendemmiaio anno XII) conservata in A.N.P. (F. 7, 8471), in parte pubblicata da G. VACCARINO, *La classe politica piemontese* cit., p. 912.

teggiamento che, probabilmente, gli impedì di ricoprire altri incarichi di politica attiva.

Tuttavia le autorità francesi lo tennero ancora in considerazione per riorganizzare l'assetto scolastico ed universitario piemontese. Nel 1803 il Baudisson fu chiamato insieme ad Angelo Saluzzo e Ottavio Falletti di Barolo a sovrintendere al riordino della pubblica istruzione. In questa circostanza il Baudisson, per la lunga esperienza maturata sia nell'antico, sia nel nuovo regime, era « l'uomo ideale per gestire la fase di transizione ». Così un decreto imperiale del 30 settembre 1805 (8 vendemmiaio anno XIV) nominò rettore dell'Università di Torino Prospero Balbo; sottorettore Vittorio Didier; procuratore gerente dell'Università Innocenzo Maurizio Baudisson [88]. Ma l'anziano abate non poté ricoprire questa ambita e delicata carica: infatti la morte lo aveva colto, improvvisamente, il 12 settembre 1805 a Torino [89].

Il Lagrange tre giorni dopo apprese con « beaucoup de peine » la notizia della fine di Baudisson, e manifestò il suo rimpianto per la scomparsa dell'amico [90].

Volgendo uno sguardo retrospettivo all'esperienza politica del Baudisson non si può non riconoscere il suo impegno costruttivo e producente nell'operare per la collettività. La sua vita pubblica dimostra che egli dedicò molti dei suoi sforzi per salvare il Piemonte dal predominio francese, anche se in questo intento non rifuggì il compromesso, o addirittura la riserva mentale. Nella sua azione fu versatile, soprattutto attento ai problemi del mondo universitario cui rimase costantemente legato; e, in definitiva, spese senza riposo ogni sua energia al servizio del bene comune, affrontando responsabilmente situazioni positive e negative. In proposito sono importanti i giudizi di due ignoti autori francesi che, a poca distanza l'uno dall'altro, scrissero sull'attività di governo dell'abate torinese. Nel 1821 la *Biographie nouvelle des contemporains* pubblicò, nel profilo dedicato al Baudisson, questo commento: « quand le Piemont fut réuni à la France, Baudisson fut nommé à des hautes fonctions, et se monstra, par son zéle a soutenir les droit de ses compatriotes, supérieur à sa premiére vocation [l'insegnamento], fort honorable sans doute, mais d'une utilité moins evidente pour le bonheur de l'humanité » [91]. Al contrario la *Biographie universelle et portative des contemporains* nel 1836 stampò un giudizio più favorevole sul Baudisson affermando: « appellé au ministere, lors de la reunion du Piemont à la France, il se distingua, par des veus sages et eclairées, et fut, comme son oncle [il Bogino] d'une grande utilité à ses compatriotes [92].

[88] G. P. Romagnani, *Prospero Balbo* cit., II, p. 46.

[89] Archivio Parrocchiale della Metropolitana di S. Giovanni Battista di Torino, *Liber mortuorum* cit., c. 176 v.: « Baudissone signor Innocenzo Maurizio di Racconigi [*sic*] sacerdote e professore emerito di legge, di anni 68 figlio delli furono signori avvocato Bernardino e Maria [*sic*] Bogino giugali Baudissone, munito de' santi sacramenti morì li 25 e fu sepolto li 26 fruttidoro anno 13 al cenotafio Dora (12 e 13 settembre 1805) ». Il « cenotafio Dora » è il settecentesco cimitero di San Pietro in Vincoli di Torino, attualmente sconsacrato e utilizzato per manifestazioni culturali.

Dopo la scomparsa del Baudisson, quando almeno si sarebbe dovuta rispettare la memoria di un defunto (*parce sepulto!*), vi fu chi lo ricordò senza troppa pietà. Angelo Saluzzo, in una lettera di congratulazioni indirizzata a Prospero Balbo (l'allievo prediletto del Baudisson), scrisse: « vous êtes nommé Recteur de l'Université et la providence qui veille au meilleur des bien vous a debarassé d'un Procureur Gerent qui n'aurait pas été des plus dociles, ni des plus irreprochables, et par sa mort vous porriez en avoir un selon votre goût ». Lettera del 2 ottobre 1805 (20 vendemmiaio anno XIV), conservata in A.S.T., Archivio Balbo 43, pubblicata parzialmente da G. P. Romagnani, *op. cit.*, II, p. 48.

[90] Lettera del Lagrange al fratello Michele, scritta da Parigi il 2 ottobre 1805 (10 vendemmiaio anno XIV), conservata a Torino (Archivio privato di Alberto Sciolla Lagrange), pubblicata da M. T. Borgato - L. Pepe, *op. cit.*, p. 293, lettera n. 36.

IV.
CONCLUSIONE

In conclusione si può affermare che il Baudisson è stato un significativo esponente del giurisdizionalismo piemontese ed italiano del Settecento. La sua importanza consiste nell'avere egli raccolto, insieme al collega Bono, l'eredità dottrinale del maestro, il Berardi, e degli altri canonisti che lo precedettero nella docenza: in particolare il Chionio ed il Campiani. Attraverso di loro il patrimonio culturale del giurisdizionalismo subalpino trovò forza e sviluppo, dopo essere sorto ad opera di quel rifondatore dell'Ateneo torinese, Francesco d'Aguirre, che impostò l'insegnamento della riaperta Università secondo schemi regalistici più conformi agli interessi dello Stato che della Chiesa. È emblematico che un ignoto ed intransigente autore del secolo scorso

[91] *Biographie nouvelle des contemporains*, I, Parigi 1821, p. 205.

[92] *Biographie universelle et portative des contemporains* cit., p. 270.

abbia scorto nel d'Aguirre, nel Campiani, e in Nicolò Pensabene [1] gli « stranieri » ispiratori dell'orientamento, in senso giurisdizionalista, della scuola del diritto canonico a Torino [2].

Considerate queste radici, l'eredità dottrinale ricevuta dal Baudisson ci appare onerosa e complessa. Egli seppe arricchirla e trasmetterla alle generazioni successive. Il Baudisson, oltre agli autori classici del giurisdizionalismo (quali De Dominis, Richer e Van Espen) conobbe e recepì il pensiero canonistico austriaco dell'Eybel; lesse (e ne riferì volentieri nelle lezioni) i testi del Pilati; in molte circostanze (nell'insegnamento, nelle orazioni accademiche, nei discorsi pubblici per le ricorrenze rivoluzionarie) si servì di un linguaggio venato di concetti ed espressioni di derivazione illuminista. Non va poi dimenticato il suo legame di amicizia con Luigi Lagrange e con Giovanni Francesco Cigna [3], celebri rappresentanti della cultura scientifica del Settecento.

Pertanto gli deve essere riconosciuta un'importanza di pensiero (al quale non sono estranee influenze del giansenismo politico) che permette di collocare la sua figura su un piano trascendente l'ambito subalpino, accostandolo agli altri giurisdizionalisti europei. Certo, questi ultimi dominarono la scena da protagonisti e meritarono una fama che, nel bene e nel male, proseguì durante i secoli successivi. Invece sul Baudisson calarono silenzio e tenebra, favoriti pure dalla mancata pubblicazione del trattato, volutamente inedito per scansare la messa all'Indice. Persino la sua scomparsa passò inavvertita dai contemporanei. Ciò deve essere la conseguenza delle calunnie e della diffamazione che accompagnarono il personaggio specialmente nell'ultimo decennio di esistenza, quando partecipò al Governo Provvisorio insediato dai Francesi. In quegli anni la sua conversione al giacobinismo, maturata in breve tempo, non fu, almeno all'inizio, tanto il frutto di un convincimento meditato, quanto piuttosto occasionata polemicamente dalle circostanze. Infatti il Baudisson era stato allontanato dall'Università proprio a causa di tutte le dottrine che avevano reso possibile la sua ascesa. Paradossalmente la fedeltà e il sostegno da lui dati all'autorità dello Stato attraverso l'insegnamento canonistico si trasformarono – al termine del regno di Carlo Emanuele IV – da merito in colpa così grave da provocare la destituzione del docente. Al Baudisson, privato dell'attività in cui aveva profuso anni di fatiche, la condanna subita dovette apparire come una ingiustizia inconcepibile. Davanti all'ingratitudine del potere regio egli rispose con un voltafaccia clamoroso.

Al tempo della Restaurazione monarchica si preferì ignorare il canonista divenuto giacobino. Questa specie di *damnatio memoriae* almeno all'apparenza, produsse effetti duraturi; nelle opere dei più noti docenti che occuparono le cattedre di "canonica" nel corso dell'Ottocento il nome del Baudisson è ignorato. Infatti Giuseppe Cridis [4] e Giovanni Nepomuceno Nuytz [5] non citarono mai il Baudisson.

[1] Il marchese Pensabene, giurista siciliano, fu presidente e, in seguito, avvocato fiscale nella Giunta creata a Palermo da Vittorio Amedeo II per difendere i diritti del Tribunale della Monarchia sicula e le ragioni della Corona contro la Curia di Roma. Nel 1715 egli si trasferì in Torino e si rivelò « prezioso acquisto per il Piemonte », collaborando insieme a Giovanni Cristoforo Zoppi alla compilazione di editti dei principi sabaudi voluta dal sovrano nel 1718. Cfr. M. VIORA, *Le costituzioni piemontesi* cit., p. 68. Nicolò Pensabene fu pure nominato Conservatore dell'Università con lo specifico incarico di difendere i diritti e i privilegi dell'Ateneo. Cfr. F. COGNASSO, *Vita e cultura in Piemonte* cit., p. 155; G. RICUPERATI, *Bernardo Andrea Lama* cit., p. 25.

[2] Si vedano le violente accuse formulate da un ignoto articolista in « La Civiltà Cattolica », XIV (1853), p. 139.

[3] Sulla figura del Cigna, docente di medicina per quindici anni nell'Università di Torino, cfr. U. BALDINI, *Cigna Giovanni Francesco*, in *D.B.I.*, XXV, Roma 1981, pp. 479-481.

[4] Il Cridis (Cossato 1766-Torino 1838) conseguì la laurea in giurisprudenza a Torino nel 1787 e fu allievo del Baudisson. Insegnò dapprima nel collegio delle Province, poi nella Facoltà giuridica. Durante l'occupazione francese ricoprì la carica di segretario del « governo dei tre Carli ». Il Cridis, fino al crollo del regime napoleonico, insegnò più materie nell'Ateneo: in particolare economia e amministrazione pubblica; perciò è ricordato come uno dei precursori degli studi di diritto amministrativo. Louis Antoine Macarel, noto amministrativista francese, fu suo allievo. Tra gli scritti del docente torinese vanno segnalati: *Traité d'administration publique française* (1806); *Della politica militare* (1824); *Dei tributi* (1822). Il manoscritto del corso di economia e di amministrazione pubblica del Cridis intitolato *De l'administration publique* era in B.N.T. e fu distrutto insieme ad altri testi dello stesso autore nell'incendio del 1904. L'opera venne studiata da Vittorio Brondi che riconobbe nel Cridis l'intelligente valutazione dei problemi e un importante tentativo di fondazione di un sistema di diritto amministrativo. Cfr. V. BRONDI, *Gli inizii dell'insegnamento del diritto amministrativo in Piemonte*, estratto dal volume per le onoranze al prof. Francesco Pepe, Napoli 1901, pp. 7-10. Un biografo del Cridis afferma che egli dal 1814 al 1817 insegnò istituzioni del diritto canonico e successivamente passò alle cattedre di economia e di diritto civile (G. BUNIVA, *Giuseppe Cridis*, estratto dall'« Annotatore Piemontese », marzo 1839, pp. 2-3). Si deve tuttavia segnalare che in Roma (B.A.V., Fondo Patetta, ms. 161) si conserva una copia del corso canonistico del Cridis intitolato *Elementa iuris canonici, auctore Josepho Cridis a Cossato in regio taurinensi Atheneo antecessore, Taurini 1823*. Probabilmente il Cridis continuò a tenere lezioni di diritto canonico anche dopo il 1817. Un altro manoscritto intitolato *Iuris ecclesiastici institutiones* è conservato a Torino in B.N.T. (K³ - III - 7).

[5] Nepomuceno Nuytz (Torino 1800-1874), nipote del senatore Giuseppe Antonio Nuytz (cfr. C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese* cit., II, Torino 1881, p. 295; E. GENTA, *Senato e senatori di Piemonte* cit., p. 270) si era laureato in Torino

Eppure, talvolta, per corroborare le loro affermazioni citarono i nomi del Berardi e del Bono i quali, presso le autorità ecclesiastiche, non erano certo in odore di santità. Ma è significativo che in molti passi degli *Elementa iuris canonici* del Cridis o delle *Institutiones* del Nuytz si incontrino pensieri e concetti usati dal Baudisson. Del resto l'espressione encomiastica del Cibrario per il quale il Baudisson fu « assai competente maestro di ragion canonica »[6] deve pur testimoniare che la celebrità del canonista, sebbene larvatamente, sopravvisse ancora. La sua opera si mantenne nell'insegnamento e perciò il Baudisson costituì un punto di contatto tra il Sette e l'Ottocento. Questo, seppur non riconosciuto ufficialmente, è il contributo concreto e duraturo prestato dal canonista alla scuola piemontese; un contributo che risuonò soprattutto nelle dottrine del più celebre esponente dell'Ateneo torinese dell'Ottocento, il Nuytz. E proprio al tempo del Nuytz, nel corso del rinnovamento in senso liberale del Regno sardo ormai votato alla causa dell'unità d'Italia, proprio allora il Governo subalpino iniziò a delineare un nuovo assetto nei rapporti tra Stato e Chiesa che si ispirava anche allo schema del giurisdizionalismo diffuso dal Baudisson.

È appena il caso di ricordare che lo scontro più violento fra il trono e l'altare fu dovuto alla promulgazione delle leggi Siccardi e al

verso il 1822. Nel 1844, dopo essere stato professore straordinario di "leggi", fu nominato da Carlo Alberto docente di istituzioni canoniche. Tale rimase fino al 1852 quando, per le controversie nate con la Curia vaticana, fu traslato alla cattedra di diritto romano. Luigi Cibrario, ministro della pubblica istruzione, nel 1854 lo nominò rettore dell'Università di Torino elogiandolo come « astro dei professori anziani della Facoltà ». Le dottrine canonistiche del Nuytz sono esposte nelle sue due opere edite: *Iuris ecclesiastici institutiones* (Torino 1844); *In ius ecclesiasticum universum tractationes* (Torino 1846). Si trattava sostanzialmente dello stesso tipo di giurisdizionalismo insegnato dal Baudisson e dal Bono. I tempi tuttavia erano mutati. Ciò che il nipote del Bogino poté affermare senza la minima noia da parte dell'autorità ecclesiastica, al Nuytz costò nel 1851 la solenne scomunica di Pio IX e la messa all'Indice di tutte le pubblicazioni. Negli scontri polemici tra la parte clericale e quella liberale il Nuytz difese brillantemente le sue dottrine richiamando l'insegnamento dei predecessori, i docenti Marengo, Bono e Berardi, « a cui niuno osò mai fare la menoma accusa ». Cfr. G. N. Nuytz, *Il professore Nuyts ai suoi concittadini*, Torino 1851, nota 1, p. 6. È particolarmente vistosa e significativa l'omissione, nell'elenco dei docenti di istituzioni, del nome del Baudisson e del Cridis. Sul Nuytz e sulle burrasche che accompagnarono il suo insegnamento si veda L. Lupano, *Il quarto d'ora di celebrità del prof. G. Nepomuceno Nuytz*, in « Salesianum », III (1948), p. 503 ss.. Il rilievo culturale dell'Ateneo torinese al tempo del Nuytz è illustrato da G. S. Pene Vidari, *Cultura giuridica*, in *Torino città viva. Da capitale a metropoli 1880-1980*, Torino 1980, pp. 839-846.

[6] Cfr. *supra*, p. 299.

progetto – bocciato nel 1852 ma realizzato nel 1865 – di istituire il matrimonio civile. In tutto questo fermento sofferto e travagliato, la lezione del Baudisson, riecheggiata dal Nuytz, diede un aiuto ideologico notevole al fine di creare il clima spirituale in cui maturò la politica ecclesiastica del Risorgimento e del Regno d'Italia.

Intesa in tale dimensione, la dottrina del Baudisson si segnala come un elemento fondamentale grazie al cui apporto il diritto canonico negli Stati sabaudi poté essere scienza progredita e originale, nel solco di un giurisdizionalismo che, diffuso in Italia e nel resto d'Europa, ebbe in Torino uno sviluppo singolarmente vitale e costruttivo.